

## FOCUS

# PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE

LO STATO DELL'ARTE

E

PROBLEMATICHE EMERSE IN SEDE DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

*Giugno 2015*

## INDICE

### PARTE I - LO STATO DELL'ARTE

1. *I contenuti della legge Delrio* *pag. 4*
  - 1.1 *Le nuove province*
  - 1.2 *Le province montane*
  - 1.3 *Le città metropolitane*
2. *Lo stato dell'arte della riforma delle province e delle città metropolitane* *pag. 20*
  - 2.1 *La revisione degli statuti provinciali*
  - 2.2 *Il trasferimento delle funzioni non fondamentali*
  - 2.3 *Il personale delle province*
3. *Il cronoprogramma della riforma* *pag. 39*
  - 3.1 *Le misure già adottate*
  - 3.2 *Le misure da adottare*

### PARTE II - LE PROBLEMATICHE EMERSE IN SEDE DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

4. *Le problematiche* *pag.46*
  - 4.1 *Il rischio di pre-dissesto e di dissestio finanziario per numerose province e città metropolitane*
  - 4.2 *L'assenza di adeguate risorse per le città metropolitane e le province montane*
  - 4.3 *Il blocco dei servizi e il rallentamento del passaggio delle funzioni*
  - 4.4 *Il personale in esubero*
5. *Le possibili soluzioni per il rilancio e il completamento della riforma* *pag.60*

ALLEGATI pag. 64

- *Le leggi regionali attuative della legge c.d. Delrio*

## **PARTE I**

# **LO STATO DELL'ARTE<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Parte I - a cura di Maurizio Coresi, Stefania Lanzone e Silvia Di Gennaro

## 1. I contenuti della legge Delrio

La legge Delrio nel ridefinire e dare attuazione al sistema degli enti territoriali di area vasta (trasformazione delle province in enti di secondo livello e istituzione delle città metropolitane) individua quali passaggi fondamentali della riforma: l'elezione degli organi di secondo livello e la costituzione delle città metropolitane; la costruzione, attraverso gli statuti, della nuova fisionomia degli enti provinciali; la definizione delle **funzioni fondamentali delle nuove province, delle province montane e delle città metropolitane** e di quelle non fondamentali da trasferire a Regioni ed enti locali, nonché la ricollocazione dei servizi, del patrimonio e del personale delle province.

**Tabella 1 - Le funzioni fondamentali delle nuove province, delle città metropolitane e dei comuni**

| Nuove Province e province montane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Città metropolitane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>➤ <b>Nuove province</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;</li> <li>• pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;</li> <li>• programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;</li> <li>• raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;</li> <li>• gestione dell'edilizia scolastica;</li> <li>• controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;</li> </ul> <p>➤ <b>Ulteriori funzioni fondamentali per Province montane e confinanti con Paesi stranieri:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;</li> <li>• cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.</li> </ul> | <p>► <b>Funzioni fondamentali province;</b></p> <p>► <b>Funzioni attribuite nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle Province;</b></p> <p>► <b>altre funzioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;</li> <li>• <b>pianificazione territoriale generale</b>, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;</li> <li>• strutturazione di sistemi coordinati di <b>gestione dei servizi pubblici</b>, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei <b>documenti di gara, di stazione appaltante</b>, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;</li> <li>• <b>mobilità e viabilità</b>, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;</li> <li>• promozione e coordinamento dello <b>sviluppo economico e sociale</b>, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio;</li> <li>• promozione e coordinamento dei <b>sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione</b> in</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>organizzazione generale dell'amministrazione</b>, gestione finanziaria e contabile e controllo;</li> <li>• <b>organizzazione dei Servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale</b>, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;</li> <li>• <b>catasto</b>, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;</li> <li>• <b>pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale</b>, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;</li> <li>• <b>attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile</b> e di coordinamento dei primi soccorsi;</li> <li>• <b>l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi</b>;</li> <li>• <b>progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali</b>, ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118, c.4 Cost.;</li> <li>• <b>edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della Provincia, organizzazione e gestione dei servizi scolastici</b>;</li> <li>• <b>polizia municipale e polizia amministrativa locale</b>;</li> <li>• <b>tenuta dei registri di stato civile</b> e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici, nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;</li> <li>• <b>servizi in materia statistica</b>.</li> </ul> |

La normativa della c.d. legge Delrio ha superato favorevolmente il vaglio della Consulta che nella sentenza del 24 marzo 2015 n. 50, ha rigettato i ricorsi promossi dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia con i quali erano stati impugnati diversi articoli della legge.

In particolare, il provvedimento prevede:

### **1.1 Le nuove province**

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, "c.d. legge Delrio"), detta una nuova disciplina delle province, **enti territoriali di area vasta** (commi da 51 a 100).

#### **Organi**

In base al nuovo assetto ordinamentale, gli organi della provincia sono il presidente, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci che svolgono i loro incarichi **a titolo gratuito**. Restano a carico della provincia gli oneri per i permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, analogamente a quanto già previsto dalla normativa vigente per gli organi della città metropolitana.

Il **presidente della provincia** ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

**Il presidente è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia**; sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. **Il presidente resta in carica quattro anni**.

L'elezione avviene sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Ogni elettore vota per un solo candidato ed il voto è

ponderato secondo il sistema adottato per l'elezione del consiglio metropolitano. È eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della predetta ponderazione.

Il **consiglio provinciale** è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio. Esso è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (**16**, se la popolazione è superiore a 700.000 abitanti; **12**, se è compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti; **10**, se inferiore a 300.000).

**L'assemblea dei sindaci** è composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo.

Il procedimento di **approvazione dello statuto** e delle relative modifiche prevede la proposta del consiglio provinciale e l'approvazione da parte dell'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni e la maggioranza della popolazione.

Per ciò che attiene al **bilancio**, i relativi schemi sono proposti dal presidente della provincia, adottati dal consiglio provinciale e sottoposti al parere dell'assemblea dei sindaci, espresso con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione. Il bilancio è successivamente approvato in via definitiva dal consiglio.

*DI SEGUITO LA NOTA N. 1 DEL 23 OTTOBRE 2014 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLE FUNZIONI DEGLI ORGANI*

<http://www.affariregionali.it/media/169368/nota-12014-ministro-per-gli-affari-regionali-e-le-autonomie.pdf>

### **Elezione del Consiglio provinciale**

Il Consiglio provinciale è **organo elettivo di secondo grado** e dura in carica **2 anni**; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

E' prevista la presentazione di liste, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. La lista è composta da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere né inferiore alla metà. Il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. Ciascun elettore esprime un voto e può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un **voto di preferenza** per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista.

Per promuovere la **rappresentanza di genere**, sono previste disposizioni identiche a quelle previste per l'elezione del consiglio metropolitano ossia la **soglia di lista del 60 per cento** del numero dei candidati, che non deve essere superata da nessuno dei due sessi: disciplina che entrerà in vigore solo a partire dal 2017.

In sede di prima costituzione degli organi è prevista l'**eleggibilità anche dei consiglieri provinciali uscenti**.

In sede di prima applicazione, per l'elezione del nuovo Consiglio provinciale la legge prevede l'indizione e lo svolgimento delle elezioni entro le seguenti date:

- a) **entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi sono scaduti per fine mandato nel 2014;**

In questo caso il "nuovo" Consiglio ha il compito di preparare **le modifiche statutarie** previste dalla riforma, che dovevano essere **approvate dall'Assemblea dei sindaci entro il successivo 31 dicembre 2014**. C'è però tempo fino al **30 giugno 2015** per l'approvazione delle modifiche statutarie. In caso di inadempimento entro quest'ultima data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo.

- b) **entro trenta giorni** dalla scadenza per fine mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, qualora tali eventi si verificano dal 2015 in poi.

In questo caso, l'assemblea dei sindaci ha sei mesi di tempo, a decorrere dall'insediamento del consiglio provinciale, per approvare le modifiche statutarie necessarie, altrimenti, si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo.

### **Funzioni**

La legge ha disciplinato il riordino delle funzioni delle province. Innanzitutto sono individuate le seguenti **funzioni fondamentali**:

- a) pianificazione **territoriale** provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei **servizi di trasporto** in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della **rete scolastica**, nel rispetto della programmazione regionale;

- d) raccolta ed elaborazione **dati** ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) **gestione dell'edilizia scolastica**: la funzione è pienamente assegnata di diritto alle province. Per la sua formulazione testuale, il riconoscimento di tale funzione alle province sembra avere un ambito più esteso rispetto alla normativa vigente, che limita la competenza delle province agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
- f) **controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità** sul territorio provinciale.

Oltre la individuazione delle funzioni fondamentali, la legge prevede un complesso procedimento per il **riordino delle altre funzioni attualmente esercitate dalle province**, non riconosciute come fondamentali, che devono essere attribuite dallo Stato e dalle regioni ai sensi dell'articolo 118 Cost.

La legge stabilisce innanzitutto i **criteri del processo di riassegnazione delle funzioni**, che deve perseguire le seguenti finalità:

- a) individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione;
- b) efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni dei comuni;
- c) sussistenza di esigenze unitarie;
- d) adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali;
- e) valorizzazione delle forme di esercizio associato delle funzioni e delle autonomie funzionali.

Le funzioni trasferite ad altri enti territoriali continuano ad essere esercitate dalle province fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante.

Per quanto riguarda il procedimento da seguire ai fini del riordino delle funzioni, la legge individua le seguenti date:

- a) entro **tre mesi** dalla data di entrata in vigore della legge (**8 luglio 2014**), Stato e regioni individuano, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni oggetto del riordino e le relative competenze (**l'Accordo è intervenuto l'11 settembre 2014**; per il suo contenuto vedi *infra* pag. 36);
- b) entro **la medesima data**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, garantendo i rapporti di lavoro in corso. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale (**lo schema di DPCM è stato adottato il 26 settembre 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2014**; per il suo contenuto vedi *infra* pag. 37);
- c) entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge la regione provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo sul riordino delle funzioni; decorso tale termine, il Governo esercita il potere sostitutivo. **In attuazione di quanto previsto dal suddetto DPCM, le regioni devono adottare leggi di riordino delle funzioni entro il 31 dicembre 2014**. Entro questa data sono stati adottati in Giunta i ddl di riordino delle regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, e Veneto. Negli ultimi mesi sono state elaborate anche le proposte di legge delle regioni Toscana e Marche: per il contenuto vedi *infra* pag. 24);

d) entro **un anno** dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua i criteri generali per il trasferimento delle funzioni, il Governo è delegato ad adottare, **uno o più decreti legislativi** per l'adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti.

Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

- a) **il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica**, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata;
- b) **le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario**; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire **specifici fondi**, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale;
- c) il trasferimento della **proprietà dei beni mobili e immobili** è esente da oneri fiscali;
- d) l'ente che subentra nella funzione **succede anche nei rapporti attivi e passivi** in corso, compreso il contenzioso;
- e) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni **non rilevano**, per gli enti subentranti, **ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento**, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo

modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, le leggi statali o regionali, ovvero un DPCM, prevedono la **soppressione** di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale. Per le regioni che si adeguino sono individuate misure premiali.

### **1.2 Le province montane**

Norme specifiche riguardano le province montane, cui le regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza, **forme particolari di autonomia**.

Gli statuti delle province montane possono prevedere, d'intesa con la regione, **la costituzione di zone omogenee**, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali.

A tali province sono inoltre attribuite funzioni fondamentali ulteriori rispetto a quelle attribuite alla generalità delle province, riguardanti:

- a) cura dello **sviluppo strategico del territorio** e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle **relazioni istituzionali con altri enti territoriali**, compresi quelli di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane.

### **1.3 Le Città metropolitane**

La legge Delrio prevede anche l'**istituzione e la disciplina delle città metropolitane**.

La disciplina delle città metropolitane è dettata **in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione**.

Le città metropolitane sono riconosciute enti territoriali di area vasta, con le seguenti **finalità istituzionali generali**:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- b) promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;
- c) cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, comprese quelle a livello europeo, ossia quelle con le città e le aree metropolitane europee.

La legge individua **9 città metropolitane**: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria alle quali si aggiunge la città metropolitana di **Roma capitale**, cui si applicano le norme sulle città metropolitane previste dalla legge. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri.

**Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima.**

#### **Istituzione e statuti**

Le città metropolitane sono costituite alla data di entrata in vigore della legge nel **territorio delle province** omonime. Il procedimento si applica anche alla

costituzione della città metropolitana di Roma capitale, mentre una disciplina speciale vige per Reggio Calabria.

**Il 12 ottobre 2014** è il termine previsto dalla legge per lo svolgimento delle elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo e l'insediamento del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana. Entro **il 31 dicembre 2014** la conferenza metropolitana approva lo statuto. **Finora sono stati approvati gli statuti delle città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Bari. Mancano ancora gli statuti delle città metropolitane di Reggio Calabria, Venezia, Torino e Napoli** (vedi *infra* pag. 37).

**Il 1° gennaio 2015** le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni. Alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

In caso di mancata approvazione dello statuto delle città metropolitane entro **il 30 giugno 2015** si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo.

Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse della provincia, comprese le entrate provinciali. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al successivo contratto, il trattamento economico in godimento.

Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, comprese le attribuzioni degli organi e le loro competenze. Inoltre lo statuto:

- a) regola le modalità e gli strumenti di **coordinamento** dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
- b) **disciplina i rapporti** tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche **forme di organizzazione in comune**, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e possono delegare l'esercizio di funzioni alla città metropolitana e viceversa;
- c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la stessa, **la costituzione di zone omogenee**, per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento con la città metropolitana;
- d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire **accordi** con la città metropolitana.

Per ciò che attiene al **bilancio**, i relativi schemi sono proposti dal sindaco metropolitano, adottati dal consiglio metropolitano e sottoposti al parere della conferenza metropolitana, espresso con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni e la maggioranza della popolazione. Il bilancio è successivamente approvato in via definitiva dal consiglio.

### **Organi**

Gli organi della città metropolitana sono il **sindaco metropolitano**, il **consiglio metropolitano** e la **conferenza metropolitana**.

L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana è svolto a **titolo gratuito**, anche con riferimento agli

organi previsti per la prima costituzione delle città metropolitane. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Il **sindaco metropolitano** è di diritto il **sindaco del comune capoluogo**, ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il **consiglio metropolitano** è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (**24**, se la popolazione è superiore a 3 milioni di abitanti; **18**, se è compresa tra 800.001 e 3 milioni di abitanti; **14**, se pari o inferiore a 800.000).

La **conferenza metropolitana** è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e presiede, e dai sindaci dei comuni della città metropolitana. Ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci.

### **Elezione del consiglio metropolitano**

Il consiglio metropolitano è **organo elettivo di secondo grado** e dura in carica **5 anni**; in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede comunque a

nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

Hanno diritto di **elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni** della città metropolitana. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

L'elezione avviene sulla base di **liste concorrenti**, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

Ai fini di promuovere **la rappresentanza di genere**, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al **60 per cento**, a pena di inammissibilità. Tale disposizione troverà peraltro applicazione decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge n. 215/2012, sulle rappresentanze di genere negli organi elettivi degli enti locali

### **Elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano**

Lo statuto della città metropolitana può prevedere **l'elezione diretta** del sindaco e del consiglio metropolitano, con il **sistema elettorale determinato con legge statale** e previa **articolazione del comune capoluogo in più comuni**.

### **Ineleggibilità e incompatibilità dei membri del consiglio metropolitano**

La novella dell'articolo 65 del Tuel è stata riformulata al fine di specificare **l'incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale**. Le cariche

di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

### **Funzioni**

Alle città metropolitane sono attribuite, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, **le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana** nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province, nonché le seguenti funzioni:

- a) **adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano**, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- b) **pianificazione territoriale generale**, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei **servizi pubblici**, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i

comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

- d) **mobilità e viabilità**, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- e) **promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale**, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
- f) **promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.**

## Lo stato dell'arte della riforma

### 2.1 La revisione degli statuti provinciali

Dal mese di ottobre 2014, dopo l'elezione dei nuovi organi di governo in 64 Province, è stata avviata la discussione per la revisione degli statuti provinciali.

Come previsto dall'articolo 1, comma 81, della legge 7 aprile 2014, n. 56, i nuovi statuti provinciali devono essere approvati "entro il 31 dicembre 2014" ma l'assemblea dei sindaci ha tempo approvare le modifiche statutarie fino al "30 giugno 2015". A partire da questo termine ulteriore scatta l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

*"(...) Si tratta di una fase, quella di adozione delle nuove carte statutarie, che impone però innanzitutto una attenta considerazione della valenza stessa del ruolo che gli enti provinciali sono chiamati ad interpretare nel riconsiderare se stessi attraverso le proprie norme di autonomia.*

*Si potrebbe infatti essere tentati di seguire una logica di mero adattamento dei vecchi statuti al nuovo contesto normativo ordinamentale, secondo una lettura peraltro rafforzata dal dato letterale della legge statale di riforma, che si riferisce propriamente all'adeguamento degli statuti previgenti rispetto a quanto previsto dalla legge 56. Ma ben altra sembra invece la considerazione che le province devono avere nel predisporre i nuovi statuti, quale opportunità per esplorare tutte le potenzialità innovative che proprio il rinnovato quadro ordinamentale dell'ente offre.*

*In altri termini, la riscrittura degli statuti non sembra possa ridursi ad una operazione di mero aggiustamento organizzativo e funzionale, nella prospettiva di incidere solo per quanto necessario sul vecchio impianto ancorato al previgente assetto*

ordinamentale; al contrario, proprio per non ridurne la valenza, mortificando la stessa autonomia degli enti, **i nuovi statuti provinciali devono invece costituire l'occasione per ripensare innovativamente ruolo e organizzazione della provincia**, interpretando coraggiosamente la sfida che il legislatore ha lanciato nel ridefinire in profondità l'ente di area vasta. (...) Nel considerare attentamente le norme che la legge di riforma dedica alla province, ci si avvede, infatti, che **i margini di scelta che residuano ai nuovi enti di area vasta nel definire il proprio assetto ordinamentale, non risultano niente affatto marginali**, e non possono che essere colmati in primo luogo proprio attraverso una consapevole e innovativa valenza da riconoscere alla potestà statutaria, seppur nei vincoli dei nuovi disposti legislativi.

Si tratta di un esercizio, che a partire dalla configurazione dei nuovi organi provinciali e dei loro rapporti, le province sono chiamate a svolgere con la riscrittura degli statuti, per dare corpo e sostanza al ruolo e alla nuova dimensione propria di enti di area vasta di secondo livello che il legislatore statale ha voluto tratteggiare, non esauendo però del tutto l'ambito proprio delle scelte di autorganizzazione riservate all'ente.

Paradossalmente, per certi versi, anche i chiarimenti resi in sede governativa su una questione quanto mai controversa, quale quella relativa alla permanenza o meno delle norme (compatibili) del testo unico degli enti locali, non fanno che rafforzare la portata riconosciuta agli statuti.

Come si accennava in precedenza e che come noto, **la legge 56 si autoqualifica come (unica) fonte di disciplina delle province (comma 51), trascurando di farsi carico di definire i rapporti tra la legge di riforma e le norme del t.u.e.l. per le province**. Non lo fa nei termini della esplicita abrogazione, ma neppure ne richiama la vigenza per quelle norme che risultassero compatibili con la nuova disciplina. Si

***tratta di un deficit non certo trascurabile***, se solo si considera che, come è ovvio, la l. 56 non può ritenersi esaustiva della intera disciplina che pure si rende necessaria per le nuove province (solo per fare un esempio, basti considerare le norme del t.u.e.l. sull'ordinamento finanziario e contabile). Ma anche sul versante delle ***norme di organizzazione***, se per un verso la legge 56 travolge totalmente il vecchio impianto dell'assetto degli organi politici delle vecchie province, per altro verso, ***essa non rappresenta una fonte sufficiente per la definizione della organizzazione interna del nuovo ente***. Tanto che, proprio la circolare del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie del 23 ottobre 2014, giunge a ritenere che, pur in presenza nel dettato della legge di una profonda differenziazione tra quanto previsto per le città metropolitane, per le quali il comma 50 rinvia alle norme compatibili del t.u.e.l. in materia di comuni, e per le province, invece, il già richiamato comma 51 prevede solo la disciplina della "presente legge", non si possa comunque prescindere dal doversi riferire anche alle norme non incompatibili del testo unico, "al fine di garantire la funzionalità complessiva del sistema di governo dell'ente" provincia.

È il riconoscimento esplicito della defaillance in cui è incorso il legislatore: la legge 56 non può ritenersi soddisfacente e certamente non lo è.

(...) Ciò nonostante, proprio i chiarimenti offerti con la circolare che si è richiamata, non si limitano a rinviare alle norme del t.u.e.l., purché non incompatibili con la legge, ma riconoscono, pur nella riaffermata vigenza delle norme del testo unico, ***uno spazio particolarmente significativo agli statuti delle nuove province, in quanto anche rispetto ad essi, e non solo nei confronti della l. 56, andrà verificata di volta in volta la permanente compatibilità del d. lgs. 267/2000*** ( la circolare si esprime nei termini delle norme del t.u.e.l. "non incompatibili con la Legge, per quanto non disciplinato dalla legge e dallo statuto").

*Una conferma della portata estremamente rilevante che gli statuti possono e sono chiamati ad assumere, quale fonte idonea ad integrare la disciplina organizzativa e funzionale della provincia, con ampi spazi di autonomia, rispetto alla quale – come ci dice il Governo – deve verificarsi addirittura la compatibilità delle residue norme del testo unico.*

*(...) Il primo vincolo imposto dal legislatore di cui tener conto è senz'altro quello relativo alla **individuazione degli organi provinciali**. Il comma 54, infatti, nel tratteggiare l'organizzazione dell'ente, considera che i soli organi provinciali siano il presidente, il consiglio e l'assemblea dei sindaci. Espressamente dichiara che tali organi sono "esclusivamente" gli organi della provincia, escludendo pertanto – anche sotto il profilo della mera opportunità – di poter operare una eventuale successiva (re)introduzione, anche meramente surrettizia, di ulteriori organi da parte dello statuto. L'esclusività della previsione normativa risalta peraltro a considerare che analoga formula (l'esclusivamente) **non è utilizzata nella individuazione degli organi della città metropolitana (comma 7), rafforzando in tal senso l'espressione della esplicita volontà legislativa per quanto attiene alla limitazione degli organi provinciali.**"*

*(Guido Meloni, I nuovi statuti provinciali: spunti problematici e propositivi - Accademia per l'autonomia, Ministero dell'interno, UPI, ANCI).*

Sulla base degli incontri di formazione e approfondimento e del confronto che è stato avviato a livello nazionale e nei territori, grazie al supporto delle Unioni regionali, l'Unione delle Province d'Italia ha elaborato i **contributi allegati**, che hanno la finalità di affrontare i punti essenziali dell'attività di revisione degli statuti provinciali.

**Per maggiori approfondimenti si rinvia al seguente indirizzo:**

## **2.2 Il trasferimento delle funzioni**

Riguardo il trasferimento delle funzioni le regioni avrebbero dovuto pronunciarsi entro il 31 dicembre 2014. A tale data, in effetti, erano stati adottati in Giunta soltanto i ddl di riordino delle regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, e Veneto. Successivamente, tutte le Regioni hanno provveduto al deposito delle proposte di legge, di cui allo stato attuale risultano approvate definitivamente soltanto 4 leggi regionali (Toscana, Marche, Umbria e Liguria). Per il resto le proposte di legge sono rimaste allo stadio di atti approvati dalla Giunta, al vaglio delle competenti Commissioni consiliari.

Da quanto rilevato dall'UPI, le leggi regionali di riordino delle funzioni delle Province verso i Comuni e le Città' metropolitane non colgono, allo stato attuale, lo spirito della legge Delrio: le prospettive di riordino e di semplificazione amministrativa che la riforma propone sono state in gran parte disattese dalle Regioni. Le leggi approvate, inoltre, rinviando ad ulteriori atti l'adozione delle scelte di fondo sul riordino delle funzioni e non assicurano la tempestività e la completezza del riordino. Per quanto riguarda le proposte di legge all'esame delle Commissioni, oltre alle suddette criticità si aggiungono il mancato inserimento di previsioni in materia di attribuzione alla Provincia del ruolo di centrale di committenza e la mancata soppressione di enti e agenzie che svolgono in ambito provinciale funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica. Pertanto le principali criticità emerse dalla lettura dei provvedimenti possono riassumersi:

- a) incertezza nella indicazione della titolarità delle funzioni non fondamentali;

- b) rinvio a successivi atti per la concreta riallocazione delle funzioni, senza definizione di un termine per l'approvazione da parte del Consiglio;
- c) mancata attuazione del principio di sussidiarietà e diffusa tendenza all'accentramento delle funzioni amministrative precedentemente svolte dalle Province in capo alle Regioni;
- d) rinvio ad ulteriori interventi legislativi per la riallocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- e) mancata determinazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni;
- f) assenza di previsioni in ordine alla conservazione in capo alle Regioni dei servizi a rilevanza economica.

**Tabella n. 3 - Le scelte delle regioni: confronto tra i provvedimenti di riordino delle funzioni (riordino funzioni non fondamentali province)**

Fonte: Lega delle Autonomie

| ATTO REGIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMUNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROVINCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CITTÀ METROPOLITANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REGIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABRUZZO</b><br>D.d.l.r. "Disposizioni di principio per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L.56/2014" (D. G.R. 897/c del 29 Dicembre 2014)<br><br><a href="http://leggi.regione.abruzzo.it/index.asp?modello=elencoDelibere&amp;servizio=xList&amp;stileDiv=monoLeft&amp;template=intIndex&amp;b=delibere2&amp;tom=n:-1;2014:n:n">http://leggi.regione.abruzzo.it/index.asp?modello=elencoDelibere&amp;servizio=xList&amp;stileDiv=monoLeft&amp;template=intIndex&amp;b=delibere2&amp;tom=n:-1;2014:n:n</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conferma in capo alle Nuove Province delle <b>funzioni amministrative non fondamentali già conferite dalla legislazione regionale vigente</b> (in deroga vanno ai Comuni singoli o associati, o alla Regione se necessario assicurarne esercizio unitario); - obbligatorietà per le <b>Province</b> di esercitare in <b>forma associata</b> specifiche funzioni amministrative; - individuazione <b>funzioni da sopprimere</b> -funzioni in materia di <b>servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro</b> fino ad adozione decreti jobs act.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CAMPANIA</b><br>Ddl "Riordino delle funzioni provinciali non fondamentali in attuazione dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni ai sensi dell'art. 1, comma 91, della Legge 7 aprile 2014, n.56"( D.g.r. 769 del 30/12/2104)<br><br><a href="http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=atti&amp;file=580.pdf">http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=atti&amp;file=580.pdf</a>                                                                                               | Promozione gestione associata delle funzioni e servizi comunali, unioni e fusioni di Comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conferma in capo alle NP di tutte le <b>funzioni di area vasta già conferite alle province dalla legislazione vigente</b> ; - <b>Soppressione</b> funzioni superflue<br>- attribuzione delle funzioni fondamentali della CM alle <b>Province</b> contermini di Caserta e Benevento e di Avellino e Salerno., purchè le esercitino in <b>forma associata</b>                                                                                                                                                                                                       | Conferma in capo alla CM di Napoli tutte le <b>funzioni di area vasta già conferite alle province dalla legislazione vigente</b> ; - si favorisce in capo alla CM e degli altri enti di area vasta delle funzioni di Sua, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive                                                                                   | Funzioni che richiedono esercizio unitario e non compatibili con i nuovi enti di secondo livello. Si esclude in ogni caso l'esercizio di funzioni operative o di gestione amministrativa in capo alla Regione                                                                                                                                                                                   |
| <b>LAZIO</b><br>Proposta di legge regionale concernente "Norme regionali di riallocazione delle funzioni amministrative già esercitate dalle Province alla luce della legge 7 aprile 2014, n.56 e successive modifiche" D.G.r. del 29/12/2014<br><br><a href="http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%2023.3.pdf">http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%2023.3.pdf</a>                                                                                                              | <b>Sviluppo economico e attività produttive:</b> funzioni e compiti amministrativi già conferiti dalla l.r. 14/1999 e dalle leggi di settore+funzioni connesse all'istituzione e spostamento mercati<br><b>Turismo:</b> funzioni e compiti amministrativi concernenti la classificazione degli stabilimenti balneari e rilascio attestato<br><b>Richiesta di attribuzione funzioni ai Comuni:</b> i Comuni singolarmente o in forma associata possono presentare richiesta di attribuzione delle funzioni alla Regione che valuta secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione | Promozione <b>intese e convenzioni tra Province</b> anche non confinanti per esercizio associato funzioni conferite dalla Regione; - <b>Servizi sociali:</b> funzioni relative al concorso per la realizzazione sistema informativo servizi sociali della Regione e funzioni di supporto al servizio di istruzione per i portatori handicap e assistenza ciechi e sordomuti - <b>Sport:</b> soppressione funzioni amministrative attribuite alle Province dalla l.r. 14/1999 - <b>Sviluppo economico e attività produttive:</b> funzioni e compiti amministrativi | <b>Servizi sociali:</b> : funzioni relative al concorso per la realizzazione sistema informativo servizi sociali della Regione e funzioni di supporto al servizio di istruzione per i portatori handicap e assistenza ciechi e sordomuti - <b>Sviluppo economico e attività produttive:</b> tutte le funzioni e compiti amministrativi già spettanti alla Provincia di Roma secondo la l.r. 14/1999 e dalla | <b>Turismo:</b> funzioni e compiti amministrativi già previsti dall'art. 75 l.r.14/1999 più funzioni prima spettanti alle Province: coordinamento, individuazione aree turistiche e prodotti tipici, albi ed elenchi provinciali, adozione piani promozione accoglienza turistica, attuazione interventi turistici di rilevanza provinciale, agenzie viggìo, associazioni, proloco, professioni |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>connessi alla pianificazione territoriale provinciale <b>Governo del territorio</b>: adozione PTPG (piano territoriale prov. di coordinamento)</p> <p><b>Turismo</b>: funzioni di vigilanza e controllo sulle Agenzie viaggio e di verifica.</p> <p><b>Agricoltura, caccia, pesca</b>: funzioni già conferite dalla l.r. 14/1999 e altre l.r. di settore <b>Beni culturali</b>: restano funzioni raccolta elaborazione dati e assistenza tecnico amministrativa agli enti locali</p> | <p>vigente normativa regionale di settore.</p> <p><b>Agricoltura, caccia, pesca</b>: funzioni e compiti conferiti alle Province più quelle riservate alla Regione</p> <p><b>Formazione professionale</b>: le funzioni già conferite alle Province <b>Beni culturali</b></p> | <p>turistiche, concessione contributi.</p> <p><b>Agricoltura, caccia, pesca</b>: funzioni connesse alla valutazione idoneità per iscrizione elenchi prov. agriturismo, tenuta elenco prov. turismo rurale</p> <p><b>Formazione professionale</b>: funzioni già previste dall'art. 158 l.r. 14/1999 più le funzioni di gestione strutture che realizzano progetti formativi e gestione corsi per qualificazione di base prima in capo alle Province. <b>Beni culturali</b></p> |
| <p><b>LIGURIA</b></p> <p><i>Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Delibera 167 del 30/12/2014"</i></p> <p><a href="http://www.semplificazione.regione.liguria.it/images/easyblog_images/83/dd_l_167.pdf">http://www.semplificazione.regione.liguria.it/images/easyblog_images/83/dd_l_167.pdf</a></p> <p><i>approvata dal Consiglio regionale della Liguria</i></p> <p>Legge n. 15/2015<br/>pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 15.04.2015</p> | <p>Funzioni in materia di <b>Sport, cultura e spettacolo</b> per quanto concerne i servizi di interesse locale; -</p> <p>Attribuzioni delle seguenti funzioni prima esercitate dalle Province: -attività controllo costruzioni in zone sismiche; -controllo del conglomerato cementizio armato Promozione esercizio funzioni in forma associata e tramite convenzioni con le Province e CM</p> | <p>Restano in capo alle Province, oltre alle funzioni fondamentali, le funzioni di polizia provinciale, centri per l'impiego e politiche attive lavoro fino all'emanazione di disposizioni nazionali. -funzioni di SUA per i Comuni -funzioni di assistenza tecnico amministrativa (in materia di servizio idrico integrato e gestione rifiuti)</p>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Trasferimento delle seguenti funzioni attualmente esercitate dalle Province: <b>Difesa del suolo; Turismo; Formazione professionale; Caccia e pesca; Sport, cultura e spettacolo</b> per quanto concerne le funzioni che richiedono esercizio unitario</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>LOMBARDIA</b></p> <p><i>Proposta di progetto di legge "Riforma del sistema delle autonomie della Regione in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56" D.G.R X/2992 del 30/12/2014</i></p> <p><a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=web&amp;cd=4&amp;ved=0CDMQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.aimb.it%2Ftiki-">http://www.google.it/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=web&amp;cd=4&amp;ved=0CDMQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.aimb.it%2Ftiki-</a></p>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Conferma in capo alle Province delle funzioni già conferite; Attribuzione alla <b>Provincia di Sondrio</b> (specificità montane) di ulteriori funzioni oltre a quelle fondamentali: - approvazione piano prov. gestione rifiuti e piano prov. delle cave; -funzioni amministrative sulle grandi derivazioni di acqua pubblica;</p>                                                                                                                                                   | <p>Conferimento funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali previste per valorizzarne il ruolo; -fino al conferimento di funzioni ulteriori la CM esercita le funzioni già conferite alla Provincia di Milano, incluse quelle riallocate in capo alla Regione.</p>    | <p>Trasferimento funzioni prima esercitate dalle Province in materia di: <b>agricoltura; foreste; caccia e pesca</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Ufficio legislativo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="http://download_file.php%3FfileId%3D42267&amp;ei=n7HkVKrw18zjO9n-gZgO&amp;usg=AFQjCNHXG8_bP78iiguV64bRNxn8WWi9AQ">download_file.php%3FfileId%3D42267&amp;ei=n7HkVKrw18zjO9n-gZgO&amp;usg=AFQjCNHXG8_bP78iiguV64bRNxn8WWi9AQ</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>MARCHE</b><br/>Proposta di legge regionale di iniziativa della giunta regionale concernente: <i>“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”</i> D.g.r. n.40 del 2/02/2015</p> <p><a href="http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdl/pdf/pdl470_9.pdf">http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdl/pdf/pdl470_9.pdf</a></p> <p><i>approvata dal Consiglio regionale delle Marche</i></p> <p>Legge n. 13/2015<br/>pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 16.04.2015</p> <p><a href="http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1882">http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1882</a></p> |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               | <p>Trasferimento delle funzioni prima esercitate dalle Province in materia di: turismo, informazione e accoglienza turistica; beni e attività culturali; trasporto pubblico locale; protezione civile; difesa del suolo; caccia; pesca nelle acque interne; formazione professionale; servizi sociali; farmacie; artigiano</p> |
| <p><b>MOLISE</b><br/>Ddl: principi per il riordino delle funzioni amministrative in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56, D.g.r. 759 del 31/12/2014</p> <p><a href="http://www.legislazionetecnica.it/1495939/fonte/deliberaz-gr-molise-31-12-2014-n-759">http://www.legislazionetecnica.it/1495939/fonte/deliberaz-gr-molise-31-12-2014-n-759</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | <p>Conferma in capo alle Province le funzioni amministrative non fondamentali già conferite dalla legge regionale; -assegnazione funzioni non fondamentali ulteriori delle province a soggetti più idonei a garantirne efficace ed efficiente esercizio</p> |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>PIEMONTE</b><br/>Ddl 86 del 30 dicembre 2014 <i>“Principi per il riordino delle funzioni amministrative in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56”</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>La legislazione di riordino può eccezionalmente attribuire ai Comuni, singoli o associati, funzioni già spettanti alle Province o ricondurre in capo alla Regione quelle che richiedono esercizio unitario</p> | <p>-Conferma in capo alle Province delle funzioni attualmente esercitate e conferite dalle relative leggi regionali.<br/>-Le funzioni relative a <b>servizio idrico integrato, gestione dei rifiuti urbani, attività</b></p>                                | <p>Conferma in capo alla Città metropolitana di Torino delle funzioni già conferite alla corrispondente Provincia, e di altre da individuare nel processo</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="http://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/dwd/news/ddl_regione_riordino_funzioni.pdf">http://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/dwd/news/ddl_regione_riordino_funzioni.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>estrattive, energia, formazione professionale e trasporto pubblico su gomma</b> sono esercitate da Province e Città metropolitana in base a <b>4 ambiti ottimali</b> : Novarese, Vercellese, Biellese e VCO; Astigiano e Alessandrino; Cuneese; Torinese. Le Province dei primi due ambiti eserciteranno <b>le funzioni obbligatoriamente in forma associata</b> . Alla Provincia di Verbano Cusio Ossola sono attribuite specifiche funzioni amministrative collegate allo sviluppo della montagna. | di riordino.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PUGLIA</b><br><b>DDL n. 37 del 30/12/2014</b><br><b>"Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative regionali del nuovo sistema delle autonomie locali della Puglia"</b><br><a href="http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9PubbGiss.nsf/0/3022CFD8A0812438C1257DC6003E01F9?OpenDocument">http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9PubbGiss.nsf/0/3022CFD8A0812438C1257DC6003E01F9?OpenDocument</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Le funzioni non fondamentali in materia di <b>politiche sociali</b> saranno esercitate dai Comuni in forma associata (in via subordinata dalle Nuove Province e dalla CM di Bari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Le funzioni e i compiti, già assegnati dalla Regione alle province, sono conferiti alle nuove province e alla città metropolitana di Bari; Funzioni in materia di <b>politiche attive del lavoro e formazione professionale</b> restano in capo alle nuove province fino all'emanazione di disposizioni nazionali.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              | Funzioni di <b>vigilanza sui comuni nelle materie di competenza regionale</b> prima esercitate dalle Province                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TOSCANA</b><br><b>Proposta di legge "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014,n.56. Modifiche alle leggi regionali 41/2005, 68/2011,43/2013"</b><br><a href="http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2015/pdl402_rel.pdf">http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2015/pdl402_rel.pdf</a><br><a href="http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2015/pdl402.pdf">http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2015/pdl402.pdf</a><br><a href="http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2015/pdl402_all.pdf">http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2015/pdl402_all.pdf</a><br><a href="http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2015/pdl402_al2.pdf">http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2015/pdl402_al2.pdf</a><br><a href="http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2015/pdl402_al3.pdf">http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2015/pdl402_al3.pdf</a><br><a href="http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2015/pdl402_al4.pdf">http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2015/pdl402_al4.pdf</a><br><b>approvata dal Consiglio regionale della Toscana</b> | Trasferimento funzioni da esercitare in forma associata in materia di: <b>turismo</b> (eccetto formazione professionale operatori e raccolta dati statistici); <b>sport; forestazione</b> (interventi pubblici forestali e attività amministrative e contabili); - Funzioni collegate alla <b>tenuta albi regionali terzo settore</b> ;<br>Sarà prevista la partecipazione delle comunità locali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione (conferenza sindaci-ambiti sub provinciali-provinc. Interprovinciali) | Le funzioni collegate alla materia del mercato del <b>lavoro</b> saranno oggetto di riordino dopo emanazione decreti jobs act. Funzioni collegate alla manutenzione delle <b>Strade regionali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nel territorio della CM le funzioni trasferite ai Comuni sono attribuiti alla CM. Funzioni in materia di <b>viabilità ed edilizia scolastica</b> (se i Comuni decideranno tramite convenzione in tal senso). | Trasferimento funzioni prima esercitate dalle Province e CM in materia di: <b>agricoltura</b> (anche quelle delegate alle Unioni); <b>forestazione</b> (eccetto le attività amministrative e contabili) ; <b>caccia e pesca; orientamento e formazione professionale; ambiente</b> (gestione rifiuti, difesa del suolo, tutela qualità aria, inquinamento acustico, tutela acque dall'inquinamento e autorizzazioni come Aia,Vas,Via e Aua); <b>energia; osservatorio sociale; strade regionali</b> (progettazione e costruzione di opere strategiche) -funzioni di autorità competente per applicazione sanzioni amministrative e relativi introiti rispetto alle funzioni trasferite; |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Legge n. 22/2015<br/>pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 06.03.2015</p> <p><a href="http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-03-03;22">http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-03-03;22</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>UMBRIA</b><br/>DDL "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Modificazioni normative. Preadozione 17 novembre 2014 8(testo modificato in data 19 gennaio 2015)</p> <p><a href="http://www.umbriadomani.it/politica-umbria/riordino-delle-province-competenze-e-personale-ecco-chi-va-e-chi-resta-la-giunta-regionale-approvala-riforma-30587/">http://www.umbriadomani.it/politica-umbria/riordino-delle-province-competenze-e-personale-ecco-chi-va-e-chi-resta-la-giunta-regionale-approvala-riforma-30587/</a><br/><a href="http://www.cal-umbria.it/cal/images/docs/DGRForme%20associativeT22.1.2015.pdf">http://www.cal-umbria.it/cal/images/docs/DGRForme%20associativeT22.1.2015.pdf</a></p> <p><i>approvata dal Consiglio regionale dell'Umbria</i></p> <p>Legge n. 10/2015<br/>pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 08.04.2015</p> <p><a href="http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=80810&amp;v=FI,TE,IS,VE,SA&amp;m=5">http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=80810&amp;v=FI,TE,IS,VE,SA&amp;m=5</a></p> | <p>Comuni e loro forme associate funzioni in materia di <b>sport, cultura, turismo, e sociale.</b></p> | <p>Funzioni in materia di <b>viabilità regionale, accertamenti di giacimenti di cava, trasporti e gestione delle risorse idriche</b> ad eccezione di quelle che ritornano alla Regione.</p>                                             |  | <p>Funzioni in materia di <b>governo del territorio</b> (approvazione piani regolatori, controlli sismici edifici ecc.); <b>ambiente ed energia</b> ( autorizzazioni impianti rifiuti e di energia da rinnovabili, Vas, Aia, inquinamento acustico, autorizzazioni idrauliche); <b>caccia e pesca; turismo; formazione professionale e politiche del lavoro;</b></p> |
| <p><b>VENETO</b><br/>"Norme per il riordino delle funzioni amministrative provinciali"</p> <p><a href="http://www.upiveneto.it/">http://www.upiveneto.it/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        | <p>Conferma in capo alle nuove Province delle funzioni già conferite alle Province dalle leggi regionali fino all'adozione delle leggi regionali di riordino (da adottare entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge)</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>Alla <b>provincia di Belluno</b>, oltre alle funzioni fondamentali ex art. 1 comma 85-86, sono assegnate ulteriori funzioni in quanto territorio montano (l. r. n.25/2014)</p> |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### Friuli VG

[http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Riforma\\_enti\\_locali/Allegati/Slides.pdf](http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Riforma_enti_locali/Allegati/Slides.pdf)

[http://www.provincia.udine.it/comunicazioneistituzionale/Documents/StudioCGIA\\_UPI%20FVG\\_15ott2014.pdf](http://www.provincia.udine.it/comunicazioneistituzionale/Documents/StudioCGIA_UPI%20FVG_15ott2014.pdf)

#### Emilia-Romagna

<http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/gennaio/regione-primo-incontro-per-il-riordino-istituzionale>

#### Basilicata

<http://www.giannirosa.com/attachments/article/403/DDL-34-2014.pdf.000.PDF>

<http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1120&id=1371241&value=consiglioInforma>

## **2.3 Il personale delle province**

I commi da 418 a 430 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) hanno dettato disposizioni in materia di personale in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane.

**La circolare n. 1 del 2015** del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha stabilito **le linee guida** in materia di attuazione delle suddette disposizioni.

In particolare, i commi 418 e 419 stabiliscono che le province e le città metropolitane concorrono al **contenimento della spesa pubblica** attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Con decreto ministeriale, da emanare entro il 15 febbraio 2015, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni *standard* (il decreto ministeriale non è stato ancora emanato).

Il comma 420 prevede **il divieto**, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province delle regioni a statuto ordinario:

- a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni della gestione dell'edilizia scolastica, della costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché della tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

- c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità;
- d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando.
- e) di attivare rapporti di lavoro: uffici di supporto agli organi di direzione politica e 110 incarichi a contratto;
- f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile;
- g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

I commi da 421 a 429 dispongono la **riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica**, rispettivamente, di province e città metropolitane con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la **mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni**, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione; alla copertura degli oneri, pari a 2 milioni nel 2015 e 3 milioni nel 2016 si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Si prevede, inoltre, che città metropolitane e province possano **finanziare temporaneamente** (nei limiti di 60 milioni di euro, a valere sul fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo) **il personale a tempo indeterminato e la proroga dei contratti a termine e flessibili dei servizi per l'impiego**, al fine di garantirne il regolare funzionamento anche in relazione all'attuazione della Garanzia giovani.

Più nel dettaglio:

- a) la **dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni ordinarie** é stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, ridotta, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 50% (30% per le province con territorio interamente montano e

confinanti con Paesi stranieri). Gli enti possono comunque deliberare una riduzione superiore;

- b) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è individuato il **personale che rimane assegnato agli enti** e quello da destinare alle **procedure di mobilità**, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente;
- c) le **procedure di mobilità del personale** interessato sono definite secondo criteri fissati con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il personale destinatario delle procedure di mobilità, che conserva la posizione giuridica ed economica maturata, è ricollocato, prioritariamente, ai sensi del comma 424 (ossia verso regioni ed enti locali) e, in via subordinata, ai sensi del comma 425 (ossia verso altre P.A.);
- d) per il **ricolloccamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali** si dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le **risorse per le assunzioni a tempo indeterminato**, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinarie dei processi di mobilità; inoltre, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilità. **Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto dei tetti di spesa di personale** (di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, in base al quale dal 2014 regioni ed enti locali devono, nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale, contenere le spese di personale "con riferimento al valore medio del triennio precedente");

- e) per il **ricolloccamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato**, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, sulla base di una **ricognizione dei posti disponibili** da parte del Dipartimento della funzione pubblica, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando **priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari**. Il Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Fino al completamento del procedimento di mobilità previsto dal presente comma le amministrazioni non possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato;
- f) si proroga (dal 31 dicembre 2016) al **31 dicembre 2018** il termine relativo alla **stabilizzazione dei precari della P.A.** In particolare, la disposizione proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (iscritti in apposito elenco regionale secondo criteri di "priorità");
- g) si prevede che nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province, con possibilità di **avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali** sulla base di apposite convenzioni;

- h) si prevede che nel caso in cui il personale interessato dalla mobilità non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si proceda a definire criteri e tempi di utilizzo di **forme contrattuali a tempo parziale** delle personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione; in caso di mancato completo riassorbimento dei soprannumeri, a conclusione dei processi di mobilità il personale è collocato in disponibilità, con esclusione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio, per la durata massima di ventiquattro mesi;
- i) il **comma 429** prevede che allo scopo di consentire il regolare **funzionamento dei servizi per l'impiego e l'attuazione della "Garanzia per i giovani"**, le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, possano **finanziare i rapporti di lavoro** a tempo indeterminato e prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente **indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali** e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento di tali rapporti di lavoro, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di **60 milioni di euro** (a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978), a **concedere anticipazioni delle quote**

**europee e di cofinanziamento nazionale** dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali; per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

**Tabella n. 4 - Il cronoprogramma relativo al personale delle Province previsto dalla Circolare n. 1 del 2015**

| SCADENZA                                                                     | ADEMPIMENTO                                                                                                                                                                                                   | ENTE PROCEDENTE                                                                                              | ATTO                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>31 gennaio 2015 oppure, ove necessario, 1° marzo</b>                      | Riduzione dotazione organica enti di area vasta e determinazione del valore finanziario della nuova dotazione organica (comma 421)                                                                            | Enti di area vasta                                                                                           | Trasmissione della delibera agli osservatori regionali                       |
| <b>31 gennaio 2015 oppure, ove necessario, 1° marzo</b>                      | Quantificazione finanziaria dei soprannumeri e ripartizione in relazione alle funzioni (comma 421)                                                                                                            | Enti di area vasta                                                                                           | Trasmissione della delibera agli osservatori regionali                       |
| <b>1° marzo 2015</b>                                                         | Determinazione piani riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale (comma 423)                                                                                                               | Enti di area vasta                                                                                           | Adozione dei piani e trasmissione agli osservatori provinciali               |
| <b>1° marzo 2015</b>                                                         | Eventuale rideterminazione in riduzione del valore finanziario della dotazione organica e in aumento del valore finanziario del soprannumero rispetto al punto 2                                              | Enti di area vasta                                                                                           | Trasmissione della delibera agli osservatori regionali                       |
| <b>1° marzo 2015</b>                                                         | Adozione del d.m. che fissa i criteri per le procedure di mobilità                                                                                                                                            | Ministro per la semplificazione e la P.A. e altri soggetti coinvolti (Autonomie, osservatori, parti sociali) | Decreto del Ministro                                                         |
| <b>31 marzo 2015</b>                                                         | Articolazione della dotazione organica del personale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti di area vasta (comma 423)                                                                      | Enti di area vasta                                                                                           | Adozione della dotazione organica e trasmissione agli osservatori regionali  |
| <b>31 marzo 2015 o termine derivante dal completamento degli adempimenti</b> | Elenco del personale che rimane assegnato all'ente di area vasta per l'esercizio delle funzioni fondamentali (comma 422)                                                                                      | Enti di area vasta                                                                                           | Adozione dell'elenco e trasmissione agli osservatori regionali e nazionale   |
| <b>31 marzo 2015 o termine derivante dal completamento degli adempimenti</b> | Elenco del personale distinto in relazione alle diverse procedure di mobilità di cui potrà essere destinatario:<br><br>Elenco del personale che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016 (comma 422) | Enti di area vasta                                                                                           | Adozione degli elenchi e trasmissione agli osservatori regionali e nazionale |
| <b>31 marzo 2015</b>                                                         | Verifica del rispetto degli obblighi di riduzione di cui al                                                                                                                                                   | Enti di area vasta                                                                                           | Comunicazione dei dati agli osservatori regionali                            |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                     | comma 421                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                           |
| <b>Entro i tempi di riordino delle funzioni con legge regionale</b> | Trasferimento del personale degli enti di area vasta alle regioni per le funzioni che, anteriormente alla legge 56/2014, erano nella titolarità delle regioni ed erano state delegate ai predetti enti con relativi trasferimenti finanziari (commi 422 e 423) | Enti di area vasta d'intesa con la Regione               | Cessione dei contratti di lavoro                          |
| <b>31 marzo 2015</b>                                                | Avvio rilevazioni domanda e offerta di mobilità                                                                                                                                                                                                                | Soggetti vigilati da amministrazioni centrali competenti | Messa in linea delle schede di rilevazione e del portale  |
| <b>31 dicembre 2016</b>                                             | Avvio contratti a tempo parziale con tutto il personale rimasto in servizio presso gli enti di area vasta (adibito a funzioni fondamentali o soprannumerario non ricollocato)                                                                                  | Enti di area vasta                                       | Comunicazione alle OO.SS.                                 |
| <b>30 gennaio 2017</b>                                              | Definizione di criteri e tempi per il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale                                                                                                                                                                           | Enti di area vasta                                       | Piano attuativo                                           |
| <b>31 marzo 2017</b>                                                | Dichiarazione di messa in disponibilità del personale in esubero                                                                                                                                                                                               | Enti di area vasta                                       | Comunicazione dell'elenco alle amministrazioni competenti |

### 3. Il Cronoprogramma delle scadenze

Il presente capo riporta una sintesi delle misure previste dalla legge Delrio che risultano già adottate e quelle che restano ancora da adottare nei prossimi mesi. In particolare:

#### 3.1 Le misure già adottate

Tabella n. 5 - Le misure adottate

| DATA                                 | Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Esito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 aprile 2014                        | Entrata in vigore della legge Delrio<br>Costituzione delle città metropolitane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 luglio 2014                        | 49 .....<br><i>"Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo."</i><br>..... | Decreto interministeriale 8 luglio 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 luglio 2014<br>(11 settembre 2014) | Termine <b>Accordo Stato Regioni</b> in conferenza unificata per l' <b>individuazione puntuale delle funzioni non fondamentali</b> di Province e Città metropolitane oggetto di riordino ( <i>art.1 c.91 L.56/2014</i> )                                                                                                                                                                                                                                                               | L'accordo disciplina:<br>- gli <b>impegni dello Stato e delle Regioni</b> ( <i>valutare</i> quali altre funzioni conferire alle CM tra quelle esercitate dalle omonime province, <i>riattribuire</i> ai Comuni le residue funzioni delle attuali Province definendo se debbano essere esercitate in forma singola o associata e, in questo ultimo caso, quali possano essere conferite alle Regioni);<br>- i <b>criteri di riordino delle funzioni non fondamentali</b> , o non riassegnate alle CM o alle NP o non riassorbite dalle Regioni (le funzioni devono essere attribuite <i>ai Comuni o alle loro forme associative</i> , anche definendo ambiti territoriali e soglie demografiche o sopprese o rimodulate; valorizzazione delle <i>autonomie funzionali</i> e delle espressioni della società civile attive nell'erogazione di servizi pubblici; in capo alle Province-enti di area vasta devono essere mantenute unicamente le funzioni fondamentali)<br>- impegna lo <b>Stato</b> al riordino di tre funzioni inerenti <b>la tutela delle minoranze linguistiche</b> ;<br>- impegna le <b>Regioni</b> a <b>provvedere per tutte le altre materie di competenza legislativa concorrente ed esclusiva, con proprie leggi di riordino da adottare entro il 31 dicembre 2014. Il riordino delle funzioni non fondamentali può quindi dare esiti differenziati nelle diverse Regioni italiane.</b> - è prevista l'istituzione di un Osservatorio nazionale e di un Osservatorio per ogni Regione per la ricognizione delle funzioni oggetto di riordino. - le leggi regionali di |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | riordino siano adottate sentiti gli Osservatori regionali, e previa consultazione dei Consigli delle Autonomie locali o altri organi di concertazione inter-istituzionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 luglio 2014<br>(26 settembre 2014)   | Termine adozione <b>DPCM sui criteri per individuare beni e risorse connessi con l'esercizio delle funzioni provinciali</b> (art.1 c.92 L.56/2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il DPCM ha stabilito i tempi del processo di riordino consistente nella mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, fondamentali e non, esercitate dalle Province con riferimento alla data dell'8 aprile. Le province sono obbligate ad effettuare la mappatura entro il 27 Novembre 2014 e gli Osservatori regionali devono approvarla entro il 12 Dicembre 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30 settembre 2014                      | Termine dei lavori della proposta di statuto da parte della conferenza statutaria (art. c.13 L.56/2014)<br>L'art. 19 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, in sede di conversione, ha soppresso il comma 13 dell'art. 1 della legge 56/2014, eliminando, pertanto, la Conferenza statutaria, originariamente chiamata a redigere una proposta di statuto della Città metropolitana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | <p><b>Commi 8, 14 e 15 sui poteri consigli metropolitani</b></p> <p><b>Commi 29 e 37 sulla proclamazione degli eletti, prima convocazione e presidenza del consiglio metropolitano</b></p> <p><b>Comma 66 sui poteri del presidente della provincia</b></p> <p><b>Comma 82 sull'insediamento presidenti delle province e dei consigli provinciali</b></p> <p><b>Comma 86 sul funzionamento degli organi provinciali in attesa dell'approvazione del nuovo statuto e disciplina delle province montane</b></p> <p><b>Inoltre sui rapporti tra sindaco e consiglio metropolitano e tra presidente e consiglio provinciale e sull'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Nota n. 1 del 23/10/2014</b><br/>del Ministro affari regionali<br/>Chiarimenti in merito talune problematiche sulle funzioni dei nuovi organi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30 settembre 2014<br>(12 ottobre 2014) | <p>15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. <b>Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto.</b></p> <p>16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. <b>Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia.</b> Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.</p> <p>17. In caso di mancata approvazione dello statuto <b>entro il 30 giugno 2015</b> si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p> <p>18. La città metropolitana di <b>Reggio Calabria</b> è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del</p> | <p><b>STATUTI APPROVATI CITTA' METROPOLITANE:</b></p> <p><u><b>BARI, MILANO, ROMA, BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA</b></u></p> <p>TORINO (presentata bozza da approvare entro marzo)</p> <p><u><b>VENEZIA</b></u> scioglimento anticipato del consiglio comunale. Elezioni previste per il <b>24/5/2015</b></p> <p>La città metropolitana di <b>Venezia</b> subentrerà alla provincia omonima dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assumerà le funzioni di sindaco metropolitano e si insedierà la conferenza metropolitana che approverà lo statuto della città metropolitana nei successivi 120 giorni;</p> <p>Dal 1° gennaio 2015 le attività a cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia saranno</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | assicurate da un commissario.<br><br><u>NAPOLI</u> : insediata la Commissione che dovrà redigere lo Statuto<br><br><u>REGGIO CALABRIA</u> (speciale procedura prevista dal comma 18) <b>Ancora non si è costituita la città metropolitana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 gennaio 2015 | Le Città metropolitane subentrano alle Province e svolgono le funzioni metropolitane (art.1 c.16 L.56/2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 gennaio 2015 | Per le <b>Province</b> delle RSO, a partire da questa data, è <b>vietato</b> ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni istituzionali, effettuare spese per convegni e rappresentanza, assumere a tempo indeterminato, attivare consulenze (art. 1 c.420 Legge Stabilità 2015) <b>Province e Città metropolitane</b> a decorrere da tale data dovranno ridefinire la <b>dotazione organica</b> degli enti considerando che la spesa relativa al personale di ruolo è ridotta del <b>50%</b> per le Province e del <b>30%</b> per le Città metropolitane (art. c.421 Legge stabilità 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30 giugno 2015 | 79. In sede di prima applicazione della presente legge, <b>l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ... (OMISSIS)</b><br>81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie <b>entro il 30 giugno 2015</b> si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.<br>83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), <b>l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie</b> conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. | Dal mese di ottobre, dopo l'elezione dei nuovi organi di governo in 64 Province, è stata avviata la discussione per la <b>revisione degli statuti provinciali</b> . Sulla base degli incontri di formazione e approfondimento e del confronto che è stato avviato a livello nazionale e nei territori, grazie al supporto delle Unioni regionali, l'Unione delle Province d'Italia ha elaborato i <b>contributi allegati</b> , che hanno la finalità di affrontare i punti essenziali dell'attività di revisione degli statuti provincia                                               |
|                | 91.92.93.94. Individuazione delle <b>funzioni</b> di competenza statale e regionale diverse da quelle fondamentali <b>da trasferire dalle province</b> agli enti subentranti.<br>95. La regione, <b>entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge</b> , provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DPCM 26 settembre 2014<br>Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.<br><br>Circolare n. 1 del 30 gennaio 2015 del Ministro della semplificazione e PA e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie<br>Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n.190 |
|                | 89. ... (OMISSIS) ...<br><br>Nell'ambito del processo di trasferimento delle funzioni delle province e delle città metropolitane (c. 89) viene prevista la facoltà di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui in scadenza nell'anno 2015 non trasferiti al MEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Circolare n. 1 del 30 gennaio 2015 del Ministro della semplificazione e PA e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie<br>Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n.190                                                                                                                                                                                             |

### 3.2 Le misure ancora da adottare

**Tabella n. 6 - Le misure da adottare**

| DATA                                                                                                  | Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 marzo 2015                                                                                         | Termine entro il quale deve essere <b>individuato il personale che resta assegnato agli enti e quello invece da destinare alla mobilità</b> . La mobilità decorre dunque dal 1 aprile 2015 ( <i>art. c.422 Legge stabilità 2015</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 aprile 2015                                                                                         | <b>Apertura mobilità</b> : le Regioni e gli enti locali con posti disponibili devono prima di tutto attingere al personale di Province e CM ( <i>art.1 c 424 Legge stabilità 2015</i> ) La funzione pubblica avvia un processo di ricognizione dei posti liberi nelle amministrazioni statali da poter destinare alla ricollocazione del personale in mobilità delle Province e Città Metropolitane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30 giugno 2015                                                                                        | In caso di mancata approvazione dello <b>statuto delle CM</b> entro questa data, si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 novembre 2015<br><br>DPCM 26 settembre 2014 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2014) | 97. Il Governo è delegato ad adottare, <b>entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> di cui al comma 92, <b>uno o più decreti legislativi</b> , previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:<br>a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;<br>b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 aprile 2015                                                                                         | 140. Il Governo è delegato ad adottare, <b>entro un anno dalla data di entrata in vigore</b> della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, <b>un decreto legislativo</b> recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il <b>comune di Campione d'Italia</b> , secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 aprile 2015                                                                                         | 144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge <b>entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entro il 31 Dicembre 2014 sono stati adottati in Giunta i DDL di riordino delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto. Negli ultimi mesi sono state elaborate anche le proposte di legge della Regione Toscana e Marche, che ora attendono di passare all'esame del Consiglio prima di essere definitivamente adottate. Mancano Emilia Romagna, Calabria e Basilicata. |
| 7 aprile 2015                                                                                         | 145. <b>Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge</b> , le regioni a statuto speciale <b>Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana</b> adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 | a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                 | 147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni <b>entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge</b> ; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, <b>il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.</b> |  |
|                 | 149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi <b>programmi di attività</b> contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 30 gennaio 2017 | Se dopo il processo di ricollocamento al 31.12.2016 c'è ancora personale non collocato, in accordo con i sindacati province e CM definiscono criteri e tempi di utilizzo part time del personale ( <i>art.1 c.428 Legge stabilità 2015</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |



## **PARTE II**

### **LE PROBLEMATICHE EMERSE IN SEDE DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA**

#### **4. Le problematiche emerse in sede di attuazione della riforma<sup>2</sup>**

La legge n. 56 del 2014 di riforma delle province e di istituzione delle città metropolitane, ha individuato nel 2015 l'anno di attuazione della riforma, prevedendo al tale scopo un dettagliato cronoprogramma di adempimenti.

I tempi di attuazione della legge Delrio rischiano, tuttavia, di non essere rispettati in ragione di talune problematiche emerse nel percorso delineato: in primo luogo, il ritardo accumulato nell'adozione delle leggi regionali di riordino e, in secondo luogo, per gli effetti delle norme adottate nella legge di stabilità che hanno modificato i criteri per l'individuazione delle risorse umane da trasferire ad altri enti e ridotto le risorse a disposizione del bilancio delle province e delle città metropolitane, per un ammontare pari ad 1 miliardo di euro per l'anno 2015, a 2 miliardi di euro per il 2016 e a 3 miliardi di euro nel 2017, rallentando per tale via il processo di attuazione della riforma.

Se il 2015 deve essere l'anno di attuazione della riforma, Governo, regioni e comuni, insieme alle province ed alle città metropolitane, devono trovare soluzioni adeguate al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Come accennato in precedenza, la legge Delrio prevede, fra gli altri, 4 passaggi fondamentali:

1) l'elezione degli organi di secondo livello e la costituzione delle città metropolitane;

---

<sup>2</sup> La prima stesura del capitolo a cura dei Sen. Magda Zanoni, Mauro Del Barba, Claudio Broglia, Federico Fornaro e Giorgio Pagliari

2) la costruzione, attraverso gli statuti, della nuova fisionomia degli enti provinciali e delle Città metropolitane;

3) la definizione delle funzioni fondamentali dei nuovi enti provinciali e delle città metropolitane; la definizione delle funzioni trasferite dalle Regione e di quelle che debbono essere trasferite a regioni e comuni;

4) la ricollocazione conseguente dei servizi, del personale, delle risorse e del patrimonio agli altri enti.

Finora, l'unica disposizione pienamente attuata è stata il cambio alla guida degli organi politici.

I presidenti di provincia di 64 enti sono oggi i sindaci, le giunte sono state cancellate e i consigli provinciali sono costituiti da amministratori comunali e si sono insediate le assemblee dei sindaci.

Le città metropolitane sono quasi tutte costituite e già sono entrate in funzione (tranne Venezia e Reggio Calabria).

Il passaggio riguardante l'adozione dei nuovi statuti delle province, seppure ancora parzialmente attuato, dovrebbe rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma. Infatti, come previsto dall'art. 1, comma 81, della legge 7 aprile 2014, n. 56, i nuovi statuti provinciali devono essere approvati *“entro il 31 dicembre 2014”* ma l'assemblea dei sindaci ha tempo approvare le modifiche statutarie fino al *“30 giugno 2015”*. A partire da questo termine ulteriore scatta l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 8 della legge 131/03. Gran parte delle assemblee provinciali sono attualmente impegnate nell'apportare modifiche al testo approvato, ma non si registrano sul tema particolari criticità.

Sette città metropolitane hanno concluso la fase di elaborazione ed approvazione dello statuto.

Tutto il resto della Riforma deve essere ancora attuato o addirittura avviato. In particolare:

1) Solo quattro regioni (Toscana, Liguria, Marche e Umbria) hanno approvato in via definitiva una legge di ridefinizione delle funzioni delle province e allo stato attuale province e città metropolitane continuano ad esercitare tutte le funzioni fondamentali di cui alla legge Delrio e quelle trasferite o delegate dalle Regioni. Nelle altre regioni le giunte hanno approvato i disegni di legge di riordino ma i testi sono ancora all'esame del consiglio regionale, e in alcuni casi sono ancora lontani dall'essere approvati.

Inoltre, dal confronto fra le proposte di legge presentate dalle regioni (v. tabella n. 3 a pag. 24 e ss.) emergono diverse criticità e prima fra tutte la spinta a riaccentrare funzioni amministrative senza dare seguito al riordino. Una scelta che appare del tutto contraria alla direzione tratteggiata dalla legge n. 56/14, che aveva posto particolare attenzione al ruolo dei Comuni. Anche rispetto alle città metropolitane, le Regioni non hanno colto l'importanza della nascita del nuovo ente, non assegnando funzioni aggiuntive tipiche di un'istituzione vocata allo sviluppo economico integrato del territorio. Nella discussione in atto nei consigli regionali, non sembrano emergere modifiche significative ai testi approvati dalle giunte e le questioni relative alla semplificazione dei processi, al miglioramento dell'efficienza dei servizi ai cittadini, al rafforzamento del ruolo delle città metropolitane, allo spostamento verso i comuni di tutte le funzioni di prossimità e alla valorizzazione degli enti di area vasta con funzioni tipiche del governo del territorio, sono lontane dall'essere portate a compimento secondo lo spirito originario della legge Delrio;

2) la ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane, che riguarda circa 20.000 dipendenti, presenta numerose difficoltà, non solo di natura procedurale, anche a seguito della pubblicazione della circolare dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie n. 1 del 2015.

A complicare la situazione è intervenuta la legge di stabilità per l'anno 2015, che ha riservato alle province ed alle città metropolitane alcuni interventi specifici. In particolare:

1) la riduzione delle spese correnti per un ammontare pari ad 1 miliardo nel 2015, di 2 miliardi nel 2016 e di 3 miliardi nel 2017;

2) il contenimento della spesa per la dotazione organica del personale delle province al 50 per cento di quella sostenuta per il personale di ruolo alla data dell'8 aprile 2014 e al 30 per cento nelle città metropolitane;

3) una serie di misure volte alla ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane in soprannumero, rispetto alle funzioni fondamentali, stimato in 20.000 unità, attraverso procedure di mobilità verso tutte le amministrazioni pubbliche, alle quali viene fatto divieto nel frattempo di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a pena nullità.

In conseguenza di tali interventi, stanno emergendo alcune problematiche che sono affrontate nei prossimi paragrafi.

#### **4.1 Il rischio di predissesto e di dissesto finanziario per numerose province e città metropolitane**

Una prima conseguenza degli interventi della legge di stabilità è il rischio di dissesto e di pre-dissesto di gran parte delle nuove province e delle città metropolitane.

La contrazione delle entrate delle province e delle città metropolitane, legate quasi esclusivamente all'auto (RCA e bollo auto), i contributi obbligatori allo stato imposti alle province a partire dal 2012 (DI 55/2012, DI 66/2014, Legge di stabilità 2015), che valgono quasi il 50 per cento delle entrate, i tagli centrali e regionali comportano **l'impossibilità di approvare bilanci** e di raggiungere una situazione di equilibrio finanziario e di conseguenza il mancato rispetto dei vincoli del Patto di stabilità.

In conseguenza delle predette misure, il nesso tra esercizio delle funzioni fondamentali, risorse occorrenti al funzionamento e il personale che dovrebbe svolgerle rischia di venire meno.

Con l'apertura della procedura di pre-dissesto, infatti, si avvia una fase che dovrebbe consentire alle amministrazioni in carica di tentare di riequilibrare i bilanci e, tuttavia, in assenza di nuove entrate e in presenza di un limitato raggio di azione rispetto ai beni immobili e strumentali disponibili, l'esito della procedura è di fatto segnato e le conseguenze sull'erogazione dei servizi si prefigurano pesanti e con **un ampio taglio di servizi essenziali già a partire dai prossimi mesi**.

Ad oggi, risulta che province e città metropolitane, senza distinzioni territoriali, pur avendo centrato gli obiettivi del Patto di stabilità 2014, si stanno predisponendo per avviare le procedure per il riconoscimento della situazione di predissesto.

Per quelle già in stato di predissesto nel 2014, la situazione volge inevitabilmente verso il dissesto finanziario dell'ente.

#### **4.2 L'assenza di adeguate risorse per il funzionamento delle città metropolitane e delle province montane**

Il taglio di risorse previsto dalla legge di stabilità per un ammontare pari ad 1 miliardo nel 2015, di 2 miliardi nel 2016 e di 3 miliardi nel 2017 ricomprendono anche i tagli alle città metropolitane e alle province montane.

Allo stato attuale non si conosce ancora la quota del taglio che sarà posta a carico delle città metropolitane (secondo l'Anci dovrebbe essere con un rapporto di 80 (province) a 20 (città metropolitane) e quella posta a carico delle province montane, che a differenza delle nuove province assumono nuove funzioni.

Il taglio delle risorse, a fronte delle funzioni poste a carico delle città metropolitane, molto maggiori di quelle riconosciute alle province, non è sopportabile e **mette a forte rischio l'erogazioni di servizi in aree territoriali riconosciute anche dalla legge Delrio come fondamentali per l'economia nazionale.**

Città metropolitane come Torino, Milano, Roma, Napoli, solo per citare quelle più grandi in termini territoriali e di popolazione, rappresentano una porzione fondamentale del PIL del Paese e le funzioni ad esse assegnate sono fondamentali per lo sviluppo e la competitività del Paese.

In assenza di adeguate risorse, pertanto, a risentirne, non saranno solo le amministrazioni e i cittadini, ma anche il tessuto imprenditoriale e l'economia nazionale.

Analogamente, le province montane devono far fronte ad una serie di impegni che non sono compatibili con i previsti tagli delle risorse a disposizione.

#### **4.3 Il blocco dei servizi e il rallentamento del passaggio delle funzioni diverse da quelle fondamentali a regioni ed enti locali**

Nel 2014, per garantire i servizi, le province e le città metropolitane, hanno speso oltre 3 miliardi di euro. A seguito degli interventi della legge di stabilità, con il taglio del 33% delle risorse per il 2015, le province non sono più in grado di esercitare le funzioni fondamentali e ora iniziano a profilarsi diverse situazioni di riduzione drastica dei servizi.

**Per di più, le regioni e i comuni, anch'essi sottoposti a forti riduzioni di spese, non dispongono di risorse aggiuntive per supplire e intervenire in luogo delle province per garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini.**

*Tabella n. 7 - Andamento della spesa per servizi delle province*

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SPESA SERVIZI 2013</b>                      | <b>3,63 MILIARDI</b>   |
| <b>Tagli D.L. n. 66</b>                        | <i>-0,444 miliardi</i> |
| <b>SPESA SERVIZI 2014</b>                      | <b>3,186 MILIARDI</b>  |
| <b>Tagli Legge Stabilità + spending review</b> | <i>-1,180 miliardi</i> |
| <b>SPESA SERVIZI 2015</b>                      | <b>2 MILIARDI</b>      |
| <b>Tagli Legge stabilità per anno 2016</b>     | <i>- 1 miliardo</i>    |
| <b>SPESA SERVIZI 2016</b>                      | <b>1 MILIARDO</b>      |
| <b>Tagli Legge stabilità per anno 2017</b>     | <i>- 1 miliardo</i>    |
| <b>SPESA SERVIZI 2017</b>                      | <b>0</b>               |

*Fonte: Upi*

Si tratta di garantire *in primis* la continuità di funzioni fondamentali come la pianificazione territoriale, dei servizi di trasporto in ambito provinciale, della gestione e manutenzione delle strade provinciali e della regolazione della circolazione stradale, la programmazione della rete scolastica e la gestione

dell'edilizia scolastica, l'assistenza ai comuni e il controllo dei fenomeni discriminatori.

Particolarmente grave è la situazione della gestione e della manutenzione e messa in sicurezza delle strade. Province e città metropolitane gestiscono, infatti, circa 130.000 chilometri di strade che costituiscono il 70% della viabilità nazionale e di queste circa 38.000 sono strade montane (dove sono fondamentali i servizi sgombraneve e antigelo).

Numerose strade a diretta gestione delle province sono state recentemente chiuse al traffico, in particolare nelle zone montane, così come si iniziano a registrare chiusure di trafori e gallerie, anch'esse gestite dalle province, la cui manutenzione non è più possibile per assenza di risorse.

Non meno grave è la situazione che riguarda la gestione ordinaria e la messa in sicurezza delle scuole. Si tratta di 5.100 scuole superiori nelle quali studiano 2,5 milioni di studenti (affitti, riscaldamento, pulizia, arredo, messa in sicurezza...)

Analogamente, l'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali stanno entrando in crisi con gravi ripercussioni di carattere sociale ed economico. Si tratta di servizi importanti quali l'assistenza ai disabili, ai non vedenti e ai sordomuti, il diritto allo studio, la formazione professionale, le politiche del lavoro, i centri per l'impiego, le biblioteche, la cultura, il turismo, le azioni a tutela del territorio affidate agli uffici dei geni civili, i servizi per l'agricoltura, le attività produttive ed altri ancora restano privi di finanziamento.

In sostanza si sta aprendo il problema di assicurare la continuità amministrativa nell'esercizio delle funzioni, nelle more della piena attuazione della riforma.

Inoltre, con i tagli previsti per il 2016 e 2017, si apre un problema in prospettiva di difficile soluzione. Non si comprende, infatti, come potranno essere esercitate le funzioni fondamentali nel 2016 con soltanto un miliardo a disposizione e nel 2017 in assenza di risorse.

#### **4.4 Il personale in esubero delle province e delle città metropolitane**

Al passaggio delle funzioni diverse da quelle fondamentali verso regioni e comuni è strettamente legato il trasferimento agli enti subentranti dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali, organizzative e del personale, attinenti alle funzioni medesime.

Se da un lato, il passaggio dei beni agli enti subentranti non sta sollevando particolari problematiche, dall'altro, quello del passaggio del personale a regioni e comuni si sta rilevando particolarmente complicato.

Si tratta di circa 20.000 dipendenti in esubero, di cui 5.000 dovrebbero transitare verso i centri per l'impiego.

Fino al trasferimento presso altri enti (ad esempio l'agenzia nazionale dei centri per l'impiego) o alla loro ricollocazione gli oneri sono a carico di province e città metropolitane, senza alcun effettivo risparmio per il 2015.

La legge di stabilità per l'anno 2015, è intervenuta sul tema del personale delle province e città metropolitane (ma anche dei comuni e delle regioni) riscrivendo, di fatto, tempi e modalità per l'attuazione della riforma Delrio su tale tematica.

In sintesi, **il personale di province e città metropolitane in soprannumero rispetto alle funzioni fondamentali dovrà essere ricollocato attraverso procedure di mobilità che coinvolgono tutte le amministrazioni pubbliche e alle quali è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato.**

**Si apre, pertanto, una procedura che, discostandosi nettamente dalle previsioni della legge n. 56 del 2014, mira a ricondurre il problema della ricollocazione del personale delle province in quello più ampio della mobilità dell'intero settore pubblico.**

**Per quanto riguarda le province e le città metropolitane**, a seguito della circolare n. 1 del 2015, **si è previsto che** le amministrazioni interessate debbano deliberare la riduzione delle dotazioni organiche e delle relative risorse finanziarie con ripartizione in relazione alle funzioni e che **entro il 31 marzo debbano predisporre l'elenco nominativo del personale che resta nell'ente di area vasta e di quello destinatario delle procedure di mobilità.** Il 31 marzo è passato e sulle leggi regionali di riordino delle funzioni, in precedenza, si è fatto il punto della situazione; in assenza della definizione delle funzioni è difficile procedere all'elenco nominativo del personale in mobilità.

In tale ambito, pertanto, si aprono alcune questioni importanti che devono essere efficacemente gestite sia per il successo del processo di riordino, sia per evitare situazioni di conflittualità tra amministrazioni e dipendenti.

La prima questione è come si procede dalla definizione **della dotazione organica all'individuazione dell'elenco nominativo del personale da trasferire.** La seconda questione riguarda **la possibilità o meno di fare delle mobilità fino a quando non c'è l'elenco nominativo.** Per rispondere alla prima questione occorre in primo luogo chiarire che le scelte sulla dotazione organica e sul personale da mettere in mobilità

sono decisioni effettuate in piena autonomia dagli enti in base ai principi del Dlgs 165/2001, in relazione alla riorganizzazione interna innescata dai processi di riordino. In questo contesto, il principio base che deve ispirare le decisioni di riorganizzazione degli enti, tanto logico dal punto di vista organizzativo quanto chiaramente espresso dalla legge 56/2014 e ribadito dalle linee guida, è che **le risorse sono correlate alle funzioni**.

Partendo da questo principio:

- a) la ridefinizione della dotazione organica avviene nel contesto del piano di riassetto delle province da approvare entro il 1° marzo (e non entro il 31 gennaio);
- b) dal punto di vista quantitativo, la dotazione organica deve essere ridotta come spesa del 50% per le province e del 30% per le città metropolitane con riferimento della spesa del personale di ruolo alla data dell'8 aprile 2014;
- c) dal punto di vista qualitativo, sulla base del principio che **le risorse seguono le funzioni**, la ripartizione della spesa per le diverse funzioni tiene conto dell'articolazione della dotazione organica che sarà definita sulla base delle risorse umane già destinate alle diverse funzioni. Ciò vale tanto per le risorse destinate alle funzioni fondamentali che per quelle destinate alle funzioni diverse e conseguentemente soggette a procedure di mobilità;
- d) in relazione alla definizione della dotazione organica, da farsi entro il 1° marzo con il piano di riassetto, l'identificazione delle liste nominative, da effettuarsi entro il 31 marzo in sede di osservatorio regionale, avviene in maniera abbastanza "agevole", individuando il personale che effettivamente occupa le posizioni/profilati previste in dotazione organica.

**L'elenco nominativo degli esuberanti (che doveva essere approvato entro il 31 marzo), dovrà essere definito sulla base di quanto stabilito in sede di osservatorio** (che gioca un ruolo cruciale nella partita del riordino) e tenuto conto delle linee guida della Funzione pubblica. In particolare **gli osservatori dovranno stabilire i criteri, la quota di personale appartenente alle funzioni a suo tempo delegate** (con relative risorse finanziarie) **che può essere trasferita direttamente alla regione con aumento della sua dotazione organica**. Questo personale costituirà un primo gruppo dell'elenco. Un secondo gruppo dell'elenco sarà costituito dal personale che svolgeva funzioni non fondamentali e non delegate dalla regione, che potrà essere trasferito presso la regione, i suoi enti e gli enti locali che dovranno assumere, anche con incremento della dotazione organica, in ragione delle loro facoltà assunzionali.

Fuori dal predetto elenco dovrebbero rimanere il **personale della polizia provinciale, quello dei centri per l'impiego e il personale che si prevede di poter collocare in riposo entro il 31 dicembre 2016**. Da quel momento e per i prossimi due anni, sulla base dei criteri per la mobilità fissati con un Dpcm da approvare alla stessa data, si attiverà il processo di riordino. Nel prossimi mesi la situazione del personale delle province può tuttavia essere soggetta a variazioni. Se, infatti, a valere sulle risorse del 2015 e 2016 non sono consentite dalla norma e dalla circolare né la possibilità di bandire nuovi concorsi né quella di effettuare nuove mobilità, la circolare stessa prevede due ragionevoli eccezioni:

- le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 che possono essere concluse;
- le procedure di mobilità riservata esclusivamente a personale di ruolo degli enti di area vasta, per il quale è consentito agli enti di indire specifici bandi. Queste due

eccezioni, peraltro temporanee, hanno lo scopo evidente di favorire e accelerare il processo di ricollocamento del personale.

**Per quanto riguarda i comuni e le regioni**, ovvero gli enti che dovranno assumere una quota consistente del personale in esubero delle province, la circolare n. 1 del 2015 del Ministro della funzione pubblica non ha rimosso tutti i dubbi e le criticità.

Secondo quanto previsto dalla circolare, la situazione è ora a carico di regioni ed enti locali, ai quali la legge di stabilità impone di **destinare tutte le facoltà assunzionali 2015 e 2016 a favore dei vincitori di concorsi non ancora nominati**, ma la cui graduatoria deve essere in vigore al 1° gennaio 2015. Finiti i vincitori dei concorsi, le restanti assunzioni disponibili deve essere destinato appunto ad assorbire i dipendenti delle Province che non hanno trovato posto nell'area vasta o in Regione. Su tale procedura, tuttavia, restano ferme le richieste di chiarimento sollevate da Regioni e Comuni, in particolare su:

- *assunzione di profili necessari a garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali e possibilità di indire nuovi concorsi per profili infungibili*

La circolare n. 1/2015 dà una lettura restrittiva dei vincoli contenuti nella legge 190/2014 e, di conseguenza, non lascia spazi ai Comuni e alle Unioni in merito alla possibilità di poter procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per quei profili qualificati necessari a garantire lo svolgimento di funzioni essenziali e che non possono essere svolti dal personale in mobilità delle province.

Da una più attenta analisi dei contenuti della circolare, **non appare, infatti del tutto chiaro se per i profili infungibili, intendendo come tali quelli di cui le province non sono dotate, i comuni e le unioni dei comuni e le regioni possano dare corso ad**

**assunzioni non solo di idonei in concorsi già indetti, ma anche all'indizione di nuovi concorsi.**

- *garanzia degli spazi di autonomia a regioni e comuni per le assunzioni di personale con specifiche qualifiche professionali e tecniche*

Viceversa, il forzare l'attenzione sulla necessità che tutta la spesa per le nuove assunzioni del 2015 e 2016 sia diretta solamente ai vincitori dei concorsi e alla sistemazione del personale in sovrannumero di provincie e città metropolitane limita in misura pressoché piena gli spazi di autonomia delle singole amministrazioni, con ciò andando ad incidere sul livello di efficienza funzionale delle amministrazioni locali coinvolte, comprimendo ad esempio la facoltà di assumere personale con specifiche qualifiche professionali e tecniche (ad esempio: vigili urbani, personale asili, ...).

È comunque evidente che occorre fare chiarezza sull'applicazione del dettato legislativo, tanto più considerando che la sanzione in caso di inosservanza è assai dura: infatti è prevista la nullità (che travolge l'assunzione e determina la maturazione di responsabilità amministrativa). E occorre fare presto perché in molte amministrazioni comunali vi sono esigenze di assunzioni urgenti per garantire la erogazione di servizi essenziali.

## 5. Le possibili soluzioni per il rilancio e il completamento della riforma

La mancanza di risorse che si è venuta a creare a seguito dell'intervento della legge di stabilità, connesso al rischio di predissesto di province e città metropolitane, il ritardato passaggio delle funzioni non fondamentali e la situazione che si è venuta a creare con riguardo al personale delle province, rischiano di **rallentare fortemente il processo di riforma delle province e di travolgere il cronoprogramma previsto.**

L'emergenza che si è venuta a creare non investe soltanto province e città metropolitane, ma riguarda più in generale tutti i sistemi di governo e amministrazione del territorio, e ricade pertanto anche su regioni, e comuni, con conseguenze anche di natura finanziaria.

Un primo passo per affrontare la situazione è quello di **superare l'emergenza dei bilanci di province e città metropolitane**, in modo da garantire il pieno esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi, a partire dalla mobilità e dalle scuole. In particolare, nell'immediato:

- 1) si dovrebbe procedere almeno ad una cancellazione delle sanzioni per sforamento del Patto di stabilità 2014, se non a mitigare l'impatto dei tagli di bilancio programmati dalla legge di stabilità;
- 2) per quanto riguarda il patto di stabilità per gli anni dal 2015 al 2017, si dovrebbe almeno portare fuori dal computo le spese sostenute per interventi di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, delle strade e per il dissesto idrogeologico;

3) occorre prevedere specifici interventi di sostegno per le province e città metropolitane che non sono assolutamente in grado di far fronte alla situazione in essere e che sono in procinto di avviare le procedure di pre-dissesto.

In prospettiva, occorre definire il budget a disposizione per l'erogazione dei servizi, tenuto conto che nel 2016 le risorse a loro disposizione sono in progressiva ulteriore diminuzione. Nel 2017, senza risorse, i servizi non potranno essere erogati.

Occorre poi prendere in considerazione e trovare soluzione ad un problema che sta emergendo in tutta evidenza in questi mesi e che riguarda la **responsabilità civile e penale dei dirigenti di province e città metropolitane** a fronte di possibili interventi della magistratura in caso di mancato adempimento degli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade e territorio. Da un lato, per le ragioni precedentemente esposte, i dirigenti si trovano impossibilitati ad agire ed intervenire in assenza di risorse finanziarie e, dall'altro, sono tenuti a garantire l'incolumità dei cittadini che transitano sulle strade provinciali o che frequentano le scuole. In caso di incidente o denunce dovranno rispondere di fronte alla magistratura per gli atti compiuti o non compiuti, senza che via sia un chiaro confine delle responsabilità personali in relazione alla situazione che si è venuta a creare.

Sul fronte delle **città metropolitane e delle province montane** occorre predisporre gli interventi per garantire il pieno esercizio delle funzioni fondamentali ad esse assegnate dalla legge Delrio, già nella loro fase di avvio. A tal fine occorre chiarire quanto sia l'ammontare delle risorse ad esse attribuite, partendo dalla rimozione dei tagli previsti nella legge di stabilità per l'anno 2015 e consentendo almeno nella fase di avvio e per i prossimi 2 o 3 anni un alleggerimento dei vincoli del patto di stabilità, a partire dalle spese sostenute per gli investimenti.

Sul fronte del **passaggio delle funzioni non fondamentali** a regioni ed enti locali appare necessario un maggiore coordinamento tra gli enti coinvolti dalla riforma. Se le regioni non decidono "chi fa che cosa", la riforma non esiste. A tal fine, pertanto, occorre velocizzare l'iter dei provvedimenti di legge regionale in atto, anche predisponendo tavoli di confronto con le regioni, con la partecipazione di comuni, Upi ed ANCI regionali, province e città metropolitane, per definire e concordare le proposte e gli interventi di perfezionamento delle medesime nello spirito di quanto previsto dalla legge Delrio.

**Per quanto riguarda il personale**, occorre garantire il passaggio di tutto il personale che entrerà nelle liste in esubero alle amministrazioni regionali e comunali, da un lato, evitando quanto più possibile il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla legge di stabilità e, dall'altro, lasciando comunque alle medesime la possibilità di procedere all'assunzione dei profili infungibili, intendendo come tali quelli di cui le Province non sono dotate o non possono trasferire sulla base dell'elenco degli esuberanti. A tal fine, si potrebbe riconoscere ai comuni e alle unioni dei comuni, nonché alle regioni di dare corso ad assunzioni non solo degli idonei dei concorsi già indetti, ma anche all'indizione di nuovi concorsi per i profili infungibili. In sostanza si tratta di garantire sia la salvaguardia dei livelli occupazionali sia l'efficienza e l'autonomia organizzativa delle amministrazioni.

Infine, l'intero percorso di attuazione delle riforme deve essere seguito, assistito, affiancato da un lavoro di totale sinergia tra governo, regioni e enti locali e queste ultime devono lavorare in maniera integrata sia a livello politico che a livello tecnico. La riuscita della riforma passa, pertanto, dalla capacità delle rappresentanze degli enti locali di operare in un *unicum* a vantaggio delle comunità.



Ufficio legislativo

Restiamo in attesa di un decreto "Enti locali", promesso dal Governo, che raccolga e si faccia carico degli elementi che ostacolano la riforma.

## **ALLEGATI**

### *Le leggi regionali attuative della legge c.d. Delrio*

La Toscana è la prima Regione in Italia ad approvare la legge attuativa della riforma Delrio. La legge n. 22 del 2015 è stata approvata dal Consiglio Regionale con 41 voti favorevoli e tre astensioni ed è stata pubblicata sul bollettino regionale in data 3 marzo 2015. Il Consiglio regionale toscano ha scelto la via della redistribuzione diretta delle funzioni delle ex province, senza la catena dei rinvii prevista in diversi altri progetti di legge in discussione in altre Regioni. La nuova legge riporta in capo alla Regione un ampio novero di «funzioni non fondamentali» delle Province, e fra queste materie come agricoltura, foreste, caccia e pesca, difesa del suolo, qualità dell'aria, inquinamento acustico, tutela delle acque. Tornano in Regione anche l'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) e l'Autorizzazione unica ambientale (Aua), la Valutazione d'impatto ambientale (Via) e l'energia. Infine, vengono riportate in Regione materie come l'orientamento e la formazione professionale, le strade e l'osservatorio sociale. La dote di attività che invece viene affidata ai Comuni è più snella. I Comuni si occuperanno di turismo, sport e tenuta degli albi regionali del Terzo settore. Nessuna funzione aggiuntiva, rispetto a quelle già previste dalla legge Delrio, viene assegnata alla Città metropolitana di Firenze. L'approvazione della legge introduce alcuni aspetti innovativi nell'architettura degli ordinamenti locali. In primo luogo una funzione, quella relativa agli albi del Terzo settore, sarà esercitata dal Comune capoluogo per tutti gli enti locali della provincia, e altre attività potranno essere gestite in modo flessibile sulla base di accordi tra gli enti coinvolti. La legge, infine, rimanda a specifici accordi fra gli enti del territorio la questione del trasferimento di personale e beni delle Province.



Ufficio legislativo

Alla legge della regione Toscana hanno fatto seguito le leggi approvate dalle regioni Marche, Umbria e Liguria.

Nel resto delle altre regioni, il traguardo dell'approvazione dei progetti di legge è ancora distante.

## LEGGE REGIONE TOSCANA

Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.

|                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PREAMBOLO .....                                                                                                                       |  |
| CAPO I - Disposizioni generali .....                                                                                                  |  |
| Art. 1 - Oggetto e finalità .....                                                                                                     |  |
| Art. 2 - Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione .....                                                                         |  |
| Art. 3 - Partecipazione delle comunità locali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione .....                              |  |
| Art. 4 - Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni .....                                                                            |  |
| Art. 5 - Città metropolitana di Firenze .....                                                                                         |  |
| CAPO II - Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione .....                                                         |  |
| Art. 6 - Disposizioni generali .....                                                                                                  |  |
| Art. 7 - Accordi per il trasferimento del personale .....                                                                             |  |
| Art. 8 - Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali ..... |  |
| Art. 9 - Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari .....                                       |  |
| Art. 10 - Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi .....                                                    |  |
| Art. 11 - Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti .....                                                                   |  |
| Art. 12 - Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni .....                                                                      |  |
| CAPO III - Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni .....                                                           |  |
| Art. 13 - Disposizioni generali .....                                                                                                 |  |
| Art. 14 - Obbligo di esercizio associato .....                                                                                        |  |
| CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) .....                     |  |
| Art. 15 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 68/2011 .....                                                                          |  |
| Art. 16 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 68/2011 .....                                                                          |  |
| Art. 17 - Abrogazione dell'articolo 23 della l.r. 68/2011 .....                                                                       |  |
| Art. 18 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 68/2011 .....                                                                          |  |
| Art. 19 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011 .....                                                                          |  |
| Art. 20 - Modifiche all'articolo 27 della l.r. 68/2011 .....                                                                          |  |
| Art. 21 - Modifiche all'articolo 45 della l.r. 68/2011 .....                                                                          |  |
| Art. 22 - Modifiche all'articolo 50 della l.r. 68/2011 .....                                                                          |  |
| Art. 23 - Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011 .....                                                                          |  |
| Art. 24 - Modifiche all'articolo 55 della l.r. 68/2011 .....                                                                          |  |
| Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 56 della l.r. 68/2011 .....                                                                      |  |
| Art. 26 - Abrogazione del capo V del titolo III della l.r. 68/2011 .....                                                              |  |
| Art. 27 - Modifiche all'articolo 62 della l.r. 68/2011 .....                                                                          |  |
| Art. 28 - Modifiche all'articolo 64 della l.r. 68/2011 .....                                                                          |  |
| Art. 29 - Modifiche all'articolo 67 della l.r. 68/2011 .....                                                                          |  |
| Art. 30 - Modifiche all'articolo 82 della l.r. 68/2011 .....                                                                          |  |
| Art. 31 - Modifiche all'articolo 83 della l.r. 68/2011 .....                                                                          |  |
| Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 .....                                                                      |  |
| Art. 33 - Modifiche all'articolo 91 della l.r. 68/2011 .....                                                                          |  |
| Art. 34 - Modifiche all'articolo 92 della l.r. 68/2011 .....                                                                          |  |
| Art. 35 - Modifiche all'articolo 99 della l.r. 68/2011 .....                                                                          |  |
| Art. 36 - Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011 .....                                                                         |  |
| Art. 37 - Sostituzione degli allegati della l.r. 68/2011 .....                                                                        |  |
| CAPO V - Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 65/2014 .....                                                      |  |
| Art. 38 - Modifiche all'articolo 31 della l.r. 32/2002 .....                                                                          |  |
| Art. 39 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 67/2003 .....                                                                          |  |
| Art. 40 - Modifiche all'articolo 40 della l.r. 41/2005 .....                                                                          |  |
| Art. 41 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014 .....                                                                          |  |
| Art. 42 - Inserimento dell'articolo 88 bis nella l.r. 65/2014 .....                                                                   |  |
| Art. 43 - Inserimento dell'articolo 91 bis nella l.r. 65/2014 .....                                                                   |  |
| CAPO VI - Norme transitorie e finali .....                                                                                            |  |
| Art. 44 - Norma transitoria .....                                                                                                     |  |
| Art. 45 - Entrata in vigore .....                                                                                                     |  |

## PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 febbraio 2015;

Considerato quanto segue:

1. E' necessario, ai sensi della l. 56/2014, dettare norme per la Città metropolitana di Firenze e per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, finalizzate al riordino delle funzioni esercitate dalle province;
2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione;
3. E' opportuno valorizzare la città metropolitana, al fine di rafforzarne il ruolo di ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono;
4. E' opportuno assicurare alle comunità locali la partecipazione alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione;
5. E' necessario individuare puntualmente le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione e quelle oggetto di trasferimento ai comuni;
6. E' necessario che il fondamentale passaggio del processo di riordino, rappresentato dal trasferimento del personale alla Regione e dal contestuale trasferimento di funzioni, si realizzi con l'approvazione di apposite leggi regionali finalizzate a recepire il contenuto di specifici accordi e alla determinazione della spesa per il personale trasferito;
7. E' opportuno che la Regione metta anche a disposizione, per la copertura della spesa per il personale trasferito, le risorse, ancora disponibili in bilancio, concernenti i trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento delle funzioni a esse già conferite;
8. E' necessario provvedere alle necessarie modifiche della l.r. 68/2011 allo scopo di adeguarla alla l. 56/2014 e alla sua attuazione al fine di valorizzare le unioni e le fusioni tra comuni, in particolare ridefinendo gli ambiti di dimensione territoriale adeguata rendendoli conformi alle zone distretto, stabilendo la concessione di contributi differenziati per le fusioni in ragione della popolazione, e disponendo nel senso di una maggiore integrazione fra i comuni per l'accesso ai contributi per le unioni;
9. Si prevede, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla l. 56/2014, che lo statuto dell'unione di comuni sia approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le modifiche successive siano approvate dal consiglio dell'unione. In particolare viene disciplinato, nell'ambito della competenza legislativa regionale, il procedimento di approvazione delle modifiche statutarie che, si stabilisce, debbano essere approvate preventivamente dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti;
10. La Giunta regionale, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, in data 4 febbraio 2015, un protocollo d'intesa;
11. Attesa l'urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti successivi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno

successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

#### *CAPO I - Disposizioni generali*

##### *Art. 1 - Oggetto e finalità*

1. La presente legge dispone, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sul riordino di funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze. Detta altresì norme per la città metropolitana e per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, funzionali al riordino.
2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione. A tal fine, la riorganizzazione delle funzioni tiene conto del nuovo ordinamento delle province, dei processi aggregativi dei comuni e dell'istituzione della Città metropolitana di Firenze, nonché delle funzioni fondamentali degli enti locali e delle modalità di esercizio previste dalla legislazione statale.
3. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto del riordino sono trasferiti i beni e le risorse umane, strumentali e finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, province e città metropolitana, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge.
4. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore. Provvede altresì alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi.
5. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze ai sensi della legislazione vigente.
6. Sono esclusi dal riordino i corpi di polizia provinciale, in conformità a quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata, repertorio atti n. 106/CU dell'11 settembre 2014 (Accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze). La polizia provinciale esercita i compiti di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n.12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge.
7. Al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si provvede con successiva legge, in coerenza con le disposizioni sull'istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro previste dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

##### *Art. 2 - Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione*

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:
  - a) le funzioni in materia di agricoltura;
  - b) le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;
  - c) le funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici;
  - d) le seguenti funzioni in materia di ambiente:
    - 1) le funzioni già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione, e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge;
    - 2) le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito dei relativi proventi;
    - 3) le funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria;
    - 4) le funzioni in materia di inquinamento acustico;
    - 5) le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
    - 6) le funzioni di autorità competente concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA);
    - e) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;
    - f) le funzioni in materia di osservatorio sociale già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 2014, n. 45 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione;
    - g) le funzioni in materia di strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale).
2. Sono altresì oggetto di trasferimento alla Regione le funzioni di autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'allegato A 2 ed all'allegato B 2 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale e strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione d'incidenza) relative a progetti per i quali la competenza autorizzatoria sia attribuita alla

Regione ai sensi del comma 1.

3. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e l'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto diversamente disposto da specifiche disposizioni in materia di competenza esclusiva dello Stato.

4. Restano ferme, in materia di strade regionali, le funzioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera g), attribuite alle province, relative alla manutenzione e alle altre funzioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

5. Resta fermo l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL), come esercitate dalla Regione mediante ufficio unico ai sensi degli articoli 83 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono trasferite alla Regione dalla data stabilita dall'articolo 9, comma 1.

#### *Art. 3 - Partecipazione delle comunità locali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione*

1. La Regione, a seguito del trasferimento, esercita le funzioni di cui all'articolo 2, garantendo la partecipazione delle comunità locali alla formazione dei programmi di intervento.

2. Fino alla riforma della legislazione di settore ai sensi dell'articolo 1, comma 4, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le modalità di partecipazione dei sindaci dei comuni appartenenti alla zona distretto di cui all'articolo 64, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), o agli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), anche in forma aggregata di area territoriale sub provinciale, provinciale o interprovinciale. Per la città metropolitana si applica l'articolo 5.

#### *Art. 4 - Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell'allegato B:

- a) le funzioni in materia di turismo, ad esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici;
- b) le funzioni in materia di sport;
- c) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
- d) le funzioni in materia di forestazione.

2. Le funzioni sono trasferite ai comuni dalla data in cui decorre il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 13, comma 8, lettera c).

#### *Art. 5 - Città metropolitana di Firenze*

1. La Regione Toscana provvede alla riforma della legislazione e degli atti della programmazione al fine di rafforzare il ruolo della Città metropolitana di Firenze quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono. La Regione e la Città metropolitana di Firenze stipulano intese per l'attuazione del programma regionale di sviluppo, al fine di determinare le principali azioni e i progetti di interesse della città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano. Le intese possono altresì intervenire per l'attuazione del piano strategico adottato dalla città metropolitana, per la parte del piano che è concertata con la Regione. Eventuali intese tra la Regione e i singoli comuni metropolitani devono essere comunque conformi al piano strategico, per la parte del piano concertata con la Regione.

2. E' istituita la Conferenza Regione – Città metropolitana, il cui funzionamento è disciplinato da protocollo d'intesa sottoscritto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Firenze. In sede di Conferenza sono sancite le intese di cui ai commi 1 e 7, e sono resi i pareri di cui al comma 3, lettera a), e comma 6, dopo opportuna informativa.

3. In materia di governo del territorio, ferme restando le competenze della città metropolitana stabilite dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e in particolare dell'articolo 91, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la proposta di piano di indirizzo territoriale (PIT) e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città metropolitana stessa. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione della proposta;
- b) la città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all'articolo 20 della l.r. 68/2011 con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale;
- c) ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza.

4. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni ai sensi del comma 3, lettera b), la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 23, comma 15, della l.r. 65/2014.

5. In materia di mobilità, la città metropolitana può, se lo statuto lo prevede, esercitare le funzioni di competenza dei comuni, diverse da quelle dell'articolo 2, comma 5.

6. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono alle azioni e agli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l'atto di propria competenza.

7. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana di Firenze collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di una piattaforma unica informatica dei dati e dei servizi online.

8. Nel territorio della città metropolitana le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, sono attribuite alla città medesima, che le esercita a ogni effetto in continuità con l'esercizio già di competenza della Provincia di Firenze.

9. I comuni possono affidare alla città metropolitana, mediante convenzione di cui all'articolo 20 della l.r. 68/2011, l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità e di edilizia scolastica.

10. L'esercizio da parte della città metropolitana delle funzioni comunali di cui ai commi 3, lettera b), 5 e 9 costituisce assolvimento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i comuni a ciò tenuti, per la parte delle funzioni fondamentali medesime ivi indicate.

## *CAPO II - Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione*

### *Art. 6 - Disposizioni generali*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti i presidenti delle province e il sindaco della città metropolitana, stabilisce, con propria deliberazione, le attività che devono essere compiute dalla Regione e dagli enti locali interessati, anche in modo congiunto mediante la costituzione di appositi gruppi tecnici, nonché ogni altro adempimento necessario per il trasferimento, a norma degli articoli 7 e 10, del personale, dei beni e dei rapporti alla Regione e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse. Ai fini della puntuale individuazione delle suddette attività, la deliberazione può specificare i procedimenti e i compiti che rientrano nelle funzioni da trasferire.

3. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce altresì le modalità con le quali sono stipulati gli accordi di cui agli articoli 7 e 10, nonché il termine previsto per la loro stipulazione. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.

4. Le attività di ricognizione delle opere di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, si svolgono nei termini previsti per la stipulazione degli accordi sul personale di cui all'articolo 7.

### *Art. 7 - Accordi per il trasferimento del personale*

1. Ai fini del trasferimento del personale, si provvede alla stipulazione di accordi tra Regione e province o città metropolitana previsti dal presente capo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative preceduta da informative durante il processo di definizione degli accordi. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).

2. Ai fini del trasferimento, si considera il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. Si considera altresì il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per lo svolgimento di attività relative all'esercizio in via esclusiva della funzione trasferita.

3. La Giunta regionale adotta un piano di riorganizzazione della funzione oggetto di trasferimento. Il numero delle unità di personale da trasferire, con le rispettive qualifiche e profili professionali, necessario per l'esercizio della funzione trasferita, comprese le unità necessarie all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 2, è individuato a seguito di accordi tra le amministrazioni interessate, con riferimento al personale che svolgeva, in via esclusiva o prevalente, la funzione alla data di entrata in vigore della l. 56/2014. Gli accordi individuano altresì il personale di cui al comma 5.

4. Gli accordi tengono conto:

a) delle variazioni nel frattempo intervenute;

b) dell'esclusione dal trasferimento del personale addetto allo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato dell'accordo della Conferenza unificata rep. atti n. 106/CU dell'11 settembre 2014;

c) dei processi di riorganizzazione dell'ente cedente derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Detti processi di riorganizzazione possono essere attivati dall'ente cedente anche sulla base di accordi preliminari, volti a dare attuazione al piano di riorganizzazione adottato dalla Giunta regionale;

d) in conformità con gli orientamenti definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei processi di mobilità in corso tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

5. L'individuazione nominativa del personale afferente la funzione interessata al trasferimento è effettuata secondo le seguenti priorità, fino al raggiungimento delle unità di cui al comma 3:

a) il personale che risulta aver esercitato la funzione alla data dell'entrata in vigore della l. 56/2014;

b) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2014;

c) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013 in via prevalente;

d) il restante personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013.

6. Gli accordi di cui al comma 1, oltre al personale che esercita la funzione trasferita, individuano nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione.

7. Con gli accordi di cui al comma 1, è quantificato il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale, a tempo indeterminato, individuata negli accordi medesimi. Per costo annuo lordo si intende la retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, dell'imposta regionale per le attività produttive (IRAP) e degli oneri per il nucleo familiare. È altresì quantificato il costo lordo di ciascuna unità con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2.

### *Art. 8 - Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali*

1. Dopo l'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 9, comma 3, si provvede al trasferimento del personale con corrispondenti atti dell'ente di provenienza e della Regione. Detti provvedimenti hanno efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Il personale a tempo indeterminato trasferito confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino al termine dei relativi processi di riorganizzazione di cui all'articolo 7, comma 3.

3. Per effetto del trasferimento sono costituiti in ogni provincia e nella Città metropolitana di Firenze uffici territoriali della Regione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro la data di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 1, provvede, in via transitoria,

all'organizzazione degli uffici territoriali della Regione. La deliberazione individua, anche tra il personale trasferito, i dipendenti tenuti alla ricognizione dei beni e dei rapporti che devono essere trasferiti. Gli uffici della provincia e della città metropolitana sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.

5. Gli uffici regionali competenti provvedono agli adempimenti necessari per l'inquadramento del personale trasferito a tempo indeterminato nei ruoli della Regione, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014. La Regione subentra negli altri contratti di lavoro.

6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione in merito al trasferimento dei beni e delle risorse strumentali; gli oneri di gestione restano a carico dell'ente di provenienza fino alla data di subentro stabilita dall'articolo 10, comma 15. Gli uffici regionali e gli uffici dell'ente di provenienza competenti possono sottoscrivere intese transitorie per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse strumentali.

7. Disposizioni organizzative della Regione possono prevedere il trasferimento di personale di cui al comma 6, presso gli uffici regionali con sede in Firenze, per quanto necessario allo svolgimento di compiti di programmazione, gestione e controllo che interessano l'intero territorio regionale e di supporto generale di cui all'articolo 7, comma 6, ovvero prevedere l'assegnazione di personale presso diverso ufficio territoriale, per quanto necessario ad assicurare il buon funzionamento di ogni ufficio territoriale. A tal fine, fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, l'eventuale assegnazione di personale presso altre sedi della Regione avverrà secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata dell'ente o a fronte di una disponibilità al cambio di sede di assegnazione, sulla base delle esigenze di servizio e delle condizioni personali previste dal d.p.c.m. 26 settembre 2014.

8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.

9. I processi di trasferimento del personale ai sensi del presente articolo si svolgono in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.

10. Entro sessanta giorni dal trasferimento del personale, la Regione può procedere ad ulteriore riorganizzazione dell'ente con applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013.

#### *Art. 9 - Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari*

1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3.

2. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione, spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima, ad eccezione delle entrate relative ai beni patrimoniali di cui all'articolo 10, comma 15. L'accordo di cui all'articolo 7, comma 1, individua le fonti delle entrate extratributarie e dei proventi e ne quantifica il relativo gettito. Le somme incassate dall'ente cedente, a valere su tali fonti di entrata dopo la data del trasferimento della funzione, sono riversate alla Regione entro trenta giorni. Le somme incassate nell'esercizio finanziario nel quale avviene il trasferimento della funzione sono ripartite in base al rateo di competenza. Spettano alle province le riscossioni sui residui attivi iscritti nel proprio bilancio, in base agli accordi di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 7 e dalla ricognizione delle opere di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento del contenuto degli accordi, alla previsione di entrata di cui al comma 2 e alla determinazione della spesa per il personale trasferito. Per la copertura di detta spesa sono integralmente utilizzate le risorse regionali che risultano, alla data della legge, ancora disponibili sul bilancio regionale, attinenti ai trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento del complesso delle funzioni ad esse già conferite.

4. La Giunta regionale provvede ove occorra, con propria deliberazione, a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall'ente locale per lo svolgimento della funzione trasferita.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

6. A far data dal trasferimento del personale ai sensi del comma 1, l'ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle erogate dalle amministrazioni provinciali nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro "CCNL" relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) incrementa le risorse della Regione Toscana già destinate alle medesime finalità.

7. Le risorse di cui al comma 6 vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale provinciale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana.

8. Le amministrazioni cedenti riducono del medesimo importo complessivo le risorse di cui al comma 6 di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi.

9. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito, di cui all'articolo 7, comma 7, non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione Toscana dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"). La somma corrispondente di ciascuna delle province interessate non può essere conteggiata dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della l. 296/2006.

10. Con il trasferimento del personale trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, comma 96, lettera d), della l. 56/2014.

#### *Art. 10 - Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi*

1. La Regione e la provincia interessata o la città metropolitana definiscono mediante accordi, stipulati ai sensi del comma 13, in relazione alla funzione trasferita, i beni, le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi in corso da trasferire, secondo le regole stabilite dal presente articolo.

2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento, i residui attivi e passivi generati prima della data di trasferimento della funzione e i

debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. È altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.

3. Sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le province e la città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario. Le province e la città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

5. Restano altresì nella titolarità delle province e della città metropolitana i progetti e le attività, in corso all'entrata in vigore della presente legge, anche relativi a funzioni diverse da quelle fondamentali, per i quali sono stati concessi finanziamenti a seguito di partecipazione a bandi pubblici o per i quali detti enti sono stati individuati come soggetti attuatori dallo Stato o dalla Regione. In particolare, i progetti e le attività connessi all'attuazione di programmi comunitari sono conclusi dalle province e dalla città metropolitana nei termini previsti dalla disciplina comunitaria, ivi comprese le attività volte alla conclusione dei progetti finanziati con i fondi del programma operativo Italia-Francia "Marittimo" anni 2007 – 2013. È fatto salvo quanto stabilito dai commi 7, 8, 9 e 10, per le opere ivi indicate.

6. Per la conclusione delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5, restano nella disponibilità dei medesimi enti le risorse finanziarie già assegnate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea. Gli enti locali interessati si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione o degli uffici territoriali, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 7. Detti accordi individuano, sulla base della ricognizione delle attività che devono essere svolte e in relazione al loro contenuto:

a) le attività istruttorie o di supporto da compiere in favore degli uffici degli enti locali competenti all'adozione di provvedimenti finali, e che restano imputate a ogni effetto agli enti locali medesimi;

b) i provvedimenti, gli atti e le attività che devono essere posti in essere dal personale trasferito o dall'ufficio territoriale, che operano a tal fine funzionalmente anche come ufficio dell'ente locale, operando sul relativo bilancio. Detti provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina locale eventualmente vigente e i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati all'ente locale. Gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono esclusivamente a carico dell'ente locale.

7. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano alle opere di interesse strategico di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), e ai procedimenti connessi alla loro realizzazione, limitatamente alle opere individuate nell'ambito della legge di cui all'articolo 9, comma 3. Per tali opere e procedimenti la successione della Regione nella titolarità della realizzazione dell'opera e del procedimento e nei connessi rapporti attivi e passivi decorre dalla data di trasferimento della funzione o dagli adempimenti specificati nella l.r. 35/2011. Il responsabile unico del procedimento (RUP), se trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 9, continua ad esercitare le sue funzioni, salvo successiva variazione. Diversamente, si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano i casi di cessazione del RUP. La ricognizione dello stato di avanzamento delle opere di cui al presente comma è effettuata congiuntamente dalla Regione, dalle province e dalla città metropolitana, e con specifico accordo possono essere individuate le modalità del trasferimento.

8. Nei casi in cui opera, in deroga, la successione nei confronti della Regione ai sensi del comma 7, restano fermi:

a) l'obbligo dell'ente locale di restituire alla Regione le somme dalla Regione medesima concesse e non ancora spese, per somme non spese intendendo quelle non ancora liquidate;

b) l'obbligo dell'ente locale di trasferire alla Regione le proprie risorse derivanti da eventuale cofinanziamento dell'opera e quelle incassate da altri soggetti cofinanziatori, e non ancora spese;

c) l'obbligo dell'ente locale di corrispondere alla Regione le risorse per far fronte ai debiti per spese accessorie, scaduti ai sensi del comma 2 e non ancora pagati.

9. Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 9, comma 3, la Giunta regionale può, con propria deliberazione, comunicata al Consiglio regionale, individuare le opere di interesse strategico di cui alla l.r. 35/2011 già commissariate, per cui il trasferimento alla competenza regionale opera a partire dalla data di approvazione della stessa deliberazione. Per tali opere, la Giunta regionale può prevedere che il commissario continui a operare in nome e per conto della Regione, fatta salva la facoltà del Presidente della Giunta regionale di rideterminare il contenuto e la durata dell'incarico commissariante secondo quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). La Regione succede nella titolarità della realizzazione dell'opera, nei connessi procedimenti e nei relativi rapporti attivi e passivi. Sono fatti salvi tutti gli atti posti in essere dal commissario in nome e per conto dell'ente originariamente sostituito. Alle suddette opere si applica quanto disposto dal comma 8.

10. Per le opere per le quali le province e la città metropolitana sono state individuate come soggetti attuatori o enti avvalsi in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2013"), dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e che ricadono nelle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, l'eventuale modifica del soggetto attuatore o dell'ente avvalso può essere sempre disposta ai sensi della medesima disciplina statale. Con la legge di cui all'articolo 9, comma 3, sono individuate le opere e i procedimenti connessi alla loro realizzazione per i quali, a seguito dell'eventuale modifica del soggetto attuatore o ente avvalso, si applica la medesima disciplina della successione prevista dal comma 7, nonché le disposizioni di cui al comma 8.

11. Salvi i casi di cui al comma 6, le risorse incassate dalla provincia o dalla città metropolitana e non spese che, per effetto del trasferimento della funzione, spettano alla Regione, sono trasferite alla Regione medesima. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione del presente comma.

12. Se una funzione oggetto di trasferimento risulta essere affidata dalla provincia o dalla città metropolitana ad altri enti locali, la deliberazione di cui all'articolo 6, comma 2, individua il soggetto che conclude i procedimenti e gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in difformità dai rapporti instaurati.

13. Gli accordi di cui al comma 1, sono stipulati entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui all'articolo 9, comma

1. Per l'individuazione dei beni mobili e immobili e delle risorse strumentali da trasferire si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014 e le norme statali in materia. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, incluse le rate di mutuo in scadenza dalla data del trasferimento. La legge di cui al comma 16 che recepisce l'accordo relativo al trasferimento dei beni immobili indica l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni.

14. Per le società e gli altri enti partecipati si fa riferimento ai soli soggetti che esercitano in via esclusiva attività inerenti la funzione trasferita e nei quali la provincia o la città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del d.p.c.m. 26 settembre 2014, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

15. Il trasferimento della funzione è titolo per la revoca di finanziamenti concessi dalla Regione, per i quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

16. Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui al comma 13, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento degli accordi e alla determinazione della spesa per la successione nei beni mobili e immobili e nei rapporti. Il trasferimento dei beni mobili e immobili e la successione nei rapporti attivi e passivi, compresi quelli derivanti dal subentro di cui al comma 14, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

17. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, a seguito del trasferimento delle funzioni deriva la successione nei diritti e nelle eventuali relative controversie.

#### *Art. 11 - Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al trasferimento del personale, delle risorse e dei rapporti di cui all'articolo 28, comma 4, della l.r. 61/2014. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano per quanto non previsto dalla stessa l.r. 61/2014.

2. Al fine di assicurare la migliore collaborazione tra la Regione e gli enti locali e la continuità amministrativa in vista del trasferimento delle funzioni, nelle funzioni oggetto di trasferimento la Regione e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 68/2011, in particolare per l'esercizio associato di funzioni che richiedono il tempestivo adeguamento alla programmazione comunitaria. Non è richiesto il parere della commissione consiliare competente. In dette convenzioni ciascun ente sostiene le spese relative al personale che risulta alle proprie dipendenze.

3. La Giunta regionale predispone e sottopone agli enti locali, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, proposte di esercizio associato delle funzioni di formazione professionale attinenti la programmazione attuativa e la gestione del programma operativo regionale (POR) del fondo sociale europeo (FSE) 2014 – 2020.

4. Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), il personale di cui si avvale la Regione per lo svolgimento delle attività tecniche e istruttorie, compresa l'attività di VIA, volte all'adozione dei provvedimenti di competenza regionale, è definito in specifica convenzione da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### *Art. 12 - Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni*

1. Le funzioni in materia di agricoltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esercitate dalle unioni di comuni, sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il trasferimento delle medesime funzioni dalle province e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui all'articolo 95 della l.r. 68/2011, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Ai fini del trasferimento del personale, si considera prioritariamente il personale risultante dall'ultima comunicazione effettuata dall'unione di comuni a norma dell'articolo 40 della l.r. 68/2011. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 8, comma 4, provvede alla destinazione agli uffici territoriali della Regione del personale trasferito; gli uffici possono essere articolati sul territorio provinciale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, e articolo 9, commi da 5 a 10.

3. Per il trasferimento dei beni e dei rapporti attivi e passivi si applicano le medesime disposizioni previste dall'articolo 10 per le province e la città metropolitana.

4. La Regione procede alla rideterminazione dei trasferimenti alle unioni di comuni secondo quanto previsto dagli articoli 94 e 95 della l.r. 68/2011, riducendo detti trasferimenti della parte corrispondente alla spesa di personale trasferito o, in caso di mancato trasferimento, della quota indicata nelle citate disposizioni.

#### *CAPO III - Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni*

##### *Art. 13 - Disposizioni generali*

1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell'assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni per il trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.

3. Al trasferimento si provvede mediante accordi, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra provincia e comuni. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.c.m. 26 settembre 2014. I decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.

4. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d), sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente in forma associata, negli ambiti di dimensione adeguata di cui all'allegato A della l.r. 68/2011. Le funzioni di forestazione, di cui all'articolo 4, lettera d), si intendono trasferite ai soli comuni nel cui territorio dette funzioni non sono esercitate dalle unioni di comuni di cui all'articolo 12.

5. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, le funzioni di cui all'articolo 3, lettera f), della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono esercitate dai comuni sulla base degli indirizzi e secondo le modalità di coordinamento definite dalla normativa regionale di settore, come modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

6. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono trasferite al comune capoluogo di provincia, e sono da esso esercitate su tutto il

territorio della provincia medesima.

7. I comuni capoluoghi di provincia e i comuni obbligati possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 68/2011, affidare alla provincia l'esercizio della funzione.

8. Nei casi previsti dai commi 4 e 6, si applicano, in quanto compatibili, e intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, i comuni capoluoghi o i comuni della conferenza di ambito di dimensione territoriale adeguata o dell'unione:

- a) le disposizioni dell'articolo 7, ad eccezione del comma 3, primo periodo;
- b) i principi di cui all'articolo 8, commi 5, 8 e 9.. Gli accordi di cui al comma 3 disciplinano gli ulteriori aspetti del trasferimento e dell'organizzazione degli uffici;
- c) i principi di cui all'articolo 9. La data di decorrenza del trasferimento è stabilita dalla legge di cui all'articolo 9, comma 3;
- d) i principi di cui all'articolo 10, ad eccezione dei commi 5, 6, 8 e 17.

9. Nel caso previsto dal comma 6, l'accordo prevede comunque il trasferimento di personale ai comuni.

#### *Art. 14 - Obbligo di esercizio associato*

1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d), la funzione è esercitata mediante convenzione tra tutti i comuni dell'ambito di dimensione territoriale adeguata ovvero mediante unione di comuni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2 bis, della l.r. 68/2011.

2. Per le funzioni di forestazione, nel caso in cui l'esercizio associato deve essere svolto ai sensi dell'articolo 18, comma 2 bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011, l'individuazione delle modalità di esercizio associato, nella conferenza dei sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011, spetta ai soli sindaci dei comuni cui la funzione è trasferita, e la convenzione di esercizio associato individua l'organo comune.

#### *CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)*

##### *Art. 15 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 68/2011*

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 68/2011 è abrogato.

##### *Art. 16 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 68/2011*

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 1. L'esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguarda, tra l'altro, le materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, si svolge mediante convenzione tra enti locali e mediante unione di comuni, ai sensi della presente legge e secondo la disciplina del presente titolo. ”.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 18 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 2 bis. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale:

a) quando una legge statale prevede l'obbligo da parte dei comuni di esercizio associato di altre funzioni, detto obbligo è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla presente legge;

b) se una legge regionale stabilisce che l'esercizio associato di funzioni comunali si svolge tra tutti i comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), si applicano le seguenti disposizioni:

1) l'esercizio associato è svolto mediante unione di comuni, nel caso in cui il territorio dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto coincida con quello dell'unione;

2) negli altri casi l'esercizio associato è svolto mediante convenzione di cui all'articolo 20. La conferenza dei sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto stabilisce le modalità di esercizio associato, tra quelle di cui agli articoli 21 e 22, individua l'ente responsabile dell'esercizio associato, è l'organo comune di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), delibera gli eventuali atti di programmazione locale previsti dalla legge regionale, attinenti all'esercizio associato. La conferenza è composta da tutti i sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto e ad essa si applicano le norme di funzionamento di cui all'articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Alla conferenza dei sindaci partecipano anche i presidenti delle unioni di comuni dell'ambito. ”.

##### *Art 17 - Abrogazione dell'articolo 23 della l.r. 68/2011*

1. L'articolo 23 della l.r. 68/2011 è abrogato.

##### *Art. 18 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 68/2011*

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L'unione è costituita mediante sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell'atto costitutivo e lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto a detto adempimento. La pubblicazione dello statuto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'unione e riporta la data in cui lo statuto è entrato in vigore. ”.

2. Il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 3. Le modifiche statutarie, salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 4, per le modifiche ricognitive, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell'unione, previe deliberazioni conformi dei consigli comunali. La proposta di modifica è adottata dalla giunta dell'unione all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai comuni; il comune si esprime, con deliberazione del consiglio approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, sul testo della proposta di modifica. La deliberazione del consiglio comunale adottata con modifiche del testo o subordinata a condizioni non è valida per il procedimento di modifica statutaria. Le modifiche statutarie possono essere deliberate solo dal consiglio dell'unione a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizione di legge. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio dell'unione di comuni. La pubblicazione dello statuto, a seguito delle modifiche statutarie, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'unione e riporta la data in cui le

modifiche statutarie sono entrate in vigore. Sono comunque in vigore gli statuti delle unioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana alla data di entrata in vigore del presente comma. ”.

3. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “ Fatte salve le unioni già costituite all’entrata in vigore del presente comma, l’unione può essere costituita esclusivamente tra comuni del medesimo ambito di cui all’allegato A, deve essere costituita da almeno tre comuni e deve raggiungere il limite demografico minimo di 10.000 abitanti. ”.

*Art. 19 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011*

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente periodo: “ Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e riporta gli estremi della deliberazione della giunta dell’unione. ”.

2. Al comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 le parole: “ a disciplina ordinaria ” sono soppresse.

3. Il comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è abrogato.

*Art. 20 - Modifiche all'articolo 27 della l.r. 68/2011*

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 68/2011, le parole: “ al limite di cui all’articolo 32, comma 5, del TUEL ” sono sostituite dalle seguenti: “ al numero di consiglieri previsti per un comune con popolazione pari a quella complessiva dell’unione ”.

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 68/2011, è aggiunto il seguente periodo: “ I consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza eleggono i rappresentanti rispettivamente tra gli stessi consiglieri di maggioranza e gli stessi consiglieri di minoranza. ”.

*Art. 21 - Modifiche all'articolo 45 della l.r. 68/2011*

1. Al comma 4 dell'articolo 45 della l.r. 68/2011, le parole: “ a disciplina ordinaria ” sono soppresse.

*Art. 22 - Modifiche all'articolo 50 della l.r. 68/2011*

1. I commi 7 e 9 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

*Art. 23 - Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011*

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 le parole: “ compreso in una stessa provincia o città metropolitana ” sono soppresse, e le parole “ alla popolazione residente dei comuni alla data del 31 dicembre 2009 ” sono sostituite dalle seguenti: “ come risultante dai dati ufficiali dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al censimento della popolazione 2011 ”.

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le parole: “ , coerenti, salvo le eccezioni ivi previste, con gli ambiti della zona distretto ”.

3. Il comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 4. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad aggiornare l’allegato A, a seguito delle modifiche apportate agli ambiti delle zone distretto ai sensi dell’articolo 64, comma 1, della l.r. 40/2005, a condizione che la modifica non comporti l’uscita dall’ambito di dimensione territoriale adeguata di comuni facenti parte di unioni di comuni già costituite in coerenza con l’ambito medesimo. La Giunta regionale provvede altresì a detto aggiornamento se lo richiede un comune non facente parte di unione di comuni e se la richiesta è finalizzata a inserire il comune nell’ambito corrispondente alla zona distretto di cui fa parte. ”.

4. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

*Art. 24 - Modifiche all'articolo 55 della l.r. 68/2011*

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011, dopo le parole: “ fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane, ” sono inserite le seguenti: “ come risultanti dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011, ”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 le parole: “ a disciplina ordinaria ” sono soppresse.

3. Le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011, sono abrogate.

4. Il comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 2. Fermo restando l’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi della legislazione statale vigente, se è costituita un’unione di comuni cui partecipano comuni obbligati, tutti i comuni dell’unione sono tenuti almeno all’esercizio, mediante l’unione medesima, di due funzioni fondamentali. ”.

5. Il comma 3 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 è abrogato.

6. Il comma 4 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 4. Se l’unione svolge per tutti i comuni obbligati all’esercizio associato un numero di funzioni fondamentali superiore a quelle svolte per i comuni non obbligati, l’approvazione degli atti fondamentali dell’ente e delle norme per l’organizzazione degli uffici è soggetta a maggioranze, stabilite dallo statuto, che comportino il voto favorevole anche dei sindaci, partecipanti alla votazione, che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati. ”.

7. I commi 5 e 6 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

*Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 56 della l.r. 68/2011*

1. L’articolo 56 della l.r. 68/2011 è sostituito con il seguente:

“ Art. 56 - Disposizioni speciali di settore

1. L’adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di servizi sociali è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla legislazione di settore.

2. L’adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di urbanistica è assolto negli ambiti previsti dalla presente legge e con le modalità stabilite dalla legislazione regionale di settore.

3. L’adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti è assolto negli ambiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata

dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

4. L'adempimento dell'obbligo di esercizio associato relativo al trasporto pubblico in ambito comunale è assolto anche nel caso in cui il comune abbia stipulato la convenzione di cui all'articolo 85 della l.r. 65/2010. ”.

*Art. 26 - Abrogazione del capo V del titolo III della l.r. 68/2011*

1. Il capo V del titolo III della l.r. 68/2011 è abrogato.

*Art. 27 - Modifiche all'articolo 62 della l.r. 68/2011*

1. Al comma 4 dell'articolo 62 della l.r. 68/2011, le parole: “ dell'elezione degli organi del comune ” sono sostituite con le seguenti: “ di istituzione del nuovo comune ”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 62 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“ 4 bis. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del comune derivante da fusione delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il comune derivante da fusione, che non supera la popolazione di cui all'articolo 55, comma 1, è soggetto alle disposizioni dell'articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 28, comma 27, lettera a). A partire dalla data in cui il Consiglio Regionale delibera, ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), lo svolgimento del referendum per la fusione di comuni la cui popolazione complessiva risulti superiore ai limiti di cui all'articolo 55, comma 1, ai comuni stessi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, fino alla data in cui il Consiglio regionale assume le decisioni finali in ordine alla legge di fusione, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della l.r. 62/2007. ”.

*Art. 28 - Modifiche all'articolo 64 della l.r. 68/2011*

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“ 1 quater. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2015, e fermo restando quanto stabilito dal comma 2, i contributi di cui al comma 1:

a) sono incrementati del 30 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni e, in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni, e in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

c) in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e b), sono raddoppiati se la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui all'allegato A. ”.

2. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“ 1 quinquies. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2016 e, fermo restando quanto stabilito al comma 2, i contributi di cui al comma 1 sono ridotti della metà, se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione non supera la popolazione che comporta l'esonero dall'esercizio associato di funzioni fondamentali. ”.

*Art. 29 - Modifiche all'articolo 67 della l.r. 68/2011*

1. Al comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 68/2011, le parole: “ a disciplina ordinaria ” sono soppresse.

*Art. 30 - Modifiche all'articolo 82 della l.r. 68/2011*

1. Al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, le parole: “ comma 28 ” sono sostituite dalle seguenti: “ comma 27 ”.

*Art. 31 - Modifiche all'articolo 83 della l.r. 68/2011*

1. Dopo la lettera c) del comma 4 bis dell'articolo 83 della l.r. 68/2011, è aggiunta la seguente:

“ c bis) sulla base di leggi regionali che hanno istituito comuni per fusione o incorporazione. ”.

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 83 della l.r. 68/2011, è inserito il seguente:

“ 4 ter. La popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, è aggiornata dal 2016 e ogni dieci anni con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini di acquisizione dei dati. ”.

*Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 90 della l.r. 68/2011*

1. L'articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ Art. 90 - Contributi alle unioni di comuni

1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che:

a) rispettino i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4;

b) esercitino per tutti i comuni dell'unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, lettere a), b), d), e), g), h), i) e l-bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 e, per le unioni il cui territorio coincide con l'ambito di dimensione territoriale adeguata, esercitino almeno una funzione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

2. L'esercizio delle funzioni delle unioni di comuni è accertato sulla base dello statuto dell'unione. A tal fine, sono considerate:

a) le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto; non sono considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto;

b) le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono l'effettivo esercizio entro la data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5.

3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento.

4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.

5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.

6. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni nuova unione costituita dal 1° gennaio 2015 e comprendente tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A. Detta disposizione si applica anche alle unioni di comuni già costituite e non corrispondenti agli ambiti dell'allegato A. Il contributo è concesso per un solo anno e ad ogni unione può essere concesso un contributo non superiore a 50.000,00 euro. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo massimo concedibile, questo è ridotto proporzionalmente. Le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui al comma 7.

7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) numero dei comuni partecipanti all'unione;

b) numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all'articolo 82;

c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;

d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;

e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;

f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.

8. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l'attivazione nel territorio dell'unione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, per i quali lo statuto dell'unione preveda la competenza dell'unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni.

9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori di efficienza dell'unione stabiliti dalla Giunta regionale. Tra gli indicatori, sono comunque presi in considerazione la spesa del personale in relazione alle spese correnti e l'efficienza della spesa.

10. Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente ai contributi di cui ai commi 5 e 6.

11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.

12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma 1, lettera b), in relazione alla specificità delle discipline di settore sulle funzioni fondamentali richiamate dall'articolo 56, e i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.

13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato.

14. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 5, 7 e 9.

15. I contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 9, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'unione. ”.

#### *Art. 33 - Modifiche all'articolo 91 della l.r. 68/2011*

1. Al comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 le parole: “ lettera c), ” sono soppresse.

2. Il comma 9 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 9. Se è stato adottato il decreto di revoca ai sensi del comma 6, l'unione di comuni può essere riammessa ai contributi se, prima della scadenza del termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi, si verifica uno dei seguenti casi:

a) sussistono nuovamente le condizioni di cui al l'articolo 90, comma 1, lettera b), non considerando le funzioni per le quali è stato adottato il decreto di revoca dei contributi;

b) l'unione di comuni ha richiesto una nuova verifica di effettività di una o più funzioni il cui mancato esercizio ha determinato l'adozione del decreto di revoca dei contributi e l'esito della verifica ha accertato l'effettivo esercizio associato. ”.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011, è inserito il seguente:

“ 9 bis. Il contributo è altresì revocato se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di scioglimento dell'unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti parte l'unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l'attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento, e in assenza in proporzione alla popolazione, come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011. ”.

4. Il comma 11 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 è abrogato.

*Art. 34 - Modifiche all'articolo 92 della l.r. 68/2011*

1. Il comma 7 dell'articolo 92 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 7. L'unione è tenuta a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti, sulla base di uno schema approvato dalla struttura regionale competente. Dopo il primo contributo, i successivi sono concedibili solo se l'unione ha trasmesso la relazione dalla quale risulta che le risorse concesse l'anno precedente sono state impegnate almeno per il 75 per cento, con esclusione delle spese per il personale dipendente degli enti attuatori. ”.

*Art. 35 - Modifiche all'articolo 99 della l.r. 68/2011*

1. Il comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 68/2011 è abrogato.

*Art. 36 - Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011*

1. La rubrica dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente: “ Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie ”.

2. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“ 7 quater. Nell'anno 2015 il numero di funzioni fondamentali di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), necessario per l'accesso ai contributi dell'articolo medesimo, è fissato in almeno due, e non si considera l'esercizio di almeno una funzione di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 22/2015; nell'anno 2016 il numero di funzioni fondamentali è fissato in almeno tre. ”.

3. Dopo il comma 7 quater dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“ 7 quinquies. Per consentire il progressivo adeguamento dell'esercizio associato negli ambiti di cui all'allegato A, fino alla data del 31 dicembre 2016, il comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali può continuare a esercitarle mediante la convenzione che risulta stipulata alla data di entrata in vigore del presente comma, anche in aggregazione con comuni non ricompresi nell'ambito di appartenenza del comune medesimo, purché l'aggregazione raggiunga le dimensioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 55. Se il comune, ai fini dell'adeguamento di un determinato esercizio associato all'ambito di appartenenza, stipula un nuovo atto associativo con i comuni di detto ambito, la cessazione dal precedente esercizio associato si determina di diritto dopo sei mesi dalla stipula del nuovo atto associativo e l'efficacia di quest'ultimo decorre dalla stessa data, ferma restando la decorrenza più breve prevista dall'atto associativo precedente per il recesso; salvo diverso accordo con i comuni partecipanti alla convenzione cessata, il comune resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima della cessazione. Le disposizioni derogatorie del presente comma non si applicano nei casi di cui all'articolo 56, per i quali resta ferma l'osservanza degli ambiti e delle forme associative previsti dalle norme ivi richiamate. ”.

4. Dopo il comma 7 quinquies dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“ 7 sexies. Quando l'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A, è modificato ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il comune procede all'adeguamento dell'esercizio associato entro sei mesi dalla modifica dell'ambito. Si applicano le disposizioni del comma 7 quinquies, secondo periodo. ”.

*Art. 37 - Sostituzione degli allegati della l.r. 68/2011*

1. L'allegato A alla l.r. 68/2011 è sostituito dall'allegato C alla presente legge.

2. L'allegato B alla l.r. 68/2011 è sostituito dall'allegato D alla presente legge.

*CAPO V - Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 65/2014*

*Art. 38 - Modifiche all'articolo 31 della l.r. 32/2002*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:

“ 5 bis. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, la quale si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l'atto di propria competenza. ”.

*Art. 39 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 67/2003*

1. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), è sostituito dal seguente:

“ 5. Alle opere idrauliche ed idrogeologiche certificate di estrema urgenza si applica l'articolo 12 quinquies, comma 7, della l.r. 91/1998. ”.

*Art. 40 - Modifiche all'articolo 40 della l.r. 41/2005*

1. Il comma 4 octies dell'articolo 40 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è abrogato.

*Art. 41 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), dopo le parole: “ lettera b ” sono aggiunte le seguenti: “ e articolo 91, comma 7, lettera b ) ”.

*Art. 42 - Inserimento dell'articolo 88 bis nella l.r. 65/2014*

1. Dopo l'articolo 88 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“ Art. 88 bis - Disposizioni particolari per l'approvazione del piano di indirizzo territoriale

1. La proposta del PIT e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione della proposta. ”.

*Art. 43 - Inserimento dell'articolo 91 bis nella l.r. 65/2014*

1. Dopo l'articolo 91 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“ Art. 91 bis - Piani strutturali approvati dalla città metropolitana in luogo dei comuni. Direttive ai comuni per i piani operativi

1. La città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all'articolo 20 della l.r. 68/2011 con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 23, comma 15.

2. Ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza di cui all'articolo 95.”.

*CAPO VI - Norme transitorie e finali*

*Art. 44 - Norma transitoria*

1. Fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, prevista dalla presente legge, le province e la città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza a norma dell'articolo 1, comma 89, della l. 56/2014.

2. Fino all'esercizio in forma associata delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 4, le funzioni medesime continuano ad essere svolte dalle province.

*Art. 45 - Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

*Allegato A – Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2.*

*Allegato B – Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alla città metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5.*

*Allegato C – Sostituzione dell'Allegato A della l.r. 68/2011.*

*Allegato D – Sostituzione dell'Allegato B della 68/2011.*

---

**Allegati**

All1 – Allegato A – Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2.

All2 – Allegato B – Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alla città metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5.

**LEGGE REGIONE LIGURIA****LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2015 N. 15**

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale:

**TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI DI RIORDINO Articolo 1 (Oggetto)** 1. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014 previsti all'articolo 1, commi 91 e 92, della stessa legge, nonché delle altre disposizioni statali in materia, la presente legge disciplina il riordino delle funzioni conferite alle province dalla Regione sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 2. Sono escluse, ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni di polizia provinciale, le funzioni relative ai centri per l'impiego e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro che continuano a essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana sino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia. 3. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Genova ai sensi della legislazione vigente.

**Articolo 2 (Principi)** 1. La Regione nel processo di riordino individua l'ambito territoriale ottimale di esercizio di ciascuna funzione tenendo conto delle esigenze unitarie e promuove e valorizza il ruolo della Città metropolitana e dei comuni quali enti di presidio del territorio favorendo forme di esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali. 2. La Regione assicura la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei costi per l'Amministrazione e garantisce la razionale allocazione delle funzioni privilegiando l'attribuzione dell'intera funzione ad un unico soggetto. **Articolo 3 (Città metropolitana di Genova)** 1. La Regione Liguria valorizza e rafforza, in sede di riforma della legislazione e degli atti della programmazione, il ruolo della Città metropolitana di Genova quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono. 2. Regione e Città metropolitana di Genova possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano.

33 pag **Parte I 15.04.2015** 1. Le province esercitano le funzioni fondamentali indicate nella l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto che: a) per quanto concerne la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, l'attuale ripartizione delle competenze in sede regionale risulta conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni attribuite sono quelle proprie dell'Ente di area vasta; b) per quanto concerne la tutela del paesaggio, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio); c) per quanto concerne le funzioni in materia di trasporti, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni e sono confermate le funzioni di autorizzazione all'attività di noleggio autobus con conducente di cui all'articolo 31 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni; d) per quanto concerne le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti le stesse sono state disciplinate dalla legge regionale 24 febbraio 2014, n.1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni e il ruolo delle province appare coerente con la funzione fondamentale di fornire ai comuni assistenza tecnica amministrativa, mentre alla Città metropolitana sono attribuite le funzioni dell'ente preposto alla strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano; e) per quanto concerne la viabilità, sono altresì confermate alle province le funzioni relative all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le funzioni relative al rilascio

34 dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con veicoli a motore e di gare atletiche, ciclistiche e di gare con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere c) e c bis), della l.r. 3/1999 e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni di autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 12, comma 4, della medesima legge regionale. Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag Il costo del personale destinato a segreteria dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio integrato dei rifiuti è ripartito fra le aree omogenee di cui all'articolo 14 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione al numero di abitanti. 4. Le province nell'esercizio della funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali acquisiscono il ruolo di articolazioni funzionali della SUAR soggetto aggregatore ai sensi della l.r. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, costituendo la SUA di riferimento per i comuni appartenenti ai relativi territori. 5. I costi del personale di cui al comma 4 sono conteggiati nelle spese tecniche degli interventi appaltati per conto dei comuni. 6. La Giunta regionale emana gli indirizzi per l'applicazione in modo omogeneo da parte delle province degli oneri istruttori relativi alle seguenti funzioni tramite i quali assicurare il costo del personale: a) controllo delle costruzioni in zone sismiche; b) controllo del conglomerato cementizio armato. **Articolo 5 (Attribuzione di funzioni alla Regione)** 1. Sono attribuite alla Regione le seguenti funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana: a) difesa del suolo; b) turismo; c) formazione professionale; d) caccia e pesca. 2. Le funzioni in materia di cultura, sport e spettacolo sono attribuite alla Regione per quanto concerne le funzioni che richiedono una gestione unitaria a livello regionale e ai comuni per quanto concerne i servizi di interesse locale. 3. La formazione professionale è esercitata dalla Regione avvalendosi di Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL) che assume le funzioni di organismo intermedio secondo le procedure europee in essere. 4. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1 sono disciplinate dalle rispettive leggi di riordino. Fino all'emanazione delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, restano comunque alle province le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e

integrazioni, già svolte con il personale della polizia provinciale. **Articolo 6 (Esercizio delle funzioni da parte dei comuni)** 1. I comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite di norma in forma associata e tramite convenzioni con le province e con la Città metropolitana per l'utilizzo del relativo personale i cui costi sono posti a carico degli enti richiedenti.

**35 pag Parte I 15.04.2015 Articolo 8 (Trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse finanziarie)** 1. Il trasferimento del personale, delle funzioni e delle risorse finanziarie decorre dal 1° luglio 2015. 2. In data 1° luglio 2015 il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, nonché il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in corso e fino alla scadenza prevista, che svolge le attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, è trasferito alla Regione o agli enti strumentali della Regione ai quali sono conferite le funzioni medesime sulla base delle esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 3. E' escluso dal trasferimento di cui al comma 2 il personale della Città metropolitana e delle province per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché il personale per il quale, pur avendone i requisiti, le province e la Città metropolitana non abbiano avviato le procedure per il collocamento a riposo anche in virtù dell'articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013. 4. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi secondo quanto stabilito dall'articolo 2 dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 settembre 2014, individuate mediante gli accordi stipulati e tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 5. 5. Il personale da trasferire è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale e, di norma, fra quello che svolge le funzioni trasferite da almeno tre anni. In sede di Osservatorio regionale possono essere definiti criteri integrativi, nel rispetto delle forme di partecipazione previste con le organizzazioni sindacali. 6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali. 7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'organizzazione degli uffici territoriali della Regione. Gli uffici della Provincia e della Città metropolitana sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta. 8. La Regione e i comuni possono avvalersi del personale delle province tramite convenzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

**Articolo 9 (Personale proveniente dalle province e dalla Città metropolitana)** 1. Al personale delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione ai sensi della presente legge si applicano il trattamento economico e giuridico stabilito dalla l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A tal fine le corrispondenti risorse trasferite vanno a costituire specifici fondi separati, destinati esclusivamente al personale trasferito, per il finanziamento delle voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché della progressione economica orizzontale.

**36 3.** La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata a far data dal trasferimento del predetto personale tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del personale trasferito. 4. Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni. **Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag 2.** Le province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale. 3. La definizione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. 4. La realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. 5. Restano nella titolarità delle province e della Città metropolitana i progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013. Le province e la Città metropolitana concludono i progetti e le procedure nei termini previsti dalla disciplina comunitaria. 6. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5 restano nella disponibilità delle province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le province e la Città metropolitana si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 7. 7. Possono essere inclusi negli accordi di cui al comma 1 le società e gli altri enti partecipati che esercitano in via esclusiva attività inerenti le funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, e nei quali la Provincia o la Città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

**37 pag Parte I 15.04.2015** Con le disposizioni di cui al presente Titolo, la Regione disciplina la riorganizzazione delle competenze in materia di difesa del suolo, al fine di mantenere un'efficace gestione del territorio alla luce del nuovo quadro istituzionale. 2. L'attribuzione delle nuove funzioni è finalizzata alla razionalizzazione delle competenze in applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza funzionale, assumendo, come riferimento, il bacino idrografico. 3. Alla realizzazione delle suddette finalità concorrono i consorzi di bonifica, nonché i comuni in forma singola o associata secondo le rispettive competenze. 4. La Regione e gli enti locali esercitano le competenze ad essi assegnate nel rispetto delle attribuzioni riservate alle Autorità di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. **Articolo 12 (Competenze della Regione)** 1. Ai sensi dell'articolo 5 la Regione esercita le funzioni in materia di difesa del suolo. 2. In tutti gli articoli inerenti i compiti di cui al comma 1, la parola "Provincia" è sostituita con la parola "Regione", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13. Le funzioni relative alla pianificazione di bacino sono esercitate nei termini previsti dal Capo II del presente Titolo. 3. Ai fini dello svolgimento delle nuove attribuzioni la Regione si avvale di uffici territoriali, organizzati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale. **Articolo 13 (Competenze dei Comuni)** 1. Sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo: a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); b) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell'articolo 92 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, come modificata dalla presente legge, e di concessionari e quelle relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento; c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale. 2. Qualora i corsi d'acqua interessino il territorio di più comuni le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni, di norma, in forma associata. 3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico amministrativo delle province e della Città

metropolitana, previa convenzione secondo modalità definite nei relativi statuti.

**38 Articolo 14 (Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)** Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 101 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "I canoni sono introitati dalla Regione e destinati, almeno per il 55 per cento, al finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria, in attuazione dei programmi triennali di cui all'articolo 42 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni". **Articolo 15 Abrogazione di norme** 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni; b) l'articolo 99 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni; c) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni. 2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo. **CAPO II AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE** **Articolo 16 (Principi generali)** 1. La Regione, nelle more dell'attuazione del Titolo II, Parte terza, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni: a) partecipa ai lavori dell'Autorità di bacino nazionale del Fiume Po e collabora alla formazione ed aggiornamento del Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po ed alle connesse attività per il territorio di competenza, secondo la normativa di riferimento e il disposto del Piano stesso; b) partecipa ai lavori dell'Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra e collabora alle attività di competenza secondo la normativa di riferimento e l'organizzazione definita di intesa con la Regione Toscana; c) disciplina l'assetto dell'Autorità di bacino regionale e svolge le attività di competenza per il suo funzionamento.

**39 pag Parte I 15.04.2015** La Regione individua l'assetto e l'organizzazione dell'Autorità di bacino regionale, già operativa ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 (Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale) e successive modificazioni e integrazioni, secondo il disposto del presente Capo. 2. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, denominata Autorità di bacino regionale, che opera considerando gli ambiti, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, come ecosistemi unitari. 3. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale: a) il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria; b) la Giunta regionale; c) il Comitato tecnico di bacino. **Articolo 18 (Competenze del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)** 1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria approva i piani di bacino, anche a stralcio, di cui all'articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 3. **Articolo 19 (Competenze della Giunta regionale)** 1. La Giunta regionale in qualità di organo dell'Autorità di bacino: a) adotta i piani di bacino anche a stralcio, di cui all'articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 3; b) approva le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 5; c) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione e l'adozione dei piani di bacino; d) nomina i componenti del Comitato tecnico di bacino; e) individua le strutture regionali ai sensi dell'articolo 24, comma 2; f) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d); g) individua eventuali procedure semplificate di adozione e approvazione per specifiche tipologie di varianti ai piani di bacino; h) definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione del presente Capo. **Articolo 20 (Comitato tecnico di bacino)** 1. Il Comitato tecnico di bacino, di seguito denominato Comitato, organo di consulenza dell'Autorità di bacino, svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e amministrativo avvalendosi degli uffici tecnici regionali competenti in materia, individuati a tale scopo. 2. Il Comitato è composto da: a) il direttore generale del Dipartimento competente in materia di ambiente e difesa del suolo, che lo presiede in qualità di Segretario generale; b) sei dirigenti regionali scelti tra quelli competenti in materie attinenti la pianificazione di bacino; c) quattro esperti di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Comitato, nominati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento all'ingegneria idraulica, all'idrologia, alla geologia, all'idrogeologia, alle scienze naturali ed alla riqualificazione ambientale e del territorio. 3. Il Comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

**40 Articolo 21 (Compiti del Comitato)** Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag Il Comitato, su richiesta del proprio Segretario generale, può fornire un supporto tecnico-scientifico nell'esercizio delle funzioni di competenza regionale connesse all'attuazione della pianificazione di bacino sul territorio ligure ricadente al di fuori dei bacini regionali. **Articolo 22 (Funzionamento del Comitato)** 1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente. 2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica. 3. Il Comitato delibera a maggioranza; le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità prevale il voto del Presidente. 4. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente. 5. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario regionale ed i relatori sono scelti tra i funzionari regionali assegnatari della pratica sottoposta all'esame del Comitato. 6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati. Il Presidente può, altresì, invitare i rappresentanti degli enti locali interessati. 7. Agli esperti di cui all'articolo 20 si applica la legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione)) e successive modificazioni e integrazioni ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa legge. **Articolo 23 (Funzioni del Segretario generale)** 1. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale: a) presiede il Comitato; b) garantisce il coordinamento delle attività dell'Autorità di bacino; c) è il referente tecnico-amministrativo dell'Autorità di bacino anche nei rapporti con i soggetti pubblici; d) assume atti dell'Autorità di bacino regionale non di competenza della Giunta regionale. **Articolo 24 (Funzionamento dell'Autorità di bacino)** 1. Le funzioni tecnico-amministrative a supporto delle attività degli organi dell'Autorità di bacino sono assicurate dalle strutture della Regione competenti in materia, con riferimento: a) all'elaborazione delle proposte di piano di bacino o delle relative varianti, con coordinamento delle istanze provenienti dai comuni interessati; b) alla gestione dei piani di bacino vigenti.

**41 pag Parte I 15.04.2015 Articolo 25 (Formazione del piano di bacino)** 1. Il piano di bacino, anche stralcio, è elaborato sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima. 2. Il Comitato esprime parere vincolante sulla proposta di piano presentata dagli uffici regionali. 3. La Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato, adotta il piano nei trenta giorni successivi all'espressione del parere di cui al comma 2. Dalla data di adozione del piano si applicano le ordinarie misure di salvaguardia previste dalla vigente normativa fino alla sua approvazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 4. Della avvenuta adozione del piano è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e lo stesso è pubblicato sul sito web della Regione. Il piano è inoltre depositato presso la Regione e trasmesso alla Città metropolitana e ai comuni competenti per territorio. È, altresì, pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi. 5. I comuni, nonché i soggetti pubblici e privati che abbiano interesse, possono presentare le proprie osservazioni sul piano entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4. 6. La Città metropolitana esprime il parere di cui all'articolo 3, comma 4, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta. 7. Gli uffici regionali valutano le osservazioni pervenute e il

parere della Città metropolitana e procedono, se del caso, alla revisione del piano adottato, al fine di sottoporlo all'esame del Comitato entro sessanta giorni dalla conclusione della fase delle osservazioni. 8. Il Comitato valuta la compatibilità della versione definitiva del piano con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di bacino, con facoltà di richiedere, ove ritenuto necessario, integrazioni o ulteriori elaborazioni, e esprime parere vincolante entro ulteriori trenta giorni. 9. Il Consiglio regionale approva il piano nei successivi centottanta giorni. 10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione del medesimo. 11. Un esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione ed i comuni interessati. È, altresì, pubblicato nel sito web della Regione. **Articolo 26 (Varianti al piano di bacino anche stralcio)** 1. Gli organi dell'Autorità di bacino, anche su iniziativa degli uffici regionali, possono proporre modifiche, integrazioni od aggiornamenti dei piani di bacino o loro stralci, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio. 2. Istanze di modifiche od integrazioni ai piani vigenti possono, altresì, essere proposte alla Regione dai comuni interessati sulla base di adeguata documentazione tecnica. 3. Il piano di bacino è oggetto di una variante sostanziale nel caso in cui emerga l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del piano stesso, o nel caso di modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni. La formazione e l'approvazione di tali varianti seguono la procedura di cui all'articolo 25. 4. Le varianti che consistano nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 19, ovvero previste da normative regionali o nazionali, sono approvate con le modalità di cui al comma 5, garantendo, in ogni caso, l'attivazione di adeguate forme di pubblicità partecipativa nei termini indicati nel medesimo comma.

42 5. Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag 7. Ulteriori fattispecie di semplificazione delle procedure possono essere individuate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1. 8. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione delle medesime. 9. Un esemplare delle varianti, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione e i comuni interessati. Sono, altresì, pubblicate sul sito web della Regione. **Articolo 27 (Norme finali e transitorie)** 1. La Regione promuove la revisione dei piani di bacino vigenti al fine di una completa rispondenza degli elaborati ai criteri dell'Autorità di bacino e di pervenire alla redazione di una unica normativa di attuazione regionale valida per tutti i piani di bacino. 2. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di bacino di cui al presente Capo, continua ad operare il Comitato costituito ai sensi della previgente l.r. 58/2009 con l'esclusione dei componenti provinciali. 3. Restano in vigore i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già approvati ai sensi della l.r. 58/2009 e successive modificazioni e integrazioni. 4. I procedimenti di pianificazione di bacino in corso alla data del trasferimento delle funzioni sono acquisiti dagli uffici regionali che li concludono con le modalità e procedure di cui al presente Capo, fermi restando i pareri, gli atti e i provvedimenti già assunti ai sensi della normativa previgente. **Articolo 28 (Abrogazione di norme)** 1. È abrogata la l.r. 58/2009 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo.

43 **pag Parte I 15.04.2015** Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, disciplina l'organizzazione turistica regionale, definendo, a tal fine, le funzioni esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Genova (di seguito denominata Città metropolitana), dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dall'Agenzia di promozione turistica "In Liguria" di cui al Capo IV (di seguito denominata Agenzia)". 2. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "3. La presente legge valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure e la sussidiarietà dell'azione pubblica a sostegno dell'iniziativa imprenditoriale privata e del migliore utilizzo degli investimenti pubblici." **Articolo 30 (Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 28/2006)** 1. L'articolo 2 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "**Articolo 2 (Competenze della Regione)** 1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo: a) la programmazione turistica regionale di cui all'articolo 7; b) la promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva della Liguria, anche mediante l'Agenzia; c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre regioni italiane ed europee; d) la studio dei mercati, lo sviluppo di ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle camere di commercio mediante la stipula di appositi accordi; e) l'incentivazione, l'innovazione e l'internazionalizzazione dell'offerta turistica ligure, anche mediante l'assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche e/o alle loro aggregazioni; f) la determinazione, l'assegnazione, il monitoraggio e le verifiche delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistica, effettuata dagli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) gestiti da enti pubblici; g) la compartecipazione ad iniziative turistiche di interesse regionale sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale; h) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale, nonché, mediante l'attività dell'Agenzia, di marchi sub regionali, del territorio e dei prodotti tipici, di iniziative e di eventi sul territorio, effettuate dalla Città metropolitana, dai comuni e da altri soggetti;

44 Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti nella regione Liguria nel settore turistico; i) l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche e della professione di guida alpina; m) le procedure per l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle associazioni senza scopo di lucro per l'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici; n) il riconoscimento delle associazioni Pro loco ai sensi della normativa regionale; o) la classificazione e il controllo delle strutture ricettive; p) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale; q) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente." **Articolo 31 (Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 28/2006)** 1. L'articolo 3 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. **Articolo 32 (Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 28/2006)** 1. L'articolo 4 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. **Articolo 33 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 28/2006)** 1. L'articolo 5 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "**Articolo 5 (Competenze della Città metropolitana, dei comuni e degli enti Parco regionali liguri)** 1. La Città metropolitana, i comuni e gli enti Parco regionali liguri valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio in armonia con la programmazione turistica regionale. A tal fine: a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio; b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica; c) possono gestire, anche in compartecipazione, gli IAT ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza. 2. Gli enti Parco collaborano allo sviluppo turistico dei territori di competenza, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei comuni ubicati nell'ambito dei propri territori, con lo scopo di concorrere alla promozione di ambiti territoriali omogenei." **Articolo 34 (Modifica della rubrica del Capo III della l.r. 28/2006)** 1. La rubrica del Capo III della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA". **Articolo 35 (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 28/2006)** 1. L'articolo 16 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

45 **pag Parte I 15.04.2015** **Articolo 36 (Abrogazione degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 28/2006)** 1. Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

46 **Articolo 37 (Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 28/2006)** Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag "**Articolo 30 (Sanzioni amministrative)** 1.

La Regione esercita le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni. 2. La Regione può affidare ai comuni l'esercizio della vigilanza." **CAPO II MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014, N. 32 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE E NORME IN MATERIA DI IMPRESE TURISTICHE) Articolo 38 (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche))** 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 32/2014, è aggiunta la seguente: "b bis) per ente competente la Regione Liguria." **Articolo 39 (Inserimento dell'articolo 57 bis della l.r. 32/2014)** 1. Dopo l'articolo 57 della l.r. 32/2014, è inserito il seguente: "**Articolo 57 bis (Comunicazione dei dati turistici)** 1. La Regione, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio turistico regionale, nonché per l'assolvimento degli obblighi ISTAT, organizza la rilevazione dei dati sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli). 2. I titolari delle strutture ricettive, ai fini di cui al comma 1, sono tenuti a fornire i dati sui movimenti turistici secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale." **Articolo 40 (Inserimento dell'articolo 66 bis della l.r. 32/2014)** 1. Dopo l'articolo 66 della l.r. 32/2014, è inserito il seguente: "**Articolo 66 bis (Sanzioni relative alle comunicazioni sui movimenti turistici)** 1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all'articolo 57 bis. 2. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte dell'Ente competente sono stabilite con delibera della Giunta regionale."

47 pag Parte I 15.04.2015 **CAPO IV MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1999, N. 44 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE) Articolo 42 (Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche))** 1. L'articolo 3 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. **Articolo 43 (Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 44/1999)** 1. L'articolo 12 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "**Articolo 12 (Linee guida)** 1. La Regione approva, con proprio provvedimento, le linee guida, la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici per il conseguimento dell'idoneità alle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge." **CAPO V MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1996, N. 17 (DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO) Articolo 44 (Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco))** 1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione" e le parole: "comunica alla Regione l'avvenuto riconoscimento ai fini dell'inserimento dell'Albo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "provvede all'inserimento nell'Albo di cui al comma 1 con proprio atto". 2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".

48 **Articolo 45 (Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 17/1996)** Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag **Articolo 47 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 17/1996)** 1. L'articolo 5 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "**Articolo 5 (Contributi alle Pro Loco)** 1. Le Pro Loco iscritte all'Albo regionale beneficiano di contributi secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale." **CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 48 (Norme transitorie e finali)** 1. I sistemi turistici locali (STL) già previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, mantengono, compatibilmente con la propria organizzazione e natura giuridica, l'autonoma funzione nell'ambito del turismo ligure e completano gli atti dovuti in relazione ai fondi pubblici di cui hanno goduto ai sensi della medesima legge presentando le rendicontazioni nei tempi stabiliti negli atti di assegnazione. 2. Gli IAT in attività devono presentare la richiesta di cui all'articolo 16, comma 1, della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo. Sino a tale termine possono continuare ad utilizzare il logo e la denominazione IAT. 3. I comuni che intendono assorbire personale a tempo indeterminato delle province e della Città metropolitana già in servizio in modo continuativo presso gli IAT, ricevono un contributo corrispondente a nove mensilità del trattamento economico spettante al suddetto personale. 4. Il personale di cui al comma 3 continua a svolgere, per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo, le funzioni inerenti la rilevazione dei dati sui movimenti turistici, di cui all'articolo 57 bis della l.r. 32/2014 mediante l'utilizzo del sistema informatico regionale (Rimovcli). 5. Ai comuni di cui al comma 3 sono trasferiti i beni mobili strumentali necessari per la gestione degli IAT. 6. La Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo approva il provvedimento di cui all'articolo 12 della l.r. 44/1999, come modificato dalla presente legge.

49 pag Parte I 15.04.2015 **TITOLO IV PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO CAPO I MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, N.18 (SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO) Articolo 50 (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))** 1. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "b bis) l'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (ARSEL), di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria));". **Articolo 51 (Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 18/2009)** 1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province" sono sostituite dalle seguenti: ", la Città metropolitana e le province". 2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente: "l bis) sostegno, con specifici interventi, anche attuati attraverso ARSEL, delle iniziative dei comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;". **Articolo 52 (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 18/2009)** 1. L'articolo 6 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "**Articolo 6 (Funzioni delle province)** 1. Le province svolgono le seguenti funzioni: a) provvedono, in attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 57, relativamente al secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA, alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica; b) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all'articolo 56, i Piani provinciali di cui all'articolo 63; c) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto all'apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione o la formazione professionale;

50 d) collaborano con l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 83, secondo le indicazioni regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro; e) collaborano con la Regione all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 2." **Anno XLVI - N. 12** Parte I 15.04.2015 pag 1. Al comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "attraverso la Provincia competente per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "anche attraverso ARSEL". **Articolo 55 (Modifica dell'articolo 26 della l.r. 18/2009)** 1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Regione e le Province promuovono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione promuove, anche attraverso ARSEL,". **Articolo 56 (Modifica dell'articolo 30 della l.r. 18/2009)** 1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province promuovono" sono sostituite dalla seguente: "promuove". 2. Il comma

3 dell'articolo 30 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. **Articolo 57 (Modifica dell'articolo 34 della l.r. 18/2009)** 1. Al comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "d'intesa con le Province territorialmente competenti" sono soppresse. **Articolo 58 (Modifica dell'articolo 52 della l.r. 18/2009)** 1. Al comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "anche attraverso ARSEL",.

**51 pag Parte I 15.04.2015 Articolo 60 (Modifiche all'articolo 56 della l.r. 18/2009)** 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "per ogni provincia e per comparto produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni comparto territoriale e produttivo". 2. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "alle Province" sono aggiunte le seguenti: "e alla Città metropolitana relativi alle funzioni loro conferite". 3. La lettera m) del comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata. **Articolo 61 (Modifiche dell'articolo 57 della l.r. 18/2009)** 1. Nell'intero testo dell'articolo 57 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "la Città metropolitana e le province" e le parole: "i Piani provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "il Piano metropolitano e i Piani provinciali".

**Articolo 62 (Modifica dell'articolo 60 bis della l.r. 18/2009)** 1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 60 bis della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ", anche per indirizzare l'operato di ARSEL nelle attività affidategli dalla presente legge e dalla l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni". **Articolo 63 (Modifiche all'articolo 61 della l.r. 18/2009)** 1. Il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "1. Al fine della predisposizione del Piano di cui all'articolo 56, la Città metropolitana, le province e i comuni, avvalendosi delle analisi svolte dall'Osservatorio sul Sistema educativo regionale di cui all'articolo 83 e dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano alla identificazione delle necessità espresse dal territorio." 2. Al comma 2 dell'articolo 61 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province e i Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "La Città metropolitana, le province e i comuni".

**Articolo 64 (Abrogazione dell'articolo 62 della l.r. 18/2009)** 1. L'articolo 62 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

**52 Articolo 65 (Modifica dell'articolo 63 della l.r. 18/2009)** Anno XLVI - N. 12 **Parte I 15.04.2015 pag Articolo 67 (Modifica dell'articolo 76 della l.r. 18/2009)** 1. Al comma 1 dell'articolo 76 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province competenti per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "ad ARSEL". **Articolo 68 (Modifica dell'articolo 79 della l.r. 18/2009)** 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: "2 bis. La Regione si avvale di ARSEL per la gestione del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.".

**Articolo 69 (Modifiche dell'articolo 84 della l.r. 18/2009)** 1. Al comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "in coerenza con il Repertorio delle Professioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 276/2003" sono sostituite dalle seguenti: "in coerenza con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del d.lgs. 13/2013". 2. Al comma 2 dell'articolo 84 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ed è collegato al Repertorio delle figure professionali definito a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "ed è collegato al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del d.lgs. 13/2013".

**Articolo 70 (Modifica dell'articolo 85 della l.r. 18/2009)** 1. Al comma 4 dell'articolo 85 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "con le Province," sono sostituite dalle seguenti: "con la Città metropolitana e le province,". **Articolo 71 (Modifica dell'articolo 86 della l.r. 18/2009)** 1. Al comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e Province" sono sostituite dalle seguenti: "e i compiti assegnati dalla presente legge ad ARSEL, Città metropolitana e province".

**53 pag Parte I 15.04.2015 Articolo 73 (Modifiche dell'articolo 89 della l.r. 18/2009)** 1. Al comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano" sono sostituite dalle seguenti: ", anche attraverso ARSEL, esercita". 2. Al comma 2 dell'articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "da ARSEL". 3. Al comma 3 dell'articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province rilasciano" sono sostituite dalle seguenti: "ARSEL rilascia". 4. Al comma 4 dell'articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province verificano" sono sostituite dalle seguenti: "ARSEL verifica". 5. Al comma 5 dell'articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "all'amministrazione di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti competenti". 6. Al comma 7 dell'articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "delle amministrazioni competenti" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti competenti".

**Articolo 74 (Ulteriori modifiche alla l.r. 18/2009)** 1. Al comma 7 dell'articolo 47, al comma 2 dell'articolo 50, al comma 1 dell'articolo 58 e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le province" sono sostituite dalle seguenti: "la Città metropolitana e le province". 2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 48 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Città metropolitana e alle province".

**CAPO II MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006, N.15 (NORME E INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE)** **Articolo 75 (Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione))** 1. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e con le Province" sono sostituite dalle seguenti: "e con ARSEL".

**CAPO III MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013, N. 43 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E DEL LAVORO (ARSEL LIGURIA))**

**54 Articolo 76 (Modifica del titolo della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria))** Anno XLVI - N. 12 **Parte I 15.04.2015 pag Articolo 78 (Modifica dell'articolo 12 della l.r. 43/2013)** 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata. **Articolo 79 (Modifiche dell'articolo 49 della l.r. 43/2013)** 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 49 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: "7 bis. Fino all'approvazione della dotazione organica dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 12, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ARSEL è organizzata in tre aree autonome, dipendenti dal Direttore Generale e rette da un Dirigente: a) Area 1 Amministrazione e Finanza, comprendente le funzioni di staff; b) Area 2 Gestione delle attività assegnate e ricadenti nelle linee di intervento del Programma Operativo Comunitario; c) Area 3 Diritto allo studio, funzioni attinenti il lavoro e politiche di raccordo con la Regione. 7 ter. Per le funzioni di cui all'Area 2, ARSEL è articolata in una struttura centrale, che svolge i compiti di staff e garantisce il coordinamento dei servizi e delle competenze funzionali, e in strutture sul territorio, rette da dirigenti.".

**55 pag Parte I 15.04.2015 Articolo 81 (Modifiche dell'articolo 6 della l.r. 27/1998)** 1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "o gli Assessori da loro delegati" sono sostituite dalle seguenti: "o loro delegati". 2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente: "e bis) un rappresentante della Città metropolitana;". 3. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Agenzia Liguria Lavoro" sono sostituite dalla seguente: "ARSEL".

**Articolo 82 (Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 27/1998)** 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "lettere d)" sono inserite le seguenti: ", e bis)". 2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata. 3. Al comma 7 dell'articolo 8 della l.r.

27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “della Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “,della Città metropolitana”.

**56 CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 83 (Norma finale) Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag 57** Parte I 15.04.2015 **Articolo 86 (Abrogazione degli articoli 4 e 5 della l.r. 8/2014)** 1. Gli articoli 4 e 5 della l.r. 8/2014, sono abrogati. **Articolo 87 (Modifica dell'articolo 6 della l.r. 8/2014)** 1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente: “3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti di settore.”. **Articolo 88 (Modifiche dell'articolo 7 della l.r. 8/2014)** 1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province, sulla base della carta ittica, provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, sulla base della carta ittica, provvede”. 2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. **Articolo 89 (Modifica dell'articolo 8 della l.r. 8/2014)** 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province possono autorizzare” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può autorizzare”. 2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 8/2014, le parole: “La provincia, sentita la Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3”. 3. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente: “4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla Regione una relazione dettagliata sull'attività svolta comprensiva del dettaglio delle spese sostenute nel corso dell'esercizio.”. **Articolo 90 (Modifica dell'articolo 9 della l.r. 8/2014)** 1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 8/2014, le parole: “delle province” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti locali”. **Articolo 91 (Modifiche dell'articolo 10 della l.r. 8/2014)** 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente: “2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo modelli stabiliti dalla stessa.”. 2. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 8/2014, le parole: “organizzati dalle province” sono soppresse. 3. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 8/2014, le parole: “e la causale “licenza di pesca dilettantistica di tipo.....”” sono sostituite dalle seguenti: “, la causale “licenza di pesca dilettantistica di tipo.....”, nonché l'eventuale associazione pescasportiva di appartenenza.”. 4. Al comma 7 dell'articolo 10 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province tengono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione tiene”.

**58 Articolo 92 (Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 8/2014) Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag Articolo 94 (Modifiche dell'articolo 15 della l.r. 8/2014)** 1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province, sentite le Commissioni tecnico-consultive provinciali di cui all'articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 3”. 2. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 8/2014, è abrogato. **Articolo 95 (Modifiche dell'articolo 16 della l.r. 8/2014)** 1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico-consultive provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate a livello locale oppure rappresentate nella Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3”. 3. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. **Articolo 96 (Modifica dell'articolo 17 della l.r. 8/2014)** 1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. **Articolo 97 (Modifiche dell'articolo 18 della l.r. 8/2014)** 1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente: “1. La Regione assicura la tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell'alveo. La Regione emana disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.”. 2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 3. Alla lettera b) del comma 5 della l.r. 8/2014, le parole: “della Provincia” sono sostituite dalle seguenti “della carta ittica”. 4. Al comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 8/2014, le parole: “delle province” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione”.

**59 pag Parte I 15.04.2015** 1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valuta tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3”. **Articolo 99 (Modifica dell'articolo 20 della l.r. 8/2014)** 1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. **Articolo 100 (Modifiche dell'articolo 22 della l.r. 8/2014)** 1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola: “individuano” è sostituita dalla seguente: “individua”. 2. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 8/2014, le parole: “provvedimenti provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “provvedimenti regionali”. 3. Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può”. 4. Al comma 8 dell'articolo 22 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può”. **Articolo 101 (Modifiche dell'articolo 23 della l.r. 8/2014)** 1. Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 8/2014, le parole: “dalle province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione” e le parole: “Provincia competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”. 2. Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 8/2014, le parole: “le province disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione disciplina”. 3. Al comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. **Articolo 102 (Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 8/2014)** 1. L'articolo 25 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente: “**Articolo 25 (Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca)** 1. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all'attuazione della presente legge. 2. La Giunta regionale stabilisce linee guida per il riparto delle sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 per le finalità stabilite dalla presente legge.”. **Articolo 103 (Modifica dell'articolo 26 della l.r. 8/2014)** 1. Il comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente: “6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

**60 TITOLO VI PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI CACCIA Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO) Articolo 104 (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))** 1. Il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “La Regione mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche del territorio ligure e sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili.”. **Articolo 105 (Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle Province” sono sostituite dalle seguenti: “e di pianificazione.”. 2. I commi 4 e 5 dell'articolo 2 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: “4. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. 5. La Regione, in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, istituisce lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con speciale riguardo a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in conformità alle esigenze ecologiche degli “habitat” interni a tali zone o ad esse limitrofi.”. **Articolo 106**

**(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 6". **Articolo 107 (Modifica dell'articolo 4 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 6". **Articolo 108 (Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 29/1994)** 1. L'articolo 5 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato

61 pag Parte I 15.04.2015 **(Modifiche dell'articolo 6 della l.r. 29/1994)** 1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "(Piano faunistico-venatorio)". 2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Entro due anni dal ricevimento degli indirizzi di cui all'articolo 5, le Province predispongono piani faunistico-venatori articolati" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione predispone il piano faunistico-venatorio articolato" e alla fine del comma sono aggiunte le parole: ", anche tenuto conto del documento orientativo dell'ISPRA". 3. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: "2. L'approvazione del piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è subordinata al preventivo espletamento delle procedure di cui alla Parte II del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è approvato dalla Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all'articolo 51. Il piano faunistico-venatorio deve prevedere, oltre a quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) della l. 157/1992: a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia; b) la delimitazione della zona delle Alpi; c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi; d) l'individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5.". 4. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "piano" sono inserite le seguenti: "faunistico-venatorio". 5. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 6. Il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "6. Il piano faunistico-venatorio ha durata quinquennale e resta comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo piano faunistico-venatorio.". **Articolo 110 (Modifiche dell'articolo 7 della l.r. 29/1994)** 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 6 contiene la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini. La Regione, per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) della l. 157/1992, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone, segue le procedure di cui all'articolo 10, commi 13, 14, 15 e 16, della l. 157/1992. In alternativa alla notifica prevista dall'articolo 10, comma 13, della l. 157/1992 la Regione può dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o conduttori dei fondi perimetrali mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.". 2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può". 3. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola "possono" è sostituita dalla seguente: "può". 4. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "della Provincia competente" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione". 5. Il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "7. La Regione, dopo la definitiva perimetrazione, pubblica e cura la diffusione della cartografia del piano faunistico-venatorio.".

62 Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Giunta regionale" e la parola: "provinciale" è soppressa. 2. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione". **Articolo 112 (Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province, su parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, predispongono e approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, su parere dell'ISPRA, può adottare". 2. Al primo capoverso del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "esercitate dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "coordinate dalla Regione" e al secondo capoverso le parole: "della Provincia competente, sentito l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione sentito l'ISPRA". **Articolo 113 (Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 29/1994)** 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: "1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste, nonché degli organismi direttivi degli ambiti territoriali omogenei e dei comprensori alpini e delle associazioni di promozione dell'arrampicata sportiva, individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione degli uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna. 2. La Giunta regionale con apposita deliberazione provvede ad individuare i periodi in cui risulta necessario vietare l'attività di arrampicata ai fini della nidificazione, provvedendo altresì, con medesimo atto, ad individuare le modalità di informazione e di segnalazione più opportune, nonché le modalità di verifica periodica circa la sussistenza effettiva delle sedi di nidificazione.". **Articolo 114 (Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 29/1994)** 1. L'articolo 12 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. **Articolo 115 (Modifiche dell'articolo 13 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province che possono" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione che può". 2. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, su richiesta dell'ISPRA". 3. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia, previo parere e con le prescrizioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione previo parere e con le prescrizioni dell'ISPRA". **Articolo 116 (Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è soppressa.

63 pag Parte I 15.04.2015 "dalle Province che possono" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione, che può". 3. Al comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione". **Articolo 117 (Modifiche dell'articolo 15 della l.r. 29/1994)** 1. Nel primo capoverso del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione" e nel secondo capoverso la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione". 2. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione". 3. Al comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia competente" è sostituita dalla seguente: "Regione". 4. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province svolgono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione svolge". **Articolo 118 (Modifiche dell'articolo 16 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province acquisito il parere del Comitato faunistico-venatorio provinciale, regolamentano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, acquisito il parere della Commissione faunistico-venatoria regionale, disciplina". 2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione". 3. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "5. Le zone a carattere transitorio possono essere autorizzate dalla Regione anche se non previste dal piano faunistico-

venatorio e non possono avere durata superiore a trenta giorni.”. 4. Al comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Provincia sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale”. 5. Al comma 7 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le Province possono” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione può”. 6. Al comma 8 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le Province possono” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione può” e le parole: “dalle Province stesse” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione stessa”. **Articolo 119 (Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 29/1994)** 1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”. 2. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “3. Entro il 30 novembre i cacciatori comunicano alla Regione la forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all’articolo 12, comma 4, della l. 157/1992, che viene riportata nel tesserino venatorio.”.

**64 Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag 1.** Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 2. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “2. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini contestualmente all’approvazione del Piano faunistico-venatorio.”. 3. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “”, anche interprovinciali. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini comprendenti territori di più Province sono istituiti con provvedimento concordato fra le Amministrazioni provinciali competenti” sono soppresse. 4. Al comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Amministrazione provinciale” sono sostituite dalla seguente: “Regione” e la parola: “interessata” è soppressa. **Articolo 121 (Modifiche dell’articolo 20 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ai piani faunistici venatori provinciali e agli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria” sono sostituite dalle seguenti: “al piano faunistico venatorio regionale”. 2. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 3. Al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”. 4. Al comma 7 dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 5. Al comma 7 bis dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dell’ Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta regionale”. 6. Al comma 7 ter dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola: “possono” è sostituita dalla seguente: “può”. **Articolo 122 (Modifiche dell’articolo 22 della l.r. 29/1994)** 1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”. 2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente: “f bis) si occupano delle attività operative connesse all’applicazione dell’articolo 30, comma 5.”. 3. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 4. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “del tabellamento” sono sostituite dalle seguenti: “della tabellazione”. 5. Ai commi 4 e 6 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 6. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può”. 7. Al comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province esercitano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione esercita”.

**65 pag Parte I 15.04.2015 (Modifica dell’articolo 23 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”. **Articolo 124 (Modifiche dell’articolo 24 della l.r. 29/1994)** 1. Nella rubrica dell’articolo 24 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “provinciale” è soppressa. 2. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. **Articolo 125 (Modifiche dell’articolo 25 della l.r. 29/1994)** 1. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale regionale e del numero dei cacciatori residenti sul territorio della regione, stabilisce gli indici ai quali fare riferimento per la propria programmazione.”. 2. Ai commi 2 e 5 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 3. Al comma 11 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”. 4. Al comma 13 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della stessa provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dello stesso territorio provinciale”. **Articolo 126 (Modifiche dell’articolo 26 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 6 dell’articolo 26 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e alle Province” sono soppresse. 2. Al comma 9 dell’articolo 26 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. **Articolo 127 (Modifiche dell’articolo 27 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Provincia o” sono soppresse. 2. Al comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “A tal fine la Regione e le Province per quanto di competenza possono stipulare convenzioni rispettivamente con altre Regioni o Province.” sono sostituite dalle seguenti: “A tal fine la Regione può stipulare convenzioni con altre Regioni.”. **Articolo 128 (Modifiche dell’articolo 29 della l.r. 29/1994)** 1. Il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “4. L’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 e mappale catastale indicanti l’ubicazione dell’appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del

**66 Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag** realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli.”. 2. Al comma 11 dell’articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 3. Al comma 12 dell’articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le Province autorizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione autorizza”. **Articolo 129 (Modifiche dell’articolo 30 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 2. Al comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”. 3. Al comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “siano titolari le Province” sono sostituite dalle seguenti: “sia titolare la Regione”. 4. Al comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “individuati dalle Province” sono soppresse. 5. Al comma 7 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. **Articolo 130 (Modifiche dell’articolo 31 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ogni Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”. 2. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito

dal seguente: “2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Regione.”. 3. Al comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. **Articolo 131 (Modifiche dell’articolo 32 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA” e le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”. 2. Al comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”. **Articolo 132 (Modifiche dell’articolo 33 della l.r. 29/1994)** 1. Il comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “1. La Regione, previo parere dell’ISPRA, emana specifico regolamento per disciplinare l’allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.”. 2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 33 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 67 pag **Parte I 15.04.2015 (Modifiche dell’articolo 34 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “seguenti specie” sono sostituite dalle seguenti: “specie di cui all’articolo 18, comma 1, della l. 157/1992”. 2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “pittima reale (*Limosa limosa*)” sono soppresse e alla fine della stessa lettera sono aggiunte le parole: “gazza (*Pica pica*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); cornacchia nera (*Corvus corone*); porciglione (*Rallus aquaticus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*)”. 3. Il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato. 4. Al comma 7 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA” 5. Al comma 10 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”. 6. Al comma 11 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province hanno” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione ha”. **Articolo 134 (Modifiche dell’articolo 35 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”, la parola: “garantiscono” è sostituita dalla seguente: “garantisce”, le parole: “Provincia interessata” sono sostituite dalla seguente: “Regione” e l’ultimo periodo del comma è sostituito dal seguente: “Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali.”. 2. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA” e le parole: “dalle Province” sono soppresse. 3. Il comma 2 bis dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “2 bis. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell’ISPRA, regola la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla l. 157/1992, ai sensi dell’articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 sulla base di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo.”. 4. Il comma 2 ter dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 5. Il comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “3. La Regione, sentito il parere della Commissione faunistico venatoria regionale, provvede ad individuare e delimitare nel territorio di competenza zone denominate “a rischio agricolo” possibilmente continue e di rilevante ampiezza, nelle quali la presenza di cinghiali allo stato selvatico è sempre considerata incompatibile con la produttività ed il tipo di attività agricole prevalentemente esercitate.”. 6. Al comma 4 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “delle Province che provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione che provvede”. 7. Al comma 4 bis dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le Province” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione” e la parola: “possono” è sostituita dalla seguente: “può”. 8. Al comma 8 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”. 9. Al comma 9 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “da parte delle Province” sono soppresse. 10. Al comma 10 bis dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”. 68 Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag 12. Al comma 12 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dipendenti dalle Province” sono soppresse. 13. Al comma 13 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province accertano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione accerta”. 14. Il comma 14 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 15. Al comma 15 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”. 16. Al comma 16 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l’autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell’azienda venatoria.” sono sostituite dalle seguenti: “Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l’autorizzazione della Regione o del titolare dell’azienda venatoria.”. **Articolo 135 (Modifiche dell’articolo 36 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province indipendentemente dalle” sono sostituite dalle seguenti: La Regione, in deroga alle” e la parola: “possono” è sostituita dalla seguente: “può”. 2. Al comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”, la parola: “provvedono” è sostituita dalla seguente: “provvede”, le parole: “Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”. 3. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “provinciale” è soppressa. 4. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “”, sotto la responsabilità diretta della Provincia” e la parola: “provinciale” sono soppresse. 5. Nell’ultimo capoverso del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province mantengono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione mantiene”. 6. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e al comma 4 le parole: “Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”. **Articolo 136 (Modifiche dell’articolo 37 della l.r. 29/1994)** 1. Ai commi 1 e 3 dell’articolo 37 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. **Articolo 137 (Modifiche dell’articolo 38 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 2. Nel primo capoverso del comma 10 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Provincia territorialmente competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”. 3. Nell’ultimo capoverso del comma 10 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 69 pag **Parte I 15.04.2015 (Modifiche dell’articolo 40 della l.r. 29/1994)** 1. Il comma 2 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “2. La Regione nomina la Commissione per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. La Commissione dura in carica cinque anni.”. 2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale” e le parole: “designato dalla Provincia” sono soppresse. 3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalla Provincia” sono sostituite

dalle seguenti: “della Regione”. 4. L’ultimo capoverso del comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “La Commissione opera a titolo gratuito.”. 5. Al comma 7 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “ove risiede il candidato” sono soppresse. 6. Al comma 8 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province organizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione organizza” e le parole: “per tutte le Province” sono soppresse. 7. Al comma 11 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. **Articolo 139 (Modifiche dell’articolo 42 della l.r. 29/1994)** 1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle province” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione” e le parole: “, sulla base dei seguenti parametri: il 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio di ciascuna Provincia ed il 70 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale” sono soppresse. 2. Al comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province rimettono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione rimette” e le parole: “delle somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata”. 3. Al comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province destinano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione destina” e le parole: “delle somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata”. 4. Al comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province impiegano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione impegna” e le parole: “delle somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata”. **Articolo 140 (Modifiche dell’articolo 43 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province destinano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione destina”, le parole: “delle somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata” e dopo le parole: “articolo 42” sono inserite le seguenti: “ comma 1, lettera c)”. 2. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione provvede”. 3. Al comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” è sostituita dalle seguenti: “dalla Regione”. **Articolo 141 (Modifiche dell’articolo 45 della l.r. 29/1994)** 1. Ai commi 1, 2, 3, 5 e 7 dell’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”. 70 Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag “Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati le Province si avvalgono anche tramite convenzioni, di personale” sono sostituite dalle seguenti: “La gestione degli impianti di cattura autorizzati può essere affidata anche tramite convenzioni, a personale”. 3. Al comma 5 dell’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 4. Al comma 6 dell’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province possono stipulare accordi con altre Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può stipulare accordi con altre Regioni”. 5. Al comma 7 dell’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola: “disciplinano” è sostituita dalla seguente: “disciplina”. **Articolo 142 (Modifiche dell’articolo 47 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 4 dell’articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “per l’attuazione” sono sostituite dalle seguenti: “nello svolgimento”. 2. Il comma 5 dell’articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. **Articolo 143 (Modifiche dell’articolo 48 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalla seguente: “dalla Regione” e la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 2. Al comma 7 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 3. Al comma 10 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province coordinano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione coordina”. **Articolo 144 (Modifiche dell’articolo 49 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: “All’accertamento” sono inserite le seguenti: “In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale,”. 2. Al comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: “I proventi” sono inserite le seguenti: “In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale,”. **Articolo 145 (Modifiche dell’articolo 51 della l.r. 29/1994)** 1. Al comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”. 2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata. 3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “c) il responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia ed il responsabile della struttura competente in materia veterinaria o loro delegati;”. **Articolo 146 (Abrogazione dell’articolo 52 della l.r. 29/1994)** 1. L’articolo 52 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 71 pag Parte I 15.04.2015 1. Alla rubrica del Capo II della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “, Provinciali” è soppressa. 2. L’articolo 3 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 3. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e previo parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 9” sono soppresse. 4. L’articolo 9 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 5. Le lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate. 6. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata. 7. Gli articoli 12 e 14 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati. 8. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le Province” sono soppresse. 9. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le Province” sono soppresse. **CAPO II MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006, N. 34 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO)** **Articolo 148 (Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) )** 1. L’articolo 3 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “tra le Province” sono soppresse. **CAPO III MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2006, N. 10 (DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, ISTITUZIONE DELLA FILM COMMISSION REGIONALE E ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE)** **Articolo 149 (Modifiche della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale))** 1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata. 72 2. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, delle Province” sono soppresse. 3. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, dalle Province” sono soppresse. **Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag 1.** L’articolo 6 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: **“Articolo 6 (Ulteriori funzioni della Regione)** 1. Sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all’articolo 7, la Regione svolge altresì le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per: a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza, come individuati dal Programma regionale di cui all’articolo 7; b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati; c) l’utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico; d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo

dello sport di interesse sub-regionale che si svolgono sul proprio territorio, nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale; e) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie, nonché l'organizzazione di progetti inerenti i settori giovanili; f) la promozione sportiva per diversamente abili; g) la promozione dell'attività motoria per la terza età. 2. Ai fini della programmazione degli interventi cui al comma 1, lettera a), i comuni effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza e lo comunicano alla Regione al fine dell'inserimento dei dati relativi in apposita sezione del censimento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).".

73 pag Parte I 15.04.2015 **Articolo 153 (Modifica dell'articolo 8 della l.r. 40/2009)** 1. Le lettere b) e d) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate. **Articolo 154 (Modifica dell'articolo 10 della l.r. 40/2009)** 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle province" sono soppresse. 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e di Propaganda" sono soppresse. **Articolo 155 (Modifica dell'articolo 15 della l.r. 40/2009)** 1. Nella rubrica dell'articolo 15 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e dei contributi straordinari per eventi naturali" sono soppresse. **Articolo 156 (Modifica dell'articolo 22 della l.r. 40/2009)** 1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata. **Articolo 157 (Modifica dell'articolo 27 della l.r. 40/2009)** 1. Prima del comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: "01. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all'articolo 6 sono presentate alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.".

74 **Articolo 158 (Modifica dell'articolo 30 della l.r. 40/2009)** Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag **Articolo 160 (Abrogazione dell'articolo 59 della l.r. 40/2009)** 1. L'articolo 59 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. **Articolo 161 (Norma transitoria)** 1. Il programma regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni è adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge alla prima scadenza dello stesso. 2. In fase di prima applicazione della presente legge le istanze di contributo di cui all'articolo 6 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono presentate alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Programma regionale di cui all'articolo 7 della medesima legge, come adeguato ai sensi del comma 1. **TITOLO IX PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TEMPO LIBERO CAPO I MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2001, N. 22 (NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO E DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI)** **Articolo 162 (Abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti))** 1. L'articolo 4 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. **Articolo 163 (Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 22/2001)** 1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "triennale" è sostituita dalla seguente: "quinquennale". **Articolo 164 (Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 22/2001)** 1. L'articolo 6 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

75 pag Parte I 15.04.2015 **"Articolo 12 (Procedure)** 1. Sulla base dei criteri definiti dal Programma quinquennale di cui all'articolo 5, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo regionale e quelle di erogazione dei contributi medesimi." **Articolo 166 (Modifica dell'articolo 13 della l.r. 22/2001)** 1. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "2. I beneficiari dei contributi trasmettono alla Regione una relazione finale sull'utilizzazione dei contributi medesimi, corredata da idonei documenti di spesa nei termini stabiliti dalla Giunta regionale." **Articolo 167 (Abrogazione dell'articolo 14 della l.r. 22/2001)** 1. L'articolo 14 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. **Articolo 168 (Abrogazione dell'articolo 15 della l.r. 22/2001)** 1. L'articolo 15 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. **Articolo 169 (Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 22/2001)** 1. L'articolo 16 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. **TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI** **Articolo 170 (Norme transitorie)** 1. Nell'ambito delle leggi di riordino di cui all'articolo 171, comma 2, è riconosciuto il ruolo della Città metropolitana quale ente di cura dello sviluppo strategico del territorio e di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione mediante strumenti che ne garantiscano la partecipazione alla pianificazione e gestione delle materie e alle procedure oggetto di riforma. 2. In via transitoria ed eccezionale, nelle more del riordino delle funzioni e delle attività di controllo delle concessioni e delle derivazioni in materia di demanio idrico, i proventi derivanti dai canoni demaniali sono destinati fino al 55 per cento per l'anno 2015 e per il 75 per cento per gli anni 2016 e 2017 alla copertura delle spese di personale. 3. Sono esentati dal pagamento del canone demaniale di cui alla l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, gli attraversamenti di suolo demaniale effettuati con infrastrutture stradali di proprietà delle province, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Nelle materie oggetto di riordino, fino all'emanazione dei provvedimenti regionali rimangono in vigore i regolamenti e i provvedimenti emanati dalle province e dalla Città metropolitana. 5. Nei bandi per l'erogazione delle risorse di cui al "Fondo per la promozione delle associazioni comunali" istituito dall'articolo 21 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)), la

76 Giunta regionale prevede la priorità ed una maggiorazione dei contributi concedibili per le unioni che, per favorire il loro funzionamento, prevedano direttamente o tramite i comuni che ne fanno parte, l'assunzione di personale che in base agli accordi di cui all'articolo 7 sia inserito negli elenchi di quello che dovrebbe essere acquisito dalla Regione ai sensi della presente legge. 6. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e di caccia, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell'effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati fino alla data del 1° marzo 2016 gli atti di programmazione compresa la zonizzazione per la caccia al cinghiale, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, nonché gli incarichi conferiti di cui agli articoli 16, commi 5 e 7, 29, comma 4, 35, 36 e 46 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni. Tale proroga non si applica a quei provvedimenti che, incidendo direttamente sull'attività di prelievo selettivo, devono essere aggiornati annualmente in ragione della dinamica delle popolazioni selvatiche, nonché a quei provvedimenti riguardanti la formazione delle squadre di caccia al cinghiale che debbono essere aggiornati in funzione delle variazioni dei componenti delle stesse. 7. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna ittica, dell'ecosistema acquatico e della pesca, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell'effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati fino al 31 dicembre 2015 gli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui agli articoli 5, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 2, 15, 16, 22, comma 1 e 25, comma 2, della l.r. 8/2014. 8. Fino alla data del 30 giugno 2015 le province e la Città metropolitana mantengono la potestà regolamentare in materia di caccia. **Anno XLVI - N. 12** Parte I 15.04.2015 pag 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, oltre che con gli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 18.101 "Risorse Umane", mediante le seguenti variazioni al bilancio per gli anni finanziari 2015- 2017, come segue: Anno 2015 stato di previsione dell'entrata - Aumento di euro 3.500.000,00 (tre milioni cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente". stato di previsione della spesa - Iscrizione di euro 1.575.000,00 (un milione cinquecentosettantacinquemila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche"; - Iscrizione di euro 1.925.000,00 (un milione novecentoventicinquemila/00), in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 18.101 "Risorse umane"; - Prelevamento di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";

77 pag Parte I 15.04.2015 - Iscrizione di euro 350.000,00 (trecentocinquantomila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 17.101

“Interventi promozionali per il turismo”; – Iscrizione di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”; – Iscrizione di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”; – Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate, come segue: o euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila/00) - U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico venatori e per l’incremento del patrimonio ittico”; o euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) – U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”. Anno 2016 Stato di previsione dell’entrata – Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente”. Stato di previsione della spesa – Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”; – Iscrizione di euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 18.101 “Risorse umane”; – Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate , come segue: o euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico venatori e per l’incremento del patrimonio ittico”; o euro 675.000,00 (seicentosestantacinquemila/00) – U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”; o euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) – U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”. Le eventuali economie rinvenienti dalle procedure di riaccertamento straordinario di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni sono destinate all’U.P.B. 4.211 per interventi in materia di difesa del suolo. Anno 2017 Stato di previsione dell’entrata – Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente”. Stato di previsione della spesa – Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”; – Iscrizione di euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 18.101 “Risorse umane”; – Riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate, come segue: o euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico venatori e per l’incremento del patrimonio ittico”; o euro 675.000,00 (seicentosestantacinquemila/00) – U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”; o euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) – U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

**Articolo 173 (Dichiarazione d’urgenza)** Anno XLVI - N. 12 **Parte I 15.04.2015 pag 1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE** a) La Giunta regionale, su proposta degli Assessori Raffaella Paita e Sergio Rossetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 167 in data 30 dicembre 2014; b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 gennaio 2015, dove ha acquisito il numero d’ordine 388; c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio ed alla II Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, del Regolamento stesso in data 8 gennaio 2015; d) è stato riassegnato anche alla IV, V e VI Commissione consiliare per il parere di cui all’articolo 84, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 16 marzo 2015; e) la VI Commissione consiliare ha espresso, per le parti di competenza, nella seduta del 18 marzo 2015, parere favorevole, a maggioranza, sugli emendamenti presentati; f) la IV e V Commissione consiliare hanno espresso, per le parti di competenza, nelle rispettive sedute del 19 marzo 2015, parere favorevole, a maggioranza, sugli emendamenti presentati; g) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 23 marzo 2015; h) la II Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 25 marzo 2015; i) è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2015; l) la legge regionale entra in vigore il 16 aprile 2015.

**79 pag Parte I 15.04.2015** Con il presente testo di legge, la Regione Liguria intende dare attuazione alle disposizioni adottate nell’ambito del processo di riordino istituzionale in atto nel Paese già da diversi anni, con particolare riferimento al riordino degli enti territoriali, che si è concretizzato con l’approvazione a livello nazionale della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (Legge “Delrio”), la quale persegue l’obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle amministrazioni pubbliche rispondenti alle esigenze dei cittadini e ai bisogni attuali della società e dell’economia. L’approvazione della legge “Delrio” con l’avvento delle Città metropolitane segna una svolta fondamentale per il governo territoriale del nostro Paese. In questi termini, l’approvazione della sopracitata normativa non chiude il percorso per il rilancio dei territori e delle collettività, bensì lo apre: si tratta, quindi, di un percorso che richiede ancora attenzione, volontà e impegno, in sede nazionale e regionale come in ambito locale; sotto il profilo legislativo, tecnico, amministrativo e politico. In attuazione della legge Delrio, la Regione Liguria riordina le funzioni in precedenza conferite alle Province, attribuendo ai Comuni e alle loro forme associative quelle funzioni che si prestano ad essere esercitate al livello istituzionale di maggior prossimità al cittadino e alla Regione esclusivamente quelle funzioni ad oggi esercitate dalla Provincia che presentano esigenze di maggior unitarietà. Tale legge, in particolare, provvede alla risistemazione delle funzioni e del personale ad esse correlato, nella consapevolezza che uno dei nodi legati all’attuazione della riforma riguarderà soprattutto l’adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali e la corretta allocazione delle stesse in un’ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite e di un loro possibile sviluppo, quale principio da coniugare con i pesanti tagli di risorse finanziarie previsti nella legge di stabilità 2015 e dal decreto legge 66/2014. Da quanto sopra evidenziato emerge un quadro di difficoltosa risoluzione, in forza del quale sono state avanzate precise richieste da parte della Conferenza delle Regioni al Governo in ordine all’assicurazione di una adeguata copertura economico-finanziaria delle funzioni fondamentali da assegnare alle realtà che andranno a sostituire le Province. Tuttavia vi è da parte della Regione Liguria la volontà e l’impegno di procedere al riordino delle funzioni delle province, acquisendo parte delle stesse e garantendo nella misura massima il livello occupazionale attuale delle amministrazioni provinciali. Inizia ora un lavoro per l’Ente Regione in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, che dovrà assicurare la continuità amministrativa, la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei costi dell’amministrazione. In sintesi, la prima parte dell’articolo, nel testo oggetto di emendamenti presentati dalla Giunta, valutati e approvati nel corso dell’esame in sede referente da parte della I Commissione, contiene l’oggetto della legge, le norme di principio cui deve ispirarsi il processo di riordino, l’elencazione delle funzioni attribuite a Province e città metropolitana, l’individuazione delle funzioni già esercitate dalle province ed ora attribuite alla Regione, quelle esercitate dalle province ed ora attribuite ai Comuni, l’individuazione delle modalità attuative relativamente al trasferimento di beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino, le disposizioni in materia di trasferimento del personale sulla base delle disposizioni statali, le disposizioni relativamente al trattamento economico giuridico da applicare al personale proveniente dalle Province, le norme relative ai beni, alle risorse finanziarie, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino individuate nell’ambito di accordi fra le parti. Inoltre, sempre in sede referente, sono stati approvati un insieme di ulteriori emendamenti presentati dalla Giunta e altri da parte dei Consiglieri, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di riordino delle province. Tali emendamenti sono articolati in una prima parte dedicata alle disposizioni generali del riordino, con particolare riferimento al trasferimento delle

80 risorse umane, strumentali, organizzative, ai rapporti attivi e passivi e ai procedimenti in corso, e una successiva suddivisa in distinti Titoli che

individuano in modo puntuale le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, apportando le conseguenti modifiche alle normative regionali di settore vigenti in ciascuna materia. Si elencano, quindi, i Titoli inseriti, comprendenti gli articoli che vanno dal numero 10 al numero 172: Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag il Titolo III, suddiviso in sei distinti Capi, si occupa di adeguare la legislazione regionale in materia di turismo, disciplinando le competenze della Regione e apportando modifiche alle relative leggi regionali di settore (imprese turistiche, organizzazione e intermediazioni di viaggi e soggiorni turistici, professioni turistiche); o il Titolo IV, suddiviso in cinque distinti Capi, ha ad oggetto le norme di adeguamento legislativo in materia di formazione, istruzione e lavoro, che inseriscono modifiche alle competenze dell'ARSEL; o il Titolo V, recante due distinti Capi, prevede modifiche alle leggi in materia di pesca nelle acque interne, mentre il Titolo VI contiene le prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di caccia; o il Titolo VII procede all'adeguamento normativo in materia di Cultura e spettacolo, diffusione dell'esercizio cinematografico e istituzione Film Commission, il Titolo VIII modifica il Testo Unico che disciplina la normativa in materia di sport, il Titolo IX prevede adeguamenti alla normativa in materia di tempo libero; o il Titolo X, infine, detta disposizioni per il periodo transitorio stabilendo in particolare che le disposizioni di cui ai Titoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore dal 1° luglio 2015 e che la Regione, entro il 31 dicembre 2015, provvederà ad emanare le ulteriori disposizioni necessarie per il riordino e la riforma delle normative di settore relativa alle funzioni trasferite. Le disposizioni relative alle funzioni adottate con questo testo di legge costituiscono, infatti, gli adeguamenti minimi necessari a far sì che la regione possa subentrare a far data dall'1 luglio 2015 nell'esercizio delle funzioni, restando ferma e imprescindibile la necessità di provvedere ad un vero ed integrale riordino delle materie trattate al fine di introdurre tutte le modifiche e le semplificazioni che dovrebbero derivare dall'unificazione in capo ad un solo ente delle funzioni in oggi divise e frammentate. Tale operazione presenta, evidentemente, i caratteri dell'urgenza in quanto la riduzione del personale derivante dalle scelte nazionali rende indifferibile un'azione di profonda innovazione delle modalità di esercizio delle funzioni, in modo da garantire la qualità dei servizi resi a costi di funzionamento e di personale ridotti. Auspicio, in conclusione, che il testo di legge attuativo delle disposizioni normative derivanti dal processo di revisione istituzionale, recante la ripartizione di competenze, l'assegnazione di funzioni e compiti, il trasferimento e redistribuzione di risorse umane, strumentali, organizzative a livello degli

81 pag Parte I 15.04.2015 Nell'ambito del processo di riordino istituzionale in atto già da diversi anni con particolare riferimento al riordino degli enti territoriali la Legge Delrio (legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") avrebbe dovuto rendere gli assetti e le funzioni delle amministrazioni pubbliche rispondenti alle esigenze dei cittadini e ai bisogni attuali della società e dell'economia. In realtà l'avvento delle Città metropolitane pregiudica il rilancio dei territori e delle collettività e avvia un percorso di riordino istituzionale ad ostacoli, privo della dovuta attenzione, volontà e impegno in sede nazionale e regionale come in ambito locale; sotto il profilo legislativo, tecnico, amministrativo e politico e il disegno di legge in questione lo dimostra. In nome del riordino istituzionale, la Regione Liguria stravolge le funzioni in precedenza conferite alle Province attribuendole in parte ai Comuni e alle loro forme associative, in parte alla Regione cogliendo l'occasione per riformulare normative di settore in maniera superficiale e frettolosa e provando ad utilizzare anche questo importante momento riformatore in funzione della campagna elettorale per le imminenti elezioni regionali. Tale legge non affronta con la dovuta attenzione l'allocatione delle funzioni e del personale ad esse correlato, non si preoccupa dell'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali e della corretta distribuzione delle stesse in un'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite e dei servizi ai cittadini. Il disegno della Giunta Burlando inoltre richiama genericamente l'applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, senza assicurare adeguatamente la continuità amministrativa, la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei costi dell'amministrazione che sicuramente aumenteranno a discapito dei servizi. I cittadini ancora una volta risulteranno penalizzati da scelte scellerate compiute a livello nazionale in nome di una fantomatica riduzione dei costi della politica, tradotte a livello locale in un sistema di forte distacco dalle realtà territoriali e di grandi disagi e disservizi soprattutto per le aree extra urbane della Liguria. Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.) Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in attuazione della legge 7 aprile 2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 e dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014 previsti all'articolo 1, commi 91 e 92 della stessa legge, nonché delle altre disposizioni statali in materia, la presente legge disciplina il riordino delle funzioni conferite alle province dalla Regione sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. L'approvazione della legge Del Rio con l'avvento delle città metropolitane e delle province concepite come enti di secondo grado, avrebbe dovuto segnare una svolta fondamentale per il governo territoriale del nostro Paese. In realtà, come spesso succede quando si rincorre la demagogia, anche questa legge non sta' producendo alcuno degli effetti desiderati primo tra tutti il risparmio. In attuazione di tale norma la Regione Liguria ha predisposto il presente disegno di legge nella più totale confusione e dove è diventato ancora più difficile capire e prevedere gli effetti indotti dall'applicazione del disegno di legge n. 388. Sono stati attribuiti ai Comuni delle funzioni svolte prima dalle province che difficilmente riusciranno ad esercitare, con gravi rischi per i controlli su attività molto sensibili - vedi quanto previsto dall'art. 5 comma a) e b) ove ai comuni si attribuiscono le funzioni di controllo sulle costruzioni in zone sismiche e controlli su conglomerati di cemento armato.

82 Come è noto i Comuni soprattutto quelli più piccoli non hanno capacità organizzative da assolvere questi ruoli e tanto meno personale di tali competenze. Infine questo ddl che è partito da un testo di 11 articoli, si è trasformato in una enciclopedia da 172 articoli e, anche questo, la dice lunga sulla possibile funzionalità di tale norme, ed è per tale motivo che esprimiamo il nostro voto contrario. Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag • La legge 7 aprile 2014, n. 56 è pubblicata nella G.U. 7 aprile 2014, n. 81; • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 è pubblicato nella G.U. 12 novembre 2014, n. 263. Nota all'articolo 3 • La legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 è pubblicata nel B.U. 30 dicembre 2014, n. 21 Note all'articolo 4 • Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96; • il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 è pubblicato nella G.U. 15 settembre 2010, n. 216, S.O.; • la legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 è pubblicata nel B.U. 11 giugno 2014, n. 8; • la legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 è pubblicata nel B.U. 8 novembre 2013, n. 17; • la legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 è pubblicata nel B.U. 11 luglio 2007, n. 13; • la legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 è pubblicata nel B.U. 26 febbraio 2014, n. 2; • la legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1999, n. 3. Nota all'articolo 5 • La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50. Nota all'articolo 7 • Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 è pubblicato nella G.U. 12 novembre 2014, n. 263. Nota all'articolo 8 • Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 è pubblicato nella G.U. 31 agosto 2013, n. 204; • la legge 30 ottobre 2013, n. 125 è pubblicata nella G.U. 30 ottobre 2013, n. 255. Nota all'articolo 9 • La legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. Note all'articolo 13

83 pag Parte I 15.04.2015 • la legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999, n. 10. Nota all'articolo 14 • Il decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 è pubblicato nella G.U. 1° agosto 1918, n. 181; • il decreto-legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 è pubblicato nella G.U. 25 ottobre 1917, n. 252; • la legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 è pubblicata nel B.U. 9 agosto 2006, n. 12. Nota all'articolo 15 • La legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 è pubblicata nel B.U. 13 aprile 2011, n. 7. Nota all'articolo 17 • La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 è pubblicata nel B.U. 16 dicembre 2009, n. 23 Note all'articolo 22 • La legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996, n. 13; • la legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 è pubblicata nel B.U. 13 luglio 1994, n. 15. Nota all'articolo 29 • La legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 è pubblicata nel B.U. 4 ottobre 2006, n. 14 Note all'articolo 35 • Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è

pubblicato nella G.U. 23 marzo 2011, n. 67; • il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 è pubblicato nella G.U. 13 maggio 2011, n. 110; • la legge 12 luglio 2011, n. 106 è pubblicata nella G.U. 12 luglio 2011, n. 160. Nota all'articolo 37 • La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50. Nota all'articolo 38 • La legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 è pubblicata nel B.U. 14 novembre 2014, n. 16. Nota all'articolo 41 • La legge regionale 1 luglio 2014, n. 7 è pubblicata nel B.U. 2 aprile 2014, n. 4. Nota all'articolo 42 • La legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 è pubblicata nel B.U. 12 gennaio 2000, n. 1. Nota all'articolo 44

84 • Anno XLVI - N. 12 Parte I 15.04.2015 pag La legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1995, n. 1; Note all'articolo 50 • La legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 è pubblicata nel B.U. 20 maggio 2009, n. 8; • la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 è pubblicata nel B.U. 2 gennaio 2014, n. 1. Nota all'articolo 63 • La legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2008, n. 11. Nota all'articolo 69 • Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O. • il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 è pubblicato nella G.U. 15 febbraio 2013, n. 39. Nota all'articolo 75 • La legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 è pubblicata nel B.U. 14 giugno 2006, n. 9. Nota all'articolo 77 • Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è pubblicato nella G.U. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.. Nota all'articolo 80 • La legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 è pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998, n. 11; • la legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2008, n. 11. Nota all'articolo 84 • La legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 è pubblicata nel B.U. 2 aprile 2014, n. 4. Nota all'articolo 104 • La legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16. Note all'articolo 105 • La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 è pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2010, n. L 20; • la direttiva 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 è pubblicata nella G.U. 30 agosto 1985, n. L 233; • la direttiva 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 è pubblicata nella G.U. 8 maggio 1991, n. L 115. Nota all'articolo 109

85 pag Parte I 15.04.2015 • La legge 11 febbraio 1992, n. 157 è pubblicato nella G.U. 25 febbraio 1992, n. 46. Note all'articolo 134 • Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 è pubblicato nella G.U. 3 ottobre 2005, n. 230; • la legge 2 dicembre 2005, n. 248 è pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.. Nota all'articolo 147 • La legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 è pubblicata nel B.U. 2 novembre 2006, n. 16. Nota all'articolo 148 • La legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 è pubblicata nel B.U. 2 novembre 2006, n. 16. Nota all'articolo 149 • La legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 è pubblicata nel B.U. 24 maggio 2006, n. 7. Note all'articolo 150 • La legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 è pubblicata nel B.U. 7 ottobre 2009, n. 17 • la legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 è pubblicata nel B.U. 12 dicembre 2012, n. 22. Nota all'articolo 162 • La legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 è pubblicata nel B.U. 1 agosto 2001, n. 7. Nota all'articolo 170 • La legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 è pubblicata nel B.U. 22 dicembre 2014, n. 20. Note all'articolo 171 • La legge regionale 9 marzo 2015, n. 7 è pubblicata nel B.U. 10 marzo 2015, n. 7; • la legge regionale 9 marzo 2015, n. 7 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006, n. 1. Note all'articolo 172 • Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172; • la legge 5 maggio 2009, n. 42 è pubblicato nella G.U. 6 maggio 2009, n. 103. **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO** Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi – Settore Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione.

## LEGGE REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 03 aprile 2015, n. 13

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province  
(*B.U. 16 aprile 2015, n. 33*)

### Sommario

Art. 1 (Oggetto)  
Art. 2 (Funzioni trasferite)  
Art. 3 (Modalità di trasferimento delle funzioni)  
Art. 4 (Modalità di trasferimento del personale)  
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)  
Art. 6 (Norme transitorie e finali)  
Art. 7 (Modifiche e abrogazioni)  
Art. 8 (Dichiarazione d'urgenza)  
Allegato

#### **Art. 1** (*Oggetto*)

1. Con questa legge la Regione detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e dell'accordo sancito ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della stessa legge statale nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014.

#### **Art. 2** (*Funzioni trasferite*)

1. Sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali individuate nelle norme di cui all'allegato A.  
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione.  
3. Nel caso di affidamento o di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2015), la Giunta regionale applica le disposizioni contenute nel medesimo comma, sulla base degli indirizzi dettati dall'Assemblea legislativa regionale.

#### **Art. 3** (*Modalità di trasferimento delle funzioni*)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento.  
2. Le deliberazioni indicate al comma 1 possono prevedere la costituzione di strutture organizzative di decentramento amministrativo dislocate nel territorio.  
3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate previo parere della Provincia interessata, nonché sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).  
4. Le Province cessano di esercitare le funzioni di cui all'allegato A dalla data, stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1, di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione da realizzarsi entro il 31 dicembre 2015.

#### **Art. 4** (*Modalità di trasferimento del personale*)

1. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione è inserito in un'apposita dotazione organica provvisoria fino alla data di adozione da parte della Giunta regionale degli atti di riorganizzazione di cui al comma 4. Da tale data e comunque non oltre il termine indicato al comma 4 medesimo, il personale trasferito è inserito nella dotazione organica della Giunta regionale.  
2. I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.  
3. Dalla data del trasferimento del personale, l'ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle erogate dalle Province nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nonché per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, anche della separata area della dirigenza, incrementa le risorse della Regione già destinate alle medesime finalità. Tali risorse vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione. Le Province riducono del medesimo importo le corrispondenti risorse dei relativi fondi.  
4. Entro novanta giorni dal trasferimento del personale dalle Province, la Regione procede, ove necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici, con applicazione al personale regionale in servizio prima del trasferimento medesimo delle disposizioni del Capo I del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

#### **Art. 5** (*Disposizioni finanziarie*)

1. Per l'anno 2015, a decorrere dalla data di cui all'articolo 3 si provvede nei limiti delle risorse allocate nel bilancio di previsione 2015 connesse alle funzioni trasferite alla Regione.
2. Per le annualità successive all'anno 2015 le somme occorrenti all'esercizio delle funzioni da parte della Regione di cui all'allegato A sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di stabilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).

**Art. 6***(Norme transitorie e finali)*

1. Le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Ai fini del trasferimento, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi del personale dipendente, distinto per categoria giuridica ed economica e per settore di appartenenza, nonché il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al medesimo fine si considera il personale dipendente a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato adibito in via esclusiva o comunque prevalente allo svolgimento della funzione trasferita alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, nonché quello adibito in sua sostituzione allo svolgimento della medesima funzione trasferita, il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. I costi sono individuati dalle Province e sono determinati tenendo conto della retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, IRAP, oneri per il nucleo familiare.
3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 3, comma 4, cessano i trasferimenti erogati dalla Regione alle Province con riferimento alle risorse connesse alle funzioni di cui all'allegato A.
4. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). La somma corrispondente di ciascuna delle Province non può essere conteggiata dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.
5. Le deliberazioni di cui all'articolo 3 di questa legge dettano anche le disposizioni necessarie a dare completa attuazione alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, della medesima l.r. 4/2015. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, e nell'articolo 4 di questa legge, nonché nei commi 2, 3 e 4 di questo articolo.
6. I procedimenti di cui all'articolo 19 delle Norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) pendenti innanzi alle Province alla data di entrata in vigore di questa legge, sono conclusi dalle Province stesse.
7. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta una o più proposte di legge per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 56/2014.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa:
  - a) apposite proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di settore relative alle funzioni riallocate alla Regione di cui all'Allegato A;
  - b) eventuali proposte di atto necessario a dare attuazione alle disposizioni statali nelle materie mercato del lavoro e polizia provinciale escluse dal riordino previsto da questa legge.
9. La polizia provinciale esercita le funzioni e i compiti di polizia locale di cui all'articolo 11 della l.r. 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale) all'interno dei rispettivi enti sino all'emanazione di eventuali disposizioni statali in materia di polizia provinciale. In particolare, la polizia provinciale continua ad esercitare i compiti di vigilanza anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi di questa legge.
10. Con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, si intende fatto alla Regione.
11. Le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell'articolo 7 continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
12. Restano affidate alle Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea le funzioni svolte ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente).

**Art. 7***(Modifiche e abrogazioni)*

1. ....

(OMISSIS) ....

69. ....

70. Sono abrogate altresì le norme contenute nei regolamenti regionali in contrasto con le disposizioni di questa legge.

Nota relativa all'articolo 7:

Il comma 1 modifica la lett. c) del comma 1 dell'art. 7, l.r. 26 marzo 1990, n. 16.

Il comma 2 modifica il comma 5 dell'art. 8, l.r. 26 marzo 1990, n. 16.

Il comma 3 modifica la lett. a) del comma 7 dell'art. 8, l.r. 26 marzo 1990, n. 16.

Il comma 4 modifica il comma 8 dell'art. 8, l.r. 26 marzo 1990, n. 16.

Il comma 5 modifica il comma 1 dell'art. 2, l.r. 2 giugno 1992, n. 21.

Il comma 6 modifica il comma 1 bis dell'art. 2, l.r. 2 giugno 1992, n. 21.

Il comma 7 sostituisce il comma 1 dell'art. 4, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.

Il comma 8 modifica la lett. f) del comma 2 dell'art. 4, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.

Il comma 9 sostituisce la rubrica dell'art. 5, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.

Il comma 10 modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.

Il comma 11 modifica il comma 2 dell'art. 5, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.

Il comma 12 sostituisce l'art. 7, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.

Il comma 13 modifica la lett. d) del comma 1 dell'art. 7 bis, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.

Il comma 14 modifica il comma 4 dell'art. 9, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.

Il comma 15 modifica il comma 2 dell'art. 10 bis, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.

Il comma 16 modifica il comma 1 dell'art. 11, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 17 sostituisce la lett. b) del comma 2 dell'art. 12, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 18 modifica il comma 3 dell'art. 15, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 19 modifica il comma 3 dell'art. 16, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 20 modifica il comma 01 dell'art. 17, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 21 modifica il comma 2 dell'art. 18, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 22 modifica il comma 5 dell'art. 19, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 23 modifica il comma 8 dell'art. 19, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 24 modifica il comma 9 dell'art. 19, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 25 modifica il comma 6 dell'art. 21, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 26 modifica il comma 2 dell'art. 22, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 27 modifica il comma 3 dell'art. 22, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 28 modifica il comma 5 dell'art. 22, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 29 modifica il comma 4 dell'art. 27, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 30 modifica il comma 1 dell'art. 27 bis, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 31 modifica la lett. e) del comma 3 dell'art. 27 bis, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 32 modifica il comma 6 dell'art. 27 bis, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 33 modifica il comma 8 ter dell'art. 29, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 34 modifica la lett. o) del comma 1 dell'art. 39, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 35 sostituisce la lett. a) del comma 3 dell'art. 41, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 36 modifica la lett. d) del comma 3 dell'art. 41, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.  
 Il comma 37 sostituisce il comma 1 dell'art. 4, l.r. 18 gennaio 1996, n. 2.  
 Il comma 38 modifica la lett. a) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.  
 Il comma 39 modifica la lett. e) del comma 1 dell'art. 6, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.  
 Il comma 40 modifica il comma 1 dell'art. 20, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.  
 Il comma 41 modifica la lett. c) del comma 3 dell'art. 21, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.  
 Il comma 42 modifica i commi 1 e 3 dell'art. 22, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.  
 Il comma 43 modifica il comma 1 dell'art. 27, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.  
 Il comma 44 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 25 maggio 1999, n. 13.  
 Il comma 45 modifica il comma 2 dell'art. 9, l.r. 25 maggio 1999, n. 13.  
 Il comma 46 modifica il comma 3 dell'art. 8, l.r. 11 dicembre 2001, n. 32.  
 Il comma 47 sostituisce l'art. 4, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.  
 Il comma 48 modifica il comma 1 dell'art. 7, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.  
 Il comma 49 modifica il comma 2 dell'art. 12, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.  
 Il comma 50 modifica il comma 3 dell'art. 12, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.  
 Il comma 51 modifica il comma 1 dell'art. 24, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.  
 Il comma 52 modifica la lett. h) del comma 1 dell'art. 29, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.  
 Il comma 53 modifica il comma 1 dell'art. 7, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.  
 Il comma 54 modifica il comma 4 dell'art. 14, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.  
 Il comma 55 modifica il comma 5 dell'art. 14, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.  
 Il comma 56 modifica il comma 4 dell'art. 53, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.  
 Il comma 57 modifica il comma 2 dell'art. 54, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.  
 Il comma 58 modifica il comma 3 dell'art. 2, l.r. 16 luglio 2007, n. 8.  
 Il comma 59 modifica il comma 1 dell'art. 10, l.r. 26 maggio 2009, n. 12.  
 Il comma 60 modifica la lett. b) del comma 2 dell'art. 5, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.  
 Il comma 61 modifica la lett. c) del comma 3 dell'art. 5, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.  
 Il comma 62 modifica la lett. c) del comma 1 dell'art. 17, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.  
 Il comma 63 modifica il comma 2 bis dell'art. 23, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.  
 Il comma 64 sostituisce il comma 5 dell'art. 13, l.r. 23 novembre 2011, n. 22.  
 Il comma 65 modifica il comma 1 dell'art. 2, l.r. 12 novembre 2012, n. 31.  
 Il comma 66 modifica i commi 6 e 7 dell'art. 2, l.r. 12 novembre 2012, n. 31.  
 Il comma 67 modifica il comma 2 dell'art. 6, l.r. 22 aprile 2013, n. 6.  
 Il comma 68 modifica il comma 1 dell'art. 8, l.r. 22 aprile 2013, n. 6.

Il comma 69 abroga gli artt. 6; 7, comma 1, lettera h); 8, commi 9 e 10, l.r. 26 marzo 1990, n. 16; gli artt. 2, commi 3 e 6; 3, commi 3, 5 e 6; 6; 7 bis, comma 4, lett. b); 11, comma 2, lett. b); 18, comma 2, lett. a); 37, comma 2, lett. a); 41, comma 3, lett. b); 42, comma 3, lett. b), l.r. 5 gennaio 1995, n. 7; gli artt. 1, comma 2; 2; 3; 4, commi 1 bis, 1 ter e 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10, l.r. 18 gennaio 1996, n. 2; la l.r. 14 dicembre 1998, n. 43; gli artt. 8, comma 3; 9, comma 2, lett. b), c), d), e), f) e h); 15, comma 2; 20 bis, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45; gli artt. 72 e 73, l.r. 17 maggio 1999, n. 10; gli artt. 6, comma 2, lettera d); 16, comma 2; 20, l.r. 25 maggio 1999, n. 13; l'art. 22, comma 5, l.r. 22 ottobre 2001, n. 22; gli artt. 12, comma 3; 13, l.r. 11 dicembre 2001, n. 32; gli artt. 7, comma 3; 8; 23, comma 2; 31, l.r. 3 giugno 2003, n. 11; l'art. 7, comma 3, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36; gli artt. 4; 6, comma 2, lett. d); 7, comma 2, lett. a), numero 4); 8, commi 2 e 3, l.r. 3 aprile 2009, n. 11, l'art. 8, comma 2, lett. a), numero 2) e lett. c), l.r. 9 febbraio 2010, n. 4; gli artt. 3, comma 1; 4, comma 3, lett. g), l.r. 2 aprile 2012, n. 5; l'art. 6, comma 3 bis, l.r. 22 aprile 2013, n. 6.

#### Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



## LEGGE REGIONE UMBRIA

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2015 , n. 10

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 19, S.o. n. 1 del 08/04/2015

### Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell' articolo 118 della Costituzione , della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali, al fine di adeguare il sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. La presente legge detta, altresì, norme in materia di riordino istituzionale regionale, di ambiti territoriali e di società partecipate dalle province nonché di soppressione delle unioni speciali di comuni.
3. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali, sia proprie che conferite, comprese quelle relative all'information and communication technology (ICT) e alla raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa. La Regione incentiva in particolare le unioni e le fusioni di comuni per l'esercizio delle funzioni ai sensi della presente legge.
4. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle province quali enti territoriali di area vasta di cui alla l. 56/2014 , di seguito denominate nuove province, delle funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, indicate dall' articolo 1, comma 88 della medesima l. 56/2014 , nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i comuni intendono avvalersi, mediante intese o convenzioni con le nuove province.

### Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. Fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo I della presente legge, già conferite alle province ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 1 marzo 1998, n. 112 ) e delle altre norme regionali di settore, sono riallocate nella Regione.
2. Le funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale sono riallocate nella Regione ed esercitate dalla medesima secondo le leggi statali e regionali di settore.
3. La riallocazione delle funzioni di cui al comma 2 , nonché del personale che le esercita, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle riforme di settore di cui all'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014 ai sensi dell' articolo 1, comma 91 della l. 56/2014 .
4. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione anche in base alla dislocazione territoriale dei servizi.

### Art. 3

(Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative)

1. Le funzioni in materia di turismo di cui all' articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) e le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), indicate nell'Allegato C della presente legge, sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente.
2. Sono inoltre conferite ai comuni e alle loro forme associative le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo II della presente legge, già conferite alle province.

### Art. 4

(Funzioni delle nuove province)

1. Le nuove province esercitano le funzioni di cui alla l. 56/2014 .
2. Sono riallocate nelle nuove province le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo III della presente legge.

### Art. 5

(Società partecipate)

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le nuove province nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e in particolare dall' articolo 1 , commi 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza e approvano il Piano di ricognizione.
2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all' articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 .
3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto servizi e o funzioni non ricomprese nelle funzioni di cui all' articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 , nonché le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione stesso. Il Piano è corredato da una relazione tecnica.
4. Per il personale delle società partecipate dalle province si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 614 della l. 190/2014 .

### Art. 6

(Criteri generali per l'individuazione delle risorse)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell' articolo 1, comma 96 della l. 56/2014 , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle

funzioni provinciali), delle disposizioni statali attuative, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce, sulla base di un protocollo di intesa tra Regione, Province ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore da stipularsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni provinciali sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 1, comma 96, lettera b) della l. 56/2014 .

Art. 7

(Ambito territoriale ottimale e unioni e fusioni di comuni)

1. Ai sensi dell' articolo 14, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , il limite demografico minimo per l'insieme dei comuni che sono tenuti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di cui allo stesso articolo 14 , è fissato in tremila abitanti, ovvero in mille abitanti per i comuni già appartenuti a comunità montane, fermo restando che in tal caso le unioni e le convenzioni devono essere formate da almeno tre comuni già appartenuti a comunità montane.

2. Il limite demografico minimo per l'insieme dei comuni che, ai sensi dell' articolo 12, comma 1 , sono tenuti all'esercizio delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, mediante le unioni di comuni o le altre forme associative previste dalla normativa vigente, è fissato in tremila abitanti.

3. La Regione con propria legge stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi regionali e statali sono destinati ad incentivare, in particolare, unioni e fusioni di comuni con il seguente ordine e gradualità:

a) fusioni di comuni;

b) unioni di comuni, con popolazione superiore a tremila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ;

c) unioni di comuni, con una popolazione complessiva compresa tra i cinquemila e tremila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 .

4. Gli incentivi regionali di cui al comma 3 si articolano in tre categorie:

a) finanziamenti per le spese di esercizio e/o in conto capitale;

b) supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza qualificata e formazione per amministratori e dipendenti degli enti locali;

c) premialità nella partecipazione a bandi o avvisi regionali riservata ai comuni confluiti nella fusione o costituenti le unioni di cui al comma 3 .

TITOLO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 8

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 )

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), le parole: " le unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale " sono sostituite dalle seguenti: " , le unioni di comuni territorialmente interessate " .

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995 , le parole: "delle unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale " sono sostituite dalle seguenti: " le unioni di comuni territorialmente interessate " .

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995 , le parole: " le unioni speciali di comuni competenti " sono sostituite dalle seguenti: " le unioni di comuni territorialmente interessate " .

4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995 la parola: " speciale " ove ricorre è soppressa.

5. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/1995 , la parola: " speciale " è soppressa.

Art. 9

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 )

1. L' articolo 3 del Titolo I della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è abrogato.

2. Il Titolo III- Esercizio Associato di funzioni e cooperazione comunale -, Capo I - Unione speciale di comuni - e gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 18/2011 , sono abrogati.

3. Il Capo II - Esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali - e gli articoli 16 e 17 della l.r. 18/2011 , sono abrogati.

4. Al Titolo IV della l.r. 18/2011 , il Capo IV - Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati) e alla legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e gli articoli 58 e 59, sono abrogati.

5. Gli articoli 72 e 74 del Titolo V della l.r. 18/2011 , sono abrogati.

Art. 10

(Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 )

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), dopo le parole: "Lo Statuto " , sono inserite le seguenti: " , nel rispetto dell' articolo 3-bis, comma 1-bis del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 " .

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 , è sostituita dalla seguente: "a) stabilire in nove il numero di componenti il Consiglio direttivo compreso il Presidente; " .

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: " d bis) prevedere nel Consiglio direttivo una rappresentanza di comuni per ciascuna provincia quale ente di area vasta di cui alla l. 56/2014 non inferiore a un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso. " .

4. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 11/2013 , è sostituito dal seguente:

" 2. Le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della l.r. 26/2009 , e le funzioni in materia di turismo di cui all' articolo 6 della l.r. 13/2013 sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente. " .

5. I commi 2 e 3 dell' articolo 16 della l.r. 11/2013 , sono abrogati.
6. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 , è sostituita dalla seguente: " a) esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo in forma associata da parte dei comuni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera d bis); " .
7. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 le parole: " e all'Unione speciale di comuni " sono sostituite dalle parole: " o ai comuni ".
8. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente: " 1. Gli A.T.I. approvano una ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare delle risorse umane, finanziarie e strumentali a qualunque titolo a disposizione degli stessi per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo, ai fini del trasferimento o della assegnazione delle risorse stesse ai comuni in forma associata. ".
9. I commi 2 e 3 dell' articolo 17 della l.r. 11/2013 , sono abrogati.
10. I commi 1, 2 e 3 dell' articolo 18 della l.r. 11/2013 , sono abrogati.
11. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 , è sostituito dal seguente:
- " 4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, il Presidente del CAL di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) convoca l'Assemblea dell'AURI ai fini dell'insediamento dell'Assemblea stessa che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI. " .
12. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 , è inserito il seguente:
- " 5-bis. Ciascun A.T.I. provvede, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, ad effettuare la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e, in particolare, delle risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque titolo a disposizione dell'A.T.I. stesso per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti. ".
13. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 , è sostituito dal seguente:
- " 6. L'Assemblea dell'AURI, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea stessa, elegge il Consiglio direttivo e approva lo Statuto , il regolamento di organizzazione e la ricognizione di cui al comma 5-bis. " .
14. Il comma 8 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 , è abrogato.
15. Al comma 9 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole: " di tutti gli organi di cui all'articolo 4 " , sono sostituite dalle parole: " del Consiglio direttivo di cui all'articolo 6 " .
16. Alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole: " 1, lettera e) " sono sostituite dalle parole: " 5-bis " .
17. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 11/2013 , le parole: " 31 dicembre 2015 " sono sostituite con le seguenti: " 31 dicembre 2016 " .
18. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 11/2013 , è sostituito dal seguente:
- " 1. In materia di politiche sociali e turismo, dal momento dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni in forma associata, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti ai comuni in forma associata. " .
- Art. 11  
(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 )
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)), è sostituita dalla seguente:
- " c) il Presidente della Provincia di Perugia o un suo delegato; " .
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/1998 , è sostituita dalla seguente:
- " d) il Presidente della Provincia di Terni o un suo delegato; " .
3. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/1998 , la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali " .
4. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 9/1998 , la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali " .
5. Alla rubrica dell' articolo 10 della l.r. 9/1998 , la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali " .
6. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/1998 , è sostituito dal seguente:
- " 1. I Dipartimenti coprono ambiti territoriali sovra-comunali il cui livello, sovra o sotto-provinciale, viene definito dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia. " .
7. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 9/1998 , è sostituito dal seguente:
- " 2. Ciascun Dipartimento, nell'ambito territoriale di competenza, assicura l'espletamento dei compiti indicati all'articolo 2, sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c) e provvede in particolare alle attività operative di controllo e vigilanza sul territorio. " .
8. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 9/1998 , la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali " .
9. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9/1998 , la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali " .
10. Al comma 9 dell'articolo 17 della l.r. 9/1998 , la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali " .
- TITOLO III  
NORME TRANSITORIE E FINALI, CLAUSOLA E FINANZIARIE
- Art. 12  
(Norma transitoria e finale)
1. Le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge sono esercitate dai comuni mediante le unioni di comuni o le altre forme associative previste dalla normativa vigente.
2. Le unioni dei comuni e le altre forme associative di comuni individuate nella presente legge, nell'esercizio delle funzioni in materia di bonifica e di idraulica, di cui all'allegato B della presente legge, nei territori dove non operano i consorzi di bonifica, si avvalgono di norma dell'Agenzia forestale regionale.

3. I comuni costituiscono, se non già esistenti, le unioni di comuni o le altre forme associative di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015. Entro lo stesso termine i comuni costituiscono, se non già esistenti, le forme associative di cui all' articolo 3, comma 1 .
  4. Qualora i comuni non provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 , nel termine ivi previsto, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) e i comuni inadempienti sono esclusi dalla partecipazione al patto di stabilità verticale.
  5. La Giunta regionale, ai fini dell'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, definisce i criteri, le modalità e le risorse per il finanziamento delle predette funzioni associate dei comuni indicate nell'Allegato B anche tenuto conto di quanto previsto all' articolo 7, comma 3 .
  6. Il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale delle unioni di comuni o delle altre forme associative di cui al comma 1 nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento stesso. Il contingente di tale personale è stabilito dalla Giunta regionale fermo restando l'invarianza della spesa complessiva.
  7. Nelle more di quanto previsto ai commi 1, 3 e 4 il personale di cui al comma 6 svolge le proprie attività alle dipendenze delle disciolte Comunità montane presso le attuali sedi di lavoro. Tale personale può, altresì, essere utilizzato dalla Regione, dalle nuove province e dai comuni mediante apposite convenzioni.
  8. La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dal trasferimento delle funzioni di cui all' articolo 2 , a rideterminare la dotazione organica del proprio personale, atteso quanto trasferito ai sensi del medesimo articolo 2 , perseguendo i criteri di funzionalità e razionalizzazione, nonché di ottimizzazione delle risorse finanziarie e di bilancio. A tal fine sono applicabili le disposizioni dell' articolo 2 , commi 11, lettera a) e 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .
  9. Ai fini del dimensionamento del personale da trasferire, la Giunta regionale adotta un piano di riassetto organizzativo tenendo conto dell'assegnazione alle funzioni del personale medesimo alla data di entrata in vigore della l. 56/2014 .
  10. Le funzioni oggetto di riordino di cui all' articolo 2 continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
  11. Le funzioni oggetto di riordino di cui all' articolo 3, comma 2 continuano ad essere esercitate dalle province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dei comuni e delle loro forme associative che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
  12. Le forme di partecipazione nelle materie riallocate nella Regione ai sensi della presente legge avvengono nel rispetto dei livelli di organizzazione e delle articolazioni provinciali delle rappresentanze sociali.
  13. Le comunità montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge già attribuite fino alla data di effettivo avvio di esercizio delle funzioni medesime da parte delle unioni di comuni e delle altre forme associative previste dalla normativa vigente, che comunque deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla costituzione delle medesime unioni di comuni e delle altre forme associative previste dalla normativa vigente, salvo quanto previsto dall' articolo 63, comma 3 della l.r. 18/2011 con riferimento all'Agenzia forestale regionale.
  14. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi del punto 13, lettera b) dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell' articolo 1, comma 91 della l. 56/2014 , continua a svolgere la propria attività fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.
  15. In relazione alle previsioni di cui all' articolo 1, comma 426, della l. 190/2014 , le disposizioni di cui all' articolo 3, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), così come modificata con la legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 , possono essere applicate fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti ivi previsti, delle risorse per le assunzioni anche per gli anni 2017 e 2018.
  16. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino della normativa regionale nelle materie di cui agli allegati della presente legge.
- Art. 13  
(Disposizioni in materia di comunità montane e consorzi di bonifica)
1. In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), la Comunità montana Alta Umbria succede in tutti i rapporti pendenti in materia di trattamento giuridico ed economico del personale dipendente della Comunità montana Associazione dei comuni del Trasimeno-Medio Tevere.
  2. Al comma 1-ter dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), come inserito dall' articolo 7 della l.r. 8/2015 , dopo la parola: "omnicomprensivo," sono inserite le seguenti: "fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate relative ad impegni istituzionali al di fuori del territorio del consorzio".
- Art. 14  
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2016 e successivamente con cadenza annuale e comunque fino al completamento del riordino delle funzioni di cui agli allegati A, B e C, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.
- Art. 15  
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi, nelle unità previsionali di base (UPB) e capitoli di spesa di seguito elencati:
    - a) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all' articolo 2 :
      - 1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 717 voci 1021/1022/1023 ( l.r. 02.03.1999, n. 3 ) ;
      - 2) UPB 05.1.010 denominata "Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti" - capitoli 853 e 5111 ( l.r. 21.10.1997, n. 30 ) ;
      - 3) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno" - capitolo 5009 ( l.r. 11.05.2007, n. 12 ) ;
      - 4) UPB 07.1.013 denominata "Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica" - capitolo 4195 voce 6290 ( l.r. 22.10.2008, n. 15 ) e capitolo 4190 voce 6260 ( l.r. 17.05.1994, n. 14 ) ;
      - 5) UPB 03.1.004 denominata "Attività in materia di costruzioni in zone sismiche" - capitolo 849 ( l.r. 21.01.2015, n. 1 ex l.r. 27.01.2010, n. 5

);

b) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all' articolo 4 :

1) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del Lago Trasimeno" - capitoli 5011 e 5012 ( l.r. 02.05.1980, n. 39 );

2) UPB 06.1.002 denominata "Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico" - capitolo 3126 ( l.r. 18.11.1998, n. 37 );

c) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B, previste all' articolo 12 :

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" per la quota parte già destinata alle Comunità montane del capitolo 718 voci 1021 e 1022 ( l.r. 23.12.2011, n. 18 ) e dei capitoli 810 e 820 ( l.r. 23.07.2007, n. 24 );

d) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera a , previste all' articolo 3, comma 1 in materia di turismo:

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 716 voci 1021 e 1022 ( l.r. 23.07.2007, n. 24 );

e) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera b , previste all' articolo 3, comma 1 in materia di politiche sociali:

1) UPB 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" - quota parte capitolo 2884 e quota parte capitolo 2888;

2) UPB 13.1.014 denominata "Interventi socio-assistenziali" - quota parte capitolo 2899.

2. Al finanziamento delle funzioni di cui all' articolo 2 , in particolare Allegato A, paragrafo I, lettere i) e j) possono concorrere, altresì, finanziamenti dell'Unione europea secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all' articolo 7, comma 3 , agli interventi finanziari per il riordino territoriale di cui agli articoli 29 e 33 della l.r. 24.09.2003, n. 18 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitoli 721 e 726 ( l.r. 24.09.2003, n. 18 e l.r. 23.12.2011, n. 18 ).

4. A decorrere dalla data di trasferimento di ciascuna funzione spettano alla Regione le entrate tributarie, extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima.

Art. 16

(Norma di rinvio)

1. La Giunta regionale con proprio atto definisce, ai sensi dell' articolo 1, comma 424 della l. 190/2014 , la destinazione delle risorse finanziarie alla ricollocazione nei propri ruoli del personale provinciale destinatario dei processi di mobilità tenuto conto della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria